



Università degli Studi di Salerno

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)

DOTTORATO DI RICERCA

in

*DIRITTO PUBBLICO, TEORIA DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED
EUROPEE E FILOSOFIA GIURIDICA*

Curriculum in

*“Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia”
XII CICLO - Nuova Serie*

TESI DI DOTTORATO IN

*La lenta evoluzione del diritto all’assistenza linguistica nei
procedimenti penali tra normativa sovranazionale e sistema
processuale penale italiano*

COORDINATORE:

Chiar. mo Prof. Enzo Maria Marengi

TUTOR:

Chiar. mo Prof. Luigi Kalb

CANDIDATO: Dott.ssa Italia Izzo

ANNO ACCADEMICO 2013/ 2014

Al mio Maestro

Ai miei genitori

A Carmelo

«Diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: senza diritti dell'uomo riconosciuti o protetti non c'è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti.

Con altre parole, la democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali; ci sarà pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non più di questo o quello Stato, ma del mondo».

Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990.

INDICE

	pag
<i>Riflessioni introduttive</i>	8

CAPITOLO I

LA PREVISIONE DELLA TUTELA LINGUISTICA NELLE FONTI SOVRANAZIONALI SUI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

1. Il diritto all'interprete nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici	10
2. L'incidenza dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo sulle modalità di attuazione del diritto	15
3. L'estensione della garanzia nelle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale	20
4. Le indicazioni provenienti dalle altre fonti sovranazionali	24

CAPITOLO II

LA CONSACRAZIONE DELLA GARANZIA LINGUISTICA NELL'UNIONE EUROPEA

1. L'esigenza di definire un catalogo comune di garanzie procedurali per attuare la cooperazione giudiziaria in materia penale e facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie 32
2. L'inquadramento del diritto all'interprete tra "le norme minime" riconosciute all'interno dello "spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia" 39
3. Verso l'adozione di un atto sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali 52

CAPITOLO III

IL RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA NELLA DIRETTIVA 2010/64/UE

1. Finalità, presupposto e ambito di applicazione della direttiva 59
2. Il contenuto del diritto all'interpretazione e alla traduzione 72
3. I meccanismi volti ad assicurare un'assistenza

linguistica “effettiva”	82
4. L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva in attesa del suo recepimento	85
5. Lo “stato dell’arte” del recepimento negli Stati membri	94

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ALL’INTERPRETE DELL’IMPUTATO ALLOGLOTTO NEL PROCEDIMENTO PENALE ITALIANO

1. Cenni sulla collocazione sistematica della disciplina nel vigente codice di procedura penale	104
2. Il quadro normativo di riferimento	108
3. La valorizzazione del diritto operata dalla Corte costituzionale	125
4. Incertezze applicative della normativa sull’interprete: <i>a)</i> il presupposto della “mancata conoscenza” della lingua italiana ed il relativo onere di dimostrazione	133
5. <i>Segue: b)</i> il campo di operatività della traduzione degli atti	147
6. <i>Segue: c)</i> il regime della violazione del diritto all’interprete	161
7. <i>Segue: d)</i> la mancanza di indicazioni sui criteri di individuazione, scelta e nomina dell’intermediario linguistico	165
8. <i>Segue: e)</i> l’esigenza dell’assistente linguistico negli	

<i>habeas corpus proceedings</i>	173
9. Lacune ed insufficienze della disciplina nazionale alla luce del “modello” europeo	179
10. Il recepimento nel sistema processuale penale della direttiva 64/2010/UE: a) la previsione del “diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali	189
11. <i>Segue:</i> b) le questioni ancora aperte tra limiti della disciplina nazionale e sollecitazioni dell’Unione europea	201

CAPITOLO V

L’ESTENSIONE ALLA “VITTIMA” DEL DIRITTO

ALL’ASSISTENZA LINGUISTICA

1. Premessa	231
2. I risultati conseguiti con la direttiva 2012/29/UE	236
3. Verso la costruzione di uno “statuto europeo” delle garanzie difensive nei procedimenti penali	242
<i>Riflessioni conclusive</i>	247
<i>Bibliografia</i>	250

Riflessioni introduttive

Dove esiste un processo, esiste uno scontro verbale in cui le parti affermano, negano, deducono, dissertano, formulano domande ed eccezioni: tendono, cioè, a persuadere il giudice con argomenti in fatto ed in diritto. Il processo, allora ha bisogno di un mezzo di comunicazione comune a tutti i contraddittori così da rendere più agevole i rapporti tra loro e garantire al rituale uniformità, ordine e funzionalità⁽¹⁾.

Il principale strumento di comunicazione del processo penale è la lingua ufficiale dello Stato la cui ampia espansione all'interno della comunità nazionale fa ritenere che essa sia la lingua più conosciuta dai protagonisti della vicenda giudiziaria.

Tuttavia, non sempre è così; piuttosto ed in una percentuale fortemente in crescita le persone coinvolte in un procedimento penale non conoscono la lingua nazionale o non la conoscono così bene da sostenere adeguatamente l'intera dinamica processuale. In tali situazioni, la regola dell'uso della lingua nazionale provoca inevitabili difficoltà al soggetto che non comprende o non parla l'idioma usato dalla maggior parte dei consociati.

Pertanto, si rende necessaria l'esigenza di bilanciare gli interessi nazionalistici dello Stato con quelli dell'individuo. E poiché, non si può, per evidenti ragioni operative, aprire le porte delle aule giudiziarie agli idiomi più disparati, l'unico rimedio

⁽¹⁾ In questi termini D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 233.

idoneo a sanare lo svantaggio linguistico in cui le parti del processo potrebbero incorrere è rappresentato dalla previsione dell'assistenza di un interprete⁽²⁾.

⁽²⁾ Testualmente D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 234.

CAPITOLO I

LA PREVISIONE DELLA TUTELA LINGUISTICA NELLE FONTI SOVRANAZIONALI SUI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. Il diritto all'interprete nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici – 2. L'incidenza dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo – 3. L'estensione della garanzia nelle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale – 4. Le indicazioni provenienti dalle altre fonti sovranazionali.

1. Il diritto all'interprete nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Nelle convenzioni internazionali stipulate a protezione dei diritti dell'uomo, per la prima volta nella storia del diritto delle genti, il cittadino da semplice oggetto di impegni internazionali tra gli Stati, assume lo *status* di soggetto di diritto internazionale, titolare della pretesa al rispetto dei diritti a lui direttamente

riconosciuti ed azionabili sia sul piano interno che su quello internazionale⁽³⁾.

Tra questi diritti s'innesta il "diritto all'interprete" la cui funzione è quella di assicurare all'imputato che non comprende la lingua d'udienza di usare la propria lingua madre per partecipare consapevolmente al processo con la reale possibilità di "seguire" il compimento degli atti processuali⁽⁴⁾.

Tale coscienza internazionale verso i problemi linguistici ha ispirato sia la Comunità europea, nella redazione della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*⁽⁵⁾, sia l'intera comunità internazionale, nella redazione del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 287 ss.

⁽⁴⁾ Sul punto, v. F. CAPOTORTI, *Incidenza della condizione di straniero sui diritti dell'uomo internazionalmente protetti*, in *Studi in onore di G. Sperduti*, Milano, 1984, 449 ss.

⁽⁵⁾ Firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con la L. del 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata in *G.U.* n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955. Rappresenta, a livello europeo, lo strumento più efficace di protezione dei diritti dell'uomo in ragione della particolare giurisdizione conferita alla Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale possono esperirsi ricorsi individuali a tutela dei propri diritti per ottenere un eventuale risarcimento o una *restitutio in integrum* degli stessi. La letteratura espressasi sui contenuti normativi e sugli effetti operativi della Convenzione europea è inesauribile. Limitandosi agli studi incentrati sui profili processuali delle clausole convenzionali v., tra gli altri, M. CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 292 ss.

⁽⁶⁾ Approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia con la L. del 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicato in *G.U.* n. 333 del 7 dicembre 1977 ed entrato in vigore, per l'Italia, il 15 dicembre 1978. Non si pone solo in funzione confermativa dei principi espressi dalla Convenzione, ma li

Nella Convenzione la tutela linguistica è sancita, anzitutto, dall'art. 5, § 2, dove si prevede che ogni arrestato ha il diritto di essere informato, al più presto, e in una lingua comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. Il successivo art. 6, § 3, alla lett. a) prescrive il diritto di ogni accusato "ad essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata contro di lui", mentre alla lett. e) stabilisce il diritto dell'accusato di ottenere l'assistenza gratuita di un interprete "se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza".

Disposizioni del tutto simili sono contenute pure nell'art. 14 del Patto internazionale il quale garantisce ad ogni individuo accusato di un reato, in posizione di piena uguaglianza, il diritto ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta (§ 3, lett. a), nonché il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza (§ 3, lett. f).

In via preliminare, è il caso di osservare come, in entrambe le fonti, la previsione di un'informazione dettagliata, accompagnata dalla precisazione che ciò avvenga in una lingua

specifica ulteriormente. Diffusamente, in dottrina, M. CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 465 ss; G. MALINVERNI, *Il Patto delle Nazioni Unite e la protezione dei diritti dell'uomo in Europa: un confronto*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1990, 189 ss.

“comprensibile”, è strumentale alla preparazione della “difesa”: l’accusato che non comprende non può difendersi⁽⁷⁾. Pertanto, l’esigenza di comprensibilità oltre a consentire la comunicazione interpersonale fra diversi soggetti, realizza in concreto la finalità a cui mira la stessa informativa ovvero l’esercizio del diritto di difesa. La stretta correlazione strumentale che intercorre tra informazione ed esercizio del diritto di difesa impone di escludere qualsiasi condizione ostativa al pieno conseguimento del diritto: cosa che si verificherebbe ove fosse solo formalmente assicurato il meccanismo informativo, qualora attuato solo nella lingua ufficiale del procedimento, sebbene non compresa dal destinatario dell’accertamento di rilevanza penale⁽⁸⁾.

Inoltre, nelle norme convenzionali indicate il ricorso all’interprete è espressamente previsto non solo quando l’accusato non parla, ma anche quando non comprende la lingua ufficiale del luogo in cui si svolge il procedimento, per cui l’assistenza linguistica prescinde da qualsiasi riferimento soggettivo e individua il suo presupposto nella mancata

⁽⁷⁾ Per tale conclusione sia consentito rinviare a I. IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un’assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione I, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 315.

⁽⁸⁾ Di questo avviso è L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un’assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 345.

conoscenza della lingua impiegata nell'udienza. Ciò conferma che il ricorso all'interprete è finalizzato alla difesa dell'imputato⁽⁹⁾: la previsione dell'assistenza dell'interprete quale diritto dell'imputato rende l'attività di tale soggetto direttamente funzionale alla concreta realizzazione del principio del contraddittorio, come presupposto per consentire una partecipazione attiva e l'effettivo esercizio del diritto di difesa⁽¹⁰⁾. Per di più, la funzione dell'interprete, in questa veste di assistente dell'accusato, non si esaurisce nel supporto alla conoscenza di informazioni da parte di quest'ultimo, ma si proietta anche in termini di ausilio all'autodifesa attiva⁽¹¹⁾.

Pertanto, la comunicazione dell'accusa in una lingua comprensibile è requisito essenziale per l'esercizio delle facoltà difensive nonché presupposto per lo svolgimento di un processo equo. In altre parole, l'equità del procedimento è strettamente collegata alla esigenza dell'accusato di cogliere il senso di ogni atto del processo istaurato contro di lui. E tale sua necessità

⁽⁹⁾ Sulla diversa prospettiva indicata dall'art. 6, § 3, lett. e) in relazione all'interprete quale "collaboratore difensivo" dell'imputato, in luogo della tradizionale concezione di "ausiliare del giudice", v. M. CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, cit., 327 ss.

⁽¹⁰⁾ Di questo avviso è D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in AA.VV., *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di M. Chiavario, Torino, 1995, 346.

⁽¹¹⁾ "I redattori della Convenzione hanno fatto chiaramente capire di percepire quest'aspetto indicando come presupposto autonomo della nomina dell'interprete l'incapacità, dell'accusato, anche solo di 'parlare' la lingua del processo". In questi termini S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 243.

sembra poter essere soddisfatta da un'assistenza linguistica "orale" visto il richiamo alla sola figura dell'interprete operato sia dalla Convenzione che dal Patto⁽¹²⁾.

Altra prova della configurazione dell'assistenza dell'interprete quale diritto dell'accusato è offerta dal requisito della gratuità - previsto in entrambe le fonti esaminate - a cui corrisponde, da parte dell'autorità procedente, il dovere di garantire in concreto l'assistenza linguistica⁽¹³⁾.

Il segnale forte e chiaro che traspare dalle Carte internazionali evocate evidenzia che il diritto all'interprete rappresenta una garanzia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa e connota l'equo processo. Solo con la presenza dell'interprete non viene compromessa la partecipazione effettiva al procedimento, da intendersi non quale mera partecipazione fisica, ma come posizione di concreto antagonismo rispetto alle tesi accusatorie⁽¹⁴⁾.

2. L'incidenza dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo.

In relazione all'art. 6, § 3, lett. a) ed e) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la *Corte europea dei diritti dell'uomo*,

⁽¹²⁾ Così A. CONFALONIERI, *I diritti dell' "accusato"*, in *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, 303.

⁽¹³⁾ In questi termini D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 346.

⁽¹⁴⁾ Di questo avviso F. GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 1857.

istituita dalla medesima Convenzione e titolare del potere giurisdizionale in ordine alla sua interpretazione e applicazione, ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, fornendo preziose indicazioni sulla portata pratica di tale norma.

Un primo tema di approfondimento riguarda l'atto di accusa in relazione al quale la Corte ha puntualizzato che sebbene l'art. 6, § 3, lett. a), non specifica che l'informativa deve essere tradotta in forma scritta, evidenzia tuttavia la necessità di prestare la massima attenzione nel notificare "l'accusa" all'interessato. L'atto di accusa "gioca un ruolo determinante nel procedimento penale in quanto dal momento della notifica, l'imputato è formalmente avvisato per iscritto della base fattuale e giuridica dell'imputazione" e l'imputato che non conosce la lingua ufficiale del luogo dove si svolge il procedimento può "di fatto trovarsi svantaggiato se non dispone della traduzione scritta dell'atto di accusa in una lingua che comprende"⁽¹⁵⁾.

Un'altra questione meritevole di attenzione riguarda la valutazione del presupposto determinante il ricorso all'assistente linguistico ovvero l'individuazione del grado di comprensione della lingua del procedimento penale da parte dell'indagato o dell'imputato. La carenza di un meccanismo automatico per

⁽¹⁵⁾ In tal senso Corte eur., 19 dicembre 1989, ricorso n. 9783/82, *Kamasinski c. Austria*, in *Raccolta*, serie A, n. 168, e Corte eur., grande camera, 18 ottobre 2006, ricorso n. 18114/02, *Hermi c. Italia*, in *Cass. pen.*, 2007, 2213.

dedurre l'esistenza di detto presupposto attribuisce inevitabilmente agli organi giudiziari che vengono a contatto con la persona l'onere di accertare il livello di comprensione della lingua⁽¹⁶⁾. La valutazione è il risultato di una verifica empirica tratta da circostanze concrete - quali il tempo di residenza nel luogo ove si svolge il procedimento, il matrimonio con il cittadino dello stesso luogo, manifestazioni palesi di percezione dell'atto in fasi precedenti, la stessa mancata richiesta del ricorso all'interprete - che in ultima analisi compete al giudice investito della causa che deve esaminare la questione "con attenzione scrupolosa" verso gli interessi dell'imputato in ragione della sua funzione di "guardiano dell'equità del procedimento"⁽¹⁷⁾.

La Corte ha avuto modo di soffermarsi pure sull'estensione dei limiti oggettivi dell'assistenza all'interprete, osservando che sebbene l'art. 6 § 3, lett. e), si riferisce al solo interprete e non al traduttore "l'imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata dal tribunale ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete per la traduzione di tutti i documenti o le dichiarazioni relativi al procedimento iniziato nei suoi confronti la cui comprensione è necessaria per beneficiare di

⁽¹⁶⁾ Di questo avviso è L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 362.

⁽¹⁷⁾ A questo proposito, cfr. Corte eur., 24 settembre 2002, ricorso n. 32771/96, *Cuscani c. Regno Unito*.

un processo equo”(18). Inoltre, la medesima pronuncia contiene *in nuce* altri due concetti: da un lato, si lascia intendere come il diritto all’assistenza dell’interprete non sia limitato alla fase del giudizio, o comunque alle fasi caratterizzate dall’oralità o dalla pubblicità, ma venga a coprire l’intero procedimento, compresa la fase delle indagini nonostante il testuale riferimento operato dalla norma alla “lingua impiegata nell’udienza” parrebbe escludere la necessità della tutela linguistica durante le fasi anteriori al giudizio; dall’altro, si deduce che l’assistenza linguistica non implica la presenza costante dell’interprete durante tutte le fasi del procedimento, ma impone che tale soggetto non possa non essere presente nei momenti in cui la mancata comprensione di quanto avviene in udienza potrebbe pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato(19). A questo proposito, indicazioni più precise emergono da un’altra pronuncia ove la Corte sottolinea che l’assistenza gratuita di un’interprete è concepita come diritto riguardante “non solo le dichiarazioni orali rese in udienza, ma anche gli atti scritti delle indagini”. Ciò non significa che tale garanzia richiede “una traduzione scritta di tutte le prove documentali o dei documenti ufficiali del procedimento” bensì che l’assistenza dell’interprete-traduttore deve “consentire all’imputato di conoscere quanto gli

(18) In tal senso Corte eur., 28 novembre 1978, ricorsi n. 6210/73, n. 6877/75 e n. 7132/75, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, in *Riv. dir. internaz.*, 1980, 210.

(19) Per tali considerazioni cfr. S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, 122.

viene contestato e di difendersi, soprattutto permettendogli di fornire la propria versione dei fatti”(20). Pertanto, la garanzia è estesa ai documenti contenenti i capi di imputazione, ovvero a tutto il “materiale documentario”(21), compreso quello concernente le indagini preliminari(22).

Inoltre, il Giudice di Strasburgo ha stabilito che il diritto così come delineato deve essere “concreto ed effettivo”(23) ovvero non si esaurisce nella sola designazione di un interprete, ma si estende, se necessario, al controllo sull’adeguatezza dell’attività svolta dall’interprete-traduttore. L’obbligo delle autorità competenti non si limita quindi alla nomina di un interprete ma richiede un controllo successivo sul valore dell’interpretazione prestata.

Ebbene, anche se la condotta della difesa appartiene essenzialmente all’imputato e al suo avvocato, i tribunali interni sono gli ultimi garanti dell’equità del procedimento(24).

Merita pure di essere segnalata la pronuncia orientata ad estendere la garanzia dell’assistenza linguistica anche alle

(20) Sul punto v. Corte eur., 19 dicembre 1989, ricorso n. 9783/82, *Kamasinski c. Austria*, cit.

(21) Cfr. Corte eur., 28 novembre 1978, ricorsi n. 6210/73, n. 6877/75 e n. 7132/75, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, cit.

(22) V. Corte eur., 25 febbraio 2010, ricorso n. 28245/04, *Mokhov c. Russia*, in *Cass. pen.*, 2010, 2456.

(23) In tal senso Corte eur., 19 dicembre 1989, ricorso n. 9783/82, *Kamasinski* cit., e Corte eur., grande camera, 18 ottobre 2006, ricorso n. 18114/02, *Hermi c. Italia*, cit.

(24) Così A.P. CASATI, *Il diritto all’assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, 238.

comunicazioni interpersonali tra avvocato e accusato, al fine di rendere davvero “effettiva” la partecipazione di quest’ultimo al processo⁽²⁵⁾.

Altra precisazione della Corte europea attiene alla gratuità dell’assistenza dell’interprete che non deve essere “né una concessione condizionata, né un’esonazione temporanea, né una sospensione, ma una dispensa o un esonero definitivo”⁽²⁶⁾. E’ da escludere che l’imputato sia solo provvisoriamente o temporaneamente esentato dal pagamento delle spese derivanti dall’assistenza dell’interprete, e lo Stato possa recuperare le spese sostenute per l’intervento e l’assistenza dell’interprete in caso di condanna dell’imputato. In altri termini, l’intervento dell’interprete non deve determinare conseguenze di natura economica per l’interessato.

3. L’estensione della garanzia nelle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale.

Altra fonte degna di attenzione per i contributi che offre sul piano della tutela linguistica è lo *Statuto della Corte penale internazionale*⁽²⁷⁾ che, insieme al Regolamento di procedura e

⁽²⁵⁾ Cfr. Corte eur., 14 gennaio 2003, ricorso n. 26891/95, *Lagerblom c. Svezia*.

⁽²⁶⁾ V. Corte eur., 28 novembre 1978, ricorsi n. 6210/73, n. 6877/75 e n. 7132/75, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, cit.

⁽²⁷⁾ Firmato il 17 luglio 1998 durante la Conferenza diplomatica di Roma ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, lo Statuto definisce nel dettaglio la giurisdizione e le competenze della Corte Penale Internazionale. Tale Tribunale internazionale ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non

prova⁽²⁸⁾), rappresenta un vero e proprio codice di procedura penale internazionale.

L'elaborazione di una procedura penale internazionale non poteva prescindere dal requisito di proteggere adeguatamente i diritti di colui che viene giudicato. Difatti, il processo innanzi alla Corte penale internazionale⁽²⁹⁾ si ispira alle garanzie dell'equo processo così come internazionalmente riconosciute.

Per quanto concerne la tutela linguistica, innanzitutto, l'art. 67, § 1, lett. a), prevede il diritto dell'accusato di ricevere un'informativa dettagliata circa la natura, i motivi ed il contenuto delle imputazioni, in una lingua che egli comprende "e" parla perfettamente. Appare *ictu oculi* che la terminologia usata dallo Statuto conferisce all'accusato una garanzia certamente più completa rispetto a quella offerta dalle altre Carte internazionali richiamate, le quali prevedono solamente che le accuse devono essere formulate nella lingua che l'accusato comprende appieno, senza alcun riferimento alla capacità di costui di esprimersi in tale lingua. In effetti, il livello di conoscenza necessario per poter parlare una determinata lingua è certamente superiore rispetto a quello richiesto per poterla comprendere, dal momento che

vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte alla Corte.

⁽²⁸⁾ Entrato in vigore il 14 marzo 1994 e più volte emendato negli anni successivi.

⁽²⁹⁾ Per approfondimenti v., tra gli altri, V. FANCHIOTTI, *Il processo davanti alla Corte penale internazionale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di G. Garuti, Torino, 2011, 27 ss.

l'articolazione del linguaggio ha bisogno di una conoscenza di vocaboli e di regole certamente superiore rispetto a quella richiesta dall'ascolto, durante il quale il significato dei termini percepiti non conosciuti può essere dedotto anche dal senso logico complessivo della frase⁽³⁰⁾.

Inoltre, l'art. 55, relativo ai diritti della persona nel corso delle indagini, al § 1, lett. c), stabilisce che ogni persona interrogata in una lingua diversa da quella che comprende e parla deve fruire gratuitamente dell'assistenza di un interprete competente e di tutte le traduzioni necessarie per integrare i requisiti richiesti dall'equità. Tale garanzia, analoga a quella sancita per il soggetto accusato dall'art. 67, § 1, lett. f), prevede espressamente che l'interrogatorio di un soggetto sospettato senza una competente interpretazione delle asserzioni orali e senza una traduzione dei documenti pregiudica l'effettività del procedimento nella determinazione della colpevolezza o dell'innocenza ed, inoltre, nega al sospettato il diritto ad un processo equo qualora costui successivamente acquisisca lo *status* di accusato senza aver beneficiato delle sopracitate interpretazioni e traduzioni⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ Così T. LUZI, *I diritti della persona innanzi alla Corte*, in AA.VV., *La corte penale internazionale*, a cura di G. Lattanzi-V. Monetti, Milano, 2006, 1041.

⁽³¹⁾ In questi termini S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., 122.

Sono numerosi i segnali che consentono di evidenziare la previsione, nello Statuto, di una tutela linguistica maggiore di quella sancita nelle precedenti fonti.

In *primis*, lo Statuto riconosce espressamente il diritto all'assistenza linguistica nell'ambito delle "indagini" risolvendo in senso positivo ed in linea con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo la questione interpretativa sull'operatività o meno del diritto all'assistenza linguistica nella fase delle indagini.

Inoltre, va rilevato lo specifico riferimento che l'assistenza venga prestata nella lingua che il sospettato o l'accusato parla "e" comprende perfettamente. In altri termini, il diritto all'interprete si concretizza ogni qual volta il soggetto sospettato, ma anche l'accusato, non abbia una padronanza completa della lingua utilizzata.

Ne consegue che i presupposti per l'attivazione della garanzia - l'incapacità di parlare e l'incapacità di comprendere - qui non operano autonomamente ed alternativamente, ma ne è richiesta la coesistenza. In più, viene accolto espressamente il diritto alla "traduzione" dei documenti necessari per predisporre le proprie difese, sciogliendo *ex professo* il nodo interpretativo sorto per le fonti precedentemente esaminate dove, pur menzionandosi il diritto dell'accusato ad usufruire di un interprete, non si fa riferimento alla possibilità dello stesso di beneficiare delle traduzioni. Ciò, come accennato, ha provocato

molteplici interventi della Corte europea che hanno ampliato la portata del dato letterale nei sensi, poi, accolti dallo Statuto.

Da ultimo, va evidenziato come, oltre a ribadire che l'interpretazione e la traduzione debbano avvenire senza costi per il sospettato e l'accusato, lo Statuto sancisce espressamente che l'interprete deve essere "competente". Tale specificazione pone l'attenzione sulla qualità del servizio offerto, che deve essere garantita attraverso una scelta oculata dei professionisti cui affidare il delicato compito dell'interpretazione e della traduzione. Anche relativamente al livello qualitativo richiesto in sede interpretazionale, le precedenti fonti non si erano espresse esplicitamente suscitando gli interventi chiarificatori della Corte europea.

Ancora una volta, nello Statuto della Corte penale internazionale, ed in maniera più completa, rispetto alle precedenti fonti, emerge un diritto all'assistenza linguistica come appendice essenziale del diritto di difesa per poter beneficiare di un processo equo.

4. Le indicazioni provenienti dalle altre fonti sovranazionali.

La rilevanza della tutela linguistica nel panorama internazionale è confermata dalla previsione di tale garanzia in una serie di altri documenti che consentono di definirne con maggiore sicurezza la portata e l'ampiezza.

Il riferimento è, anzitutto, alla *Convenzione sui diritti del fanciullo*⁽³²⁾ che all'art. 40, § 2, lett. b), contempla espressamente, nel ventaglio di garanzie processuali da riconoscere al minore sospettato o accusato⁽³³⁾, il diritto ad essere sollecitamente informato delle accuse formulate contro di lui (punto II), il diritto ad un procedimento equo (punto III), il diritto di avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata (punto VI).

La previsione si innesta perfettamente nel solco tracciato dalla disciplina internazionale per i soggetti maggiorenni: un'informazione sollecita sull'accusa, il ricorso gratuito all'interprete quando il minore non parla o non comprende la lingua utilizzata. Anzi, a ben vedere, tale norma consente di definire con maggiore sicurezza l'ambito applicativo della garanzia linguistica in ragione del riferimento esplicito, operato dalla Convenzione, al fanciullo "sospettato" e non solo accusato

⁽³²⁾ Approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la L. del 27 maggio 1991, n. 176. Rappresenta il risultato di un'opera di aggiornamento e approfondimento dei diritti che spettano al "fanciullo" – ai sensi dell'art. 1: "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile" – e trattandosi di "Convenzione" gli Stati che hanno ratificato questo patto internazionale sono giuridicamente vincolati alle norme contenute in esso. Ecco spiegato perché sono previste opportune forme di controllo sull'attuazione dei principi contenuti nella Convenzione da parte degli Stati che l'hanno ratificata. I punti di forza della Convenzione rispetto alle precedenti mappe dei diritti del fanciullo sono proprio questi: maggior specificazione dei diritti dei bambini e cogenza normativa.

⁽³³⁾ Sul tema v. L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in AA.VV., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, Bologna, 2013, 450.

di un reato, nonché dell'operatività del ricorso all'interprete quando il fanciullo non comprende o non parla "la lingua utilizzata" in luogo di quella "impiegata nell'udienza". Ciò parrebbe comportare il superamento delle difficoltà sorte nell'ambito dell'esaminata disciplina per i soggetti maggiorenni - e risolte, come accennato, solo su base giurisprudenziale - della inoperatività della tutela linguistica nella fase delle indagini preliminari.

Seppur con qualche differente scelta terminologica emerge con chiarezza, anche nel sistema delle garanzie processuali previste per il minore, il riconoscimento di un diritto all'interprete che deve operare ogni qual volta siano riscontrate carenze linguistiche tali da compromettere una difesa efficace in ragione di un processo equo.

Nell'intento di tracciare il quadro completo delle fonti internazionali che disciplinano la tutela linguistica, non si può fare a meno di evidenziare l'art. 8, § 2, lett. a), della *Convenzione americana sui diritti umani*⁽³⁴⁾, ai sensi del quale accusato ha "diritto ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua del

⁽³⁴⁾ Detta anche Patto di San José è stata firmata il 22 novembre 1969 ed è entrata in vigore il 18 luglio 1978. Al pari della CEDU, costituisce un trattato internazionale *sui generis*. Come ha precisato la Corte interamericana nel suo parere consultivo del 24 settembre 1982, la Convenzione non rappresenta un trattato multilaterale di tipo tradizionale, dal momento che gli Stati, ratificandolo, "si sottomettono ad un ordine legale e per il bene comune assumono delle specifiche obbligazioni non nei confronti degli altri Stati, ma nei confronti degli individui sottoposti alla loro giurisdizione".

tribunale o della corte”. La norma si apprezza innanzitutto per la previsione espressa del diritto di beneficiare dell’assistenza non solo di un interprete ma pure di un traduttore. Tale diritto rileva nella misura in cui l’utilizzo, nel corso di un processo o all’interno di un atto, di una lingua diversa da quella conosciuta dall’accusato, possa ostacolare l’esercizio della sua difesa. Sebbene la Corte interamericana non abbia, ad oggi, mai avuto la possibilità di pronunciarsi su questo aspetto, non manca, nelle opinioni consultive, qualche piccolo riferimento al diritto dell’*“inculpado”* di beneficiare dell’assistenza dell’interprete e del traduttore, nella misura in cui tale diritto consenta di evitare condizioni di disegualianza tra le parti processuali⁽³⁵⁾.

Il diritto all’assistenza linguistica come delineato nelle fonti internazionali esaminate viene affermato pure nella *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*⁽³⁶⁾ che all’art. 48,

⁽³⁵⁾ Per tali considerazioni v. A. DI STASI, *Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale*, Torino, 2012, 177.

⁽³⁶⁾ A tal proposito giova ricordare che il nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come sostituito dal Trattato di Lisbona - sottoscritto il 13 dicembre 2007 (*G.U.C.E.* n. C 306 del 17 dicembre 2007) e ratificato in Italia con la L. del 2 agosto 2008, n. 130 (*G.U.* 8 agosto 2008, n. 185, s. o. n. 188) - ha attribuito valore giuridico ai diritti, alle libertà ed ai principi sanciti nella cd. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 - ratificata dall’Italia con la L. dell’11 maggio 2002, n. 102 -, equiparandola ai Trattati. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il Trattato di Lisbona sono stati ripubblicati in *G.U.U.E.* del 30 marzo 2010, n. C 83. Il testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per approfondimenti v., tra gli altri, L. DANIELE, *La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d’insieme*, in *Dir. Un. eur.*, n. 3, 2009, 645-652; M. TROGU, *Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e processo penale*, in *Dir. pen. proc.*,

comma 2, assicura ad ogni imputato “il rispetto dei diritti della difesa”. Tale disposizione che, *prima facie*, sembra non riferirsi al diritto all’assistenza linguistica, in realtà, come si evince dalle Spiegazioni alla Carta³⁷, corrisponde al § 3 dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali³⁸. Pertanto, la formula riassuntiva

n. 2, 2012, 241-250; A. DI STASI, *Rispetto dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia: a proposito del Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali*, in *I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del Diritto internazionale ed europeo*, a cura di L. Panella, Torino, 2013, 327-360; A. DI STASI, *Spazio europeo e diritti di giustizia. Il capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione giurisprudenziale*, Padova, 2014. Giova pure segnalare che recentemente, il 30 gennaio 2014, l’Agenzia europea dei diritti fondamentali ha divulgato un breve documento sull’attuazione dei diritti fondamentali nella costruzione del futuro spazio europeo di giustizia e affari interni. Un punto, ad avviso dell’Agenzia, è fondamentale per garantire la corretta attuazione dei diritti: la diffusione delle prassi e della giurisprudenza degli Stati membri che sempre di più si avvalgono della Carta dei diritti fondamentali. Atto che - precisa l’Agenzia - le Istituzioni UE devono attuare nell’adozione degli atti vincolanti.

⁽³⁷⁾ Le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pubblicate in *G.U.U.E.* n. C 303 del 14 dicembre 2007, sono state elaborate, nella versione iniziale, sotto l’autorità del *praesidium* della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali, poi, sono state aggiornate sotto la responsabilità del *praesidium* della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta - in particolare agli artt. 51 e 52 - e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé *status* di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta. A questo proposito giova ricordare quanto precisato dall’art. 52, § 7, della Carta: «i giudici dell’Unione e degli stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta». Per approfondimenti v. A. DI STASI, *Brevi osservazioni intorno alle “spiegazioni” alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, in C. ZANGHÌ-L. PANELLA (a cura di), *Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità*, Torino, 2010, 425 ss.

⁽³⁸⁾ Sul punto occorre rammentare che l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cui l’art. 6 TUE rinvia espressamente, prevede che laddove la stessa contenga diritti corrispondenti a quelli

“rispetto dei diritti della difesa” va rapportata alla più ampia elencazione degli specifici diritti dell'accusato compiuta dalla Convenzione all'art. 6, § 3, lett. *a*) ed *e*). E merita di essere ribadito che la lett. *e*) riconosce espressamente il diritto all'interprete per l'accusato che non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

Dal quadro fin qui delineato, è possibile trarre alcuni spunti di riflessione. Da un lato, la consapevolezza che il riconoscimento ed il rafforzamento delle garanzie che devono presiedere il processo penale passa da un articolato sistema di propositi e programmi di varia natura e calibratura, quali trattati, convenzioni ed altri documenti che sottolineano come non si possa parlare di diritti dell'uomo e delle relative aspettative se non nell'ambito di un ordinamento positivo che li pone, li definisce, li organizza e li garantisce. Dall'altro, risulta altrettanto

garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, restando salva la possibilità che il diritto dell'Unione possa prevedere una tutela maggiore. Di conseguenza, tutti quei diritti previsti dalla Convenzione che trovano un “corrispondente” all'interno della Carta devono essere intesi, dopo il Trattato di Lisbona, come tutelati anche a livello europeo quali diritti sanciti da un vero e proprio Trattato dell'Unione. Pertanto, le previsioni della Carta e della Convenzione non rappresentano più principi di diritto da ricavarsi in via interpretativa, ma diventano diritto positivo cogente, la cui violazione, da parte delle istituzioni comunitarie, determina l'invalidità dei relativi atti e, se del caso, la responsabilità dell'Unione mentre, da parte degli Stati, può determinare la procedura d'inadempimento dinanzi alla Corte di Giustizia, laddove la violazione dei valori di cui all'art. 2 del TUE può determinare la più grave procedura prevista dall'art. 7 del medesimo trattato della sospensione dello Stato. In questi termini e per approfondimenti v. A. GAITO, *L'adattamento del diritto interno alle fonti europee*, in AA. VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, 37 ss.

chiaro che il diritto all'interprete, così come sancito dalle Carte internazionali dalle quali origina, costituisce un diritto fondamentale della persona, una garanzia imprescindibile, sia in sede di indagini che in sede processuale, in quanto strettamente funzionale, in primo luogo, ad una conoscenza a sua volta finalizzata ad un consapevole esercizio del diritto di difesa in condizioni di eguaglianza, e poi perché connessa a quella più generale del processo equo, essendo palese che non sarebbe agevole pensare di poter concretamente beneficiare delle altre garanzie in cui questo si articola in mancanza della comprensione, tramite quell'opera di mediazione comunicativa che l'interprete è chiamato ad esplicare, dei più rilevanti atti processuali, ed in particolare di quelli che supportano l'accusa⁽³⁹⁾. In questo senso il diritto in questione rappresenta uno sviluppo del diritto di difesa nonché del più generale diritto ad un equo processo.

Tuttavia, le indicazioni provenienti dalla prassi degli ordinamenti nazionali non sono confortanti: quasi mai si procede all'interpretazione e applicazione delle norme sovranazionali in un ambito, come quello del diritto all'assistenza linguistica, nel

⁽³⁹⁾ Per tali riflessioni sia consentito rinviare a I. IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione I, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in AA.VV., «*Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 320.

quale alle tensioni del processo penale si sommano quelle proprie dell'incontro tra lingue e culture diverse⁽⁴⁰⁾.

Pertanto, né l'adesione alle fonti sovranazionali né tantomeno la sottoposizione al controllo delle Corti hanno rappresentato garanzia sufficiente di una corretta applicazione delle tutele previste⁽⁴¹⁾.

⁽⁴⁰⁾ Così S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., 67.

⁽⁴¹⁾ In questi termini M. PEDRAZZI, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione*, in *Scritti in onore di Ugo Draetta*, a cura di N. Parisi- M. Fumagalli Meraviglia- A. Santini- D. Rinoldi, Napoli, 2011, 520.

CAPITOLO II

LA CONSACRAZIONE DELLA GARANZIA LINGUISTICA NELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. L'esigenza di definire un catalogo comune di garanzie procedurali per attuare la cooperazione giudiziaria in materia penale e facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie – 2. L'inquadramento del diritto all'interprete tra "le norme minime" riconosciute all'interno dello "spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia" – 3. Verso l'adozione di un atto sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

1. L'esigenza di definire un catalogo comune di garanzie procedurali per attuare la cooperazione giudiziaria in materia penale e facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.

Nel contesto dell'Unione europea il tema del diritto all'interprete - e più in generale dei diritti della persona nel procedimento penale - emerge in stretta connessione con le dinamiche della cooperazione giudiziaria nello stesso settore.

Non si può fare a meno di evidenziare, infatti, che a seguito dello sviluppo della cooperazione giudiziaria in

ambito penale⁽⁴²⁾ e dell'adozione del principio del mutuo riconoscimento nello stesso ambito, l'assenza di norme

⁽⁴²⁾ Nel ripercorrere brevemente le tappe salienti dell'integrazione giuridica europea in materia penale, rileva, anzitutto, che le Istituzioni europee si vedono assegnare una competenza in materia di cooperazione giudiziaria penale solamente a seguito dell'entrata in vigore, nel 1993, del *Trattato sull'Unione europea* (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, pubblicato in *G.U.C.E.* n. C 191 del 29 luglio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, introdotto nell'ordinamento interno con la L. del 3 dicembre 1993, n. 454) istitutivo del c.d. "terzo pilastro" riguardante la "cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni" (titolo VI, artt. K-K9). Col Trattato di Maastricht, la cooperazione giudiziaria penale diviene una "questione di interesse comune" (punto n. 10 del Preambolo del TUE). Tuttavia, nei primi anni di operatività del Trattato sull'Unione europea, tale cooperazione non consegue, di fatto, grandi risultati. Una svolta importante si ha col *Trattato di Amsterdam* (sottoscritto nella capitale olandese il 2 ottobre 1997, pubblicato in *G.U.C.E.* n. C 340 del 10 novembre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, introdotto nell'ordinamento interno con l. 16 giugno 1998, n. 209), che opera una sostanziale riscrittura del terzo pilastro – da ora denominato di "cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale" – sia sul piano contenutistico, sia su quello programmatico, prevedendo tra i nuovi obiettivi dell'Unione europea il raggiungimento di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (art. 3 del nuovo Trattato sull'Unione) per permettere alle persone di spostarsi liberamente all'interno dell'Unione europea e di godere, in questo contesto spaziale, del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, di beneficiare di condizioni di legalità e sicurezza, facendo affidamento su regimi giuridici uniformi o armonizzati, ed ancora di accedere alla giustizia per ottenere, in qualunque Stato membro dell'Unione una adeguata tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. Si tratta, indubbiamente, di un progetto ambizioso, considerata la diversità dei sistemi penali e giudiziari dei Paesi membri, che si ritiene di poter attuare con la costruzione dello "spazio giudiziario europeo" lungo due fondamentali direttrici di marcia consistenti nel rafforzamento e nella semplificazione delle procedure di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e, ove necessario, nell'armonizzazione delle normative penali, sostanziali e processuali, dei vari ordinamenti nazionali (artt. 29 e 31 TUE). Per approfondimenti cfr. M. L. TUFANO, *La cooperazione giudiziaria penale e gli sviluppi del "terzo pilastro" del Trattato sull'Unione europea*, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, n. 2, 2001, 1030-1050; A. TIZZANO, *Il Trattato di Amsterdam*, Padova, 1998, 57; R. ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *AA.VV., Il trattato di Amsterdam*, Milano, 1999; P. BILANCIA, *Lo spazio di libertà,*

vincolanti dell'Unione in materia di diritti procedurali è apparsa come una grave lacuna in seno allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia"⁽⁴³⁾.

In altre parole, lo sviluppo della cooperazione giudiziaria tende a incrementare i poteri repressivi delle autorità inquirenti e giudiziarie in un campo in cui la posizione dell'individuo soffre già delle difficoltà dovute all'intervento nel procedimento di organi di diversi Stati membri. Appare, pertanto, evidente la necessità che questi più incisivi poteri e gli effetti negativi dell'intervento di autorità di più Stati

sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2004, 345 ss.; M. CHIAVARIO, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 974.

⁽⁴³⁾ Giova rammentare che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è "il risultato di un notevole sforzo di mediazione tra gli Stati sostenitori dell'ampliamento del modello di integrazione comunitaria, oltre l'ambito economico, macroeconomico e monetario, a settori tipicamente "politici" quali la sicurezza interna, e gli Stati strenui sostenitori delle garanzie statali e della preservazione delle rispettive sovranità e così favorevoli al modello della cooperazione intergovernativa. Ne è derivata una costruzione giuridica tra le più articolate dell'intero sistema comunitario, frutto del "compromesso tra l'esigenza della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna e quella della tutela della protezione dei diritti umani fondamentali e dei principi dello Stato di diritto" Testualmente, e per ulteriori approfondimenti v. U. LEANZA, *La creazione di uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di E. Rozo Açuna, Padova, 2004, 1 ss; cfr. pure A. DI STASI, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e cooperazione giudiziaria in materia penale: il rispetto dei diritti fondamentali e della diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. *Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 3 ss. nonché A. DI STASI, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (Cooperazione giudiziaria in materia penale)*, in *Digesto del processo penale on line*, Torino, 2012, 1-27.

membri siano bilanciati attraverso la previsione di adeguate garanzie procedurali⁽⁴⁴⁾.

Analoga esigenza nasce dal recepimento del principio del mutuo riconoscimento che caratterizza la cooperazione giudiziaria penale: la forte facilitazione che, sul presupposto della reciproca fiducia, tale principio realizza rispetto alle tradizionali procedure cooperative, sebbene sia di per sé neutra, rischia di produrre effetti sbilanciati in senso repressivo e contrari all'equità del processo⁽⁴⁵⁾, laddove di fatto non si possa contare sul rispetto di uno *standard* adeguato di garanzie individuali da parte delle rispettive autorità inquirenti o giudiziarie.

Non a caso, già nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere⁽⁴⁶⁾ e poi nel Programma di misure per l'attuazione

⁽⁴⁴⁾ Per tali considerazioni cfr. T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea*, in AA. VV., *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, 119.

⁽⁴⁵⁾ A tale proposito giova segnalare che la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul "Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale" del 26 luglio 2000 - COM (2000) 495 def. - sottolinea che "è necessario garantire che il trattamento degli indagati e i diritti della difesa non siano pregiudicati dall'applicazione del principio del riconoscimento reciproco e che, anzi, le garanzie siano rafforzate". Infatti, "l'applicazione del mutuo riconoscimento può comportare il rischio di esportare la procedura penale che offre le minori garanzie, ovvero quella più repressiva, con conseguente pericolo per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

⁽⁴⁶⁾ Svoltosi nei giorni 15 e 16 ottobre 1999, è consistito nella sessione straordinaria del Consiglio europeo consacrata al tema della realizzazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". V., in particolare § 37 delle Conclusioni. Per approfondimenti cfr. L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, in *Cass. pen.*, 2000, 1114-1131.

del principio del mutuo riconoscimento⁽⁴⁷⁾, si avvertiva la necessità di rafforzare i diritti procedurali della persona in modo che essi non solo non soffrissero dell'applicazione di tale principio ma risultassero meglio tutelati.

Puntare ad applicare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie significa promuovere anche l'armonizzazione delle legislazioni penali. Si tratta, infatti, di due fondamentali prospettive dischiuse verso il medesimo orizzonte, rappresentato dallo spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁽⁴⁸⁾.

La funzione delle misure di armonizzazione è quella di sostenere ed accompagnare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie⁽⁴⁹⁾, consolidando quella "fiducia reciproca" da parte di ciascuno Stato nella qualità del sistema penale e giudiziario degli altri Stati senza la quale il mutuo riconoscimento sarebbe difficilmente praticabile.

Pertanto, il rafforzamento della *confiance mutuelle*, presupposto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali è strumentale al progressivo ravvicinamento fra i

⁽⁴⁷⁾ Adottato dal Consiglio in data 29 novembre 2000 e pubblicato in *G.U.C.E.* n. C 012 del 15 gennaio 2001.

⁽⁴⁸⁾ Di questo avviso è G. DARAIO, *Le rogatorie internazionali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VI, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 719.

⁽⁴⁹⁾ In questi termini G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, *Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, in *Cass. pen.*, 2004, 3074.

sistemi penali e giudiziari dei Paesi membri dell'Unione europea, specie con riguardo all'individuazione di principi comuni sul piano processuale”⁽⁵⁰⁾.

In questa prospettiva durante il Consiglio europeo di Lisbona⁽⁵¹⁾ viene approvato il *nuovo Trattato di riforma dell'Unione europea*⁽⁵²⁾ il quale stabilisce *expressis verbis* che la cooperazione tra Stati è basata sul principio del mutuo riconoscimento e include il ravvicinamento delle legislazioni (art. 82, § 1, TFUE).

Inoltre, nella misura necessaria a facilitare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento e la cooperazione giudiziaria e di polizia, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono stabilire, con procedura legislativa ordinaria, “norme minime” in tema di ammissibilità reciproca delle prove tra gli

⁽⁵⁰⁾ In tal senso M. CHIAVARIO, *Giustizia: il mandato di cattura europeo mette a nudo le contraddizioni italiane*, in *Guida dir.*, n. 49, 2001, 11. Sul nesso di strumentalità fra ravvicinamento delle normative nazionali e riconoscimento reciproco delle decisioni v. G. MELILLO, *Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2006, 272.

⁽⁵¹⁾ Tenutosi il 18 e il 19 ottobre 1997.

⁽⁵²⁾ Sottoscritto dai capi di Stato e di Governo dei 27 Stati UE, nella capitale portoghese, il 13 dicembre 2007, pubblicato in *G.U.C.E.* n. C 306 del 17 dicembre 2007, ratificato in Italia con la L. del 2 agosto 2008, n. 130 (*G.U.* n. 185 dell'8 agosto 2008, s. o. n. 188), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) ed il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ribattezzato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per approfondimenti v. R. BARATTA, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, n. 1, 2008, 21 ss.; AA.VV., *Incontro di studio: “Il nuovo Trattato europeo”*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, n. 2, 2008, 617 ss.; V. MUSACCHIO, *Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in *Riv. pen.*, 2008, 471 ss.; AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.

Stati, di diritti della persona nella procedura penale, di diritti delle vittime della criminalità, nonché di altri elementi specifici della procedura penale individuati dal Consiglio con decisione adottata all'unanimità, previa approvazione del Parlamento. Il tutto, tenendo conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e con la possibilità, per i singoli Stati, di mantenere o introdurre un più alto livello di protezione dei diritti individuali (art. 82, § 2, TFUE).

Nella previsione da ultimo delineata, risiede la grande novità del Trattato di Lisbona: per la prima volta in un Trattato dell'Unione europea compare un riferimento alla persona sottoposta a procedimento penale ed all'ammissibilità delle prove. Non appare azzardato ipotizzare che questa disposizione, sebbene strumentale all'affermazione del principio del reciproco riconoscimento, possa un giorno costituire il fondamento di uno "statuto europeo dell'imputato" o, addirittura, di un "modello processuale" europeo⁽⁵³⁾.

Dalle diverse indicazioni appare evidente il proposito dell'Unione europea: assicurare uno *standard* minimo comune di diritti procedurali nei procedimenti penali transnazionali o che, comunque, comportano l'intervento degli organi giudiziari di più Stati. E in tale contesto per *standard* minimo comune non si

⁽⁵³⁾ In questi termini M. TROGU, *Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e processo penale*, cit., 243-244.

intende un livello di per sé poco elevato bensì un livello adeguato, al di sotto del quale non è consentito scendere⁽⁵⁴⁾.

2. L'inquadramento del diritto all'interprete tra "le norme minime" riconosciute all'interno dello "spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia".

Nonostante fosse ben chiaro che la creazione di uno "spazio giudiziario europeo" si fonda sul rafforzamento e sulla semplificazione delle procedure di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e, ove necessario, sull'armonizzazione delle normative penali, sostanziali e processuali, dei vari ordinamenti nazionali degli Stati e che questo secondo obiettivo comporta la progressiva adozione di misure per la fissazione di "norme minime", la volontà di elaborare un insieme di garanzie minime comuni da assicurare ai soggetti sottoposti a procedimento penale nell'area europea si palesa soltanto nell'anno 2003. In questo periodo la Commissione europea pubblica il *Libro verde*⁽⁵⁵⁾ in materia di "garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in

⁽⁵⁴⁾ Di questo avviso è T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea*, cit., 120.

⁽⁵⁵⁾ Giova ricordare che i libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea allo scopo di avviare il processo di consultazione su specifici argomenti. Alla pubblicazione del libro verde segue spesso quella del libro bianco in cui le consultazioni si traducono in concrete proposte d'azione. Libri verdi e Libri bianchi rientrano entrambi tra gli atti atipici delle Istituzioni europee, per cui non sono giuridicamente vincolanti.

procedimenti penali sul territorio dell'Unione europea"⁽⁵⁶⁾ con il preciso obiettivo di giungere alla "creazione di norme e di livelli minimi comuni di garanzie procedurali in tutti gli Stati membri nei confronti di indagati, imputati, processati e condannati per reati"⁽⁵⁷⁾ pur lasciando agli stessi Stati gli "strumenti" per rispettare tali livelli minimi.

Tale Libro verde rappresenta la prima tappa verso un "processo penale europeo" nel quale "si realizzi la difficile quadratura del cerchio per cui gli ordinamenti giuridici nazionali nella loro autonomia convergono tuttavia verso un fondante catalogo di principi condivisi"⁽⁵⁸⁾.

Merita di essere sottolineato, il richiamo operato dal Libro verde (§ 1.4) alla Comunicazione della stessa Commissione europea "Verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia"⁽⁵⁹⁾ nella quale si afferma che il risultato che il settore "giustizia" deve perseguire è "l'ambizione di infondere ai cittadini un senso comune della giustizia in tutta l'Unione". In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia "autentico" le regole procedurali devono in

⁽⁵⁶⁾ Pubblicato a Bruxelles il 19 febbraio 2003 [COM(2003)75def.], il Libro verde in tema di "Garanzie procedurali a favore degli indagati e imputati nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea", anzitutto, opera un distinguo tra la sfera dei diritti di libertà, il "diritto ad un corretto trattamento degli elementi di prova" e l'insieme dei diritti di difesa nel processo (notoriamente consacrati nell'art. 6 CEDU, c.d. "equo processo"), poi sceglie di sviluppare soltanto l'ultimo settore rinviando ad altra sede l'approfondimento dei primi due.

⁽⁵⁷⁾ L'obiettivo è stato così precisato nell'Introduzione del Libro verde, cit.

⁽⁵⁸⁾ In questi termini S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., 74.

⁽⁵⁹⁾ Pubblicata il 14 luglio 1998 [COM(1998)459 def.].

linea di massima fornire agli interessati identiche garanzie circa il fatto che verrà loro riservato un trattamento equo indipendentemente dalla nazionalità della giurisdizione investita.

Il dato più significativo del Libro verde attiene al contenuto del “diritto ad un processo equo”. Secondo la Commissione sebbene tutti i diritti che rientrano nella nozione di equo processo sono importanti, “alcuni diritti sono talmente fondamentali che devono essere considerati prioritari” (§ 2.5). In questo elenco di “super-diritti”⁽⁶⁰⁾ processuali vi rientrano il diritto alla consulenza giuridica e all’assistenza giudiziaria, il diritto alla comprensione del capo di accusa e della natura del procedimento, il diritto per coloro che non capiscono la lingua del processo di beneficiare di un servizio di interpretazione e traduzione dei principali documenti.

Inoltre, dal momento che un diritto è effettivo solo se il titolare ne è a conoscenza, per la Commissione è indispensabile una “comunicazione dei diritti” quale “mezzo semplice e poco costoso per garantire che tutti gli indagati siano informati dei loro diritti”.

In conclusione, per la Commissione la funzione del Libro verde sulle “garanzie procedurali” non è quella di elaborare nuovi diritti o controllare il rispetto dei diritti esistenti “in forza della CEDU o di altri strumenti”, bensì di “individuare i diritti esistenti” e “favorirne la visibilità”.

⁽⁶⁰⁾ In questi termini M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 2, 2011, 9.

Per quanto concerne la tutela linguistica, il § 5 del Libro verde prevede “il diritto di farsi assistere da un interprete e/o traduttore competente e qualificato (o giurato) in modo che l'imputato comprenda le accuse formulate contro di lui e di seguire il procedimento”.

In via preliminare, a parere della Commissione “il diritto di poter accedere ad un interprete competente ed alla traduzione dei documenti principali è di fondamentale importanza per l'indagato o imputato al fine di comprendere l'accusa che gli è rivolta” tant'è che tale diritto “è ben consolidato” nel panorama europeo (§ 5.1). La difficoltà non risiede nel definire “l'esistenza” di tale diritto o “nell'accettazione” da parte degli Stati, bensì “nel livello, negli strumenti e, cosa probabilmente più importante, nei costi della sua applicazione” (§ 5.2).

Per quanto concerne il livello di applicazione della tutela linguistica (§ 5.2.1), la Commissione non può fare a meno di ammettere che non esistono dispositivi in grado di stabilire se un indagato o un imputato “non sia in grado di capire o parlare la lingua utilizzata nel procedimento”. Di conseguenza l'inizio della tutela linguistica deve essere stabilito *ad hoc* da quanti entrano in contatto con l'interessato, per cui la responsabilità di assicurare l'equità del procedimento, sotto questo aspetto, compete, in ultima istanza, al giudice del tribunale che deve esaminare la questione “con scrupolo”⁽⁶¹⁾ (§ 5.2.1, lett. a).

⁽⁶¹⁾ In merito il Libro verde richiama la sentenza Corte eur., 19 dicembre 1989, ricorso n. 10964/84, *Brozicek c. Italia*, in *Dir. uomo e lib. fond.*, 2006,

Con riguardo all'interpretazione, la Commissione ritiene che tutti i dibattimenti orali devono essere interpretati e che non è sufficiente prevedere l'interpretazione solo per le domande rivolte direttamente all'imputato il quale deve essere posto in grado di capire tutto quanto viene espresso nel processo (§ 5.2.1, lett. c), per cui "l'assistenza dell'interprete deve essere tale da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi, in particolare potendo presentare al tribunale la propria versione dei fatti"⁽⁶²⁾.

Quanto alle traduzioni di atti scritti il Libro verde afferma che il materiale documentario deve essere tradotto, ma che questo dovere deve essere limitato ai documenti che l'imputato deve capire per poter subire un processo equo (§ 5.2.1, lett. c).

Per quanto riguarda gli strumenti di applicazione della tutela linguistica (§ 5.2.2), è parere della Commissione europea che gli Stati membri devono disporre di un sistema di formazione di interpreti e traduttori specializzati, volto ad assicurare una preparazione nelle materie legali ed una qualifica riconosciuta. A tal'uopo, gli Stati devono dotarsi di un sistema di riconoscimento/certificazione per questi traduttori/interpreti. Inoltre, gli Stati devono adottare un programma di registrazioni a tempo determinato così da costringere gli operatori linguistici a

n. 1, p. 893, 19 dicembre 1989, dove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che spettava alle autorità giudiziarie provare che il ricorrente conosceva sufficientemente la lingua del tribunale e non al ricorrente stesso.

⁽⁶²⁾ In questi termini la sentenza Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit., alla quale il Libro verde opera un rinvio.

tenersi aggiornati ed un Codice “di condotta e buona pratica”, che dovrebbe essere “lo stesso o molto simile” in tutta l’Unione europea⁽⁶³⁾. L’impegno deve essere anche diretto a fornire ad avvocati e giudici una idonea formazione, in modo che essi possano capire meglio il compito dell’interprete e del traduttore. In ultima analisi è richiesta agli Stati l’adozione di un’impostazione interdisciplinare in merito agli strumenti evocati in cui risultano coinvolti anche il Ministero della giustizia o quello dell’interno cui compete l’assunzione di traduttori e interpreti giurati (§ 5.2.2, lett. a).

Merita di essere sottolineato che a parere della Commissione europea, traduttori e interpreti, seppur considerati spesso una categoria unica, devono costituire due categorie professionali distinte: gli interpreti sono necessari nella fase delle indagini di polizia, durante le sedute del tribunale e nei rapporti tra imputato e difesa; i traduttori devono tradurre tutti i documenti procedurali presenti nel fascicolo, oltre che le dichiarazioni dei testimoni rese per iscritto e le prove che devono essere presentate dalle parti (§ 5.2.2, lett. b).

⁽⁶³⁾ La Commissione europea ha anche promosso, in merito, il Programma Grotius col quale ha sostenuto uno studio di durata biennale su come promuovere *standard* equivalenti in materia di interpretazione e traduzione negli Stati membri. I risultati di tale studio (98/GR/131) sono stati pubblicati in un libro dal titolo “Aequitas - Accesso alla giustizia attraverso la lingua e la cultura” che contiene raccomandazioni in ordine alla selezione, alla valutazione ed al riconoscimento di interpreti e traduttori giurati oltre a prevedere un modello di Codice di condotta e buona pratica, assieme ad una proposta di procedure di registrazione e disciplinari, nonché un’analisi di accordi interdisciplinari fra i servizi giuridici e i linguisti.

La conferma dell'attenzione rivolta dal Libro verde alla tutela linguistica si evince anche dalla considerazione effettuata dalla Commissione rispetto alla problematicità di alcune lingue "rare": spetta agli Stati membri impegnarsi per coprire tali lingue, sia assicurandosi di disporre nel loro registro almeno di una copertura minima di tutte le lingue o utilizzando metodi come l'"interpretazione in *relay*" attraverso una lingua più comune, sia adottando criteri meno rigidi nel caso delle lingue rare (§ 5.2.2, lett. *c*).

Da ultimo, in merito ai costi dell'applicazione della tutela linguistica, si ricorda come la Corte di Strasburgo abbia riconosciuto che chiunque non è in grado di capire o parlare la lingua utilizzata nel procedimento ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle relative spese⁽⁶⁴⁾. Successivamente, la Corte ha esteso tale principio anche alla traduzione del "materiale documentario"⁽⁶⁵⁾ per cui, a parere della Commissione "si può dichiarare categoricamente che l'assistenza di traduttori e interpreti giurati durante un procedimento penale deve essere gratuita" (§ 5.2.1, lett. *b*).

Sulla scorta della consultazione compiuta, si è constatato che il costo dell'applicazione della tutela linguistica è una delle ragioni che spingono gli Stati membri a non osservare i loro

⁽⁶⁴⁾ V. sentenza della Corte eur., 28 novembre 1978, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, cit.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. sentenza Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit.

obblighi nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per cui gli Stati devono prevedere dei fondi per assicurare l'assistenza linguistica.

Oltre a ciò, agli interpreti e ai traduttori giurati devono essere offerte retribuzioni competitive in modo da rendere quest'attività professionale più interessante anche per coloro che non solo laureati in lingue, ma che manifestano comunque eccellenti capacità linguistiche. Tali professionisti sarebbero dotati della qualifica di “giuristi-linguisti” (§ 5.2.2, lett. *d*).

L'indagine fin qui svolta consente di rilevare la volontà delle Istituzioni europee di passare dalle petizioni di principio ai fatti concreti nello stabilire degli *standard* minimi comuni di garanzie procedurali in tutto il territorio dell'Unione.

Il risultato del lavoro della Commissione europea ha condotto all'elaborazione della *proposta di decisione-quadro*⁽⁶⁶⁾ “in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea”⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁶⁾ Giova ricordare che, nell'ambito delle fonti del diritto comunitario (ora dell'Unione), la “decisione-quadro” - vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, restando salva la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione - costituiva, prima della riforma di Lisbona, lo strumento per realizzare sia l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sia il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, in relazione a materie (sostanziali o procedurali) non armonizzate. Per espressa previsione pattizia le decisioni quadro non erano produttive di effetti diretti (art. 34, § 2, lett. *b*), TUE pre-Lisbona). Sul punto cfr. E. PISTOIA, *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008, 4355.

⁽⁶⁷⁾ COM(2004)328 def. del 28 aprile 2004.

Come si evince dalla Relazione introduttiva, la proposta intende “rafforzare, in generale, i diritti di tutti gli indagati e imputati” in ragione dell’assunto che “spetta agli Stati membri assicurare che ci si prenda cura dei cittadini dell’Unione europea che si trovino coinvolti in procedimenti penali in uno Stato membro diverso dal loro”.

La *ratio* di tale proposta si rinviene nella necessità che ogni Stato abbia fiducia nel sistema giudiziario degli altri Stati membri. In merito, precisa la Commissione⁽⁶⁸⁾, “il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti gli operatori del procedimento penale considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie e non metteranno in questione la loro competenza giudiziaria ed il rispetto del loro diritto ad un processo equo”.

La proposta di decisione-quadro “in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea” è conforme allo spirito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che nel capo V, dedicato alla giustizia, contempla il diritto ad un processo equo (art. 47) ed il rispetto dei diritti della difesa dell’imputato (art. 48).

Nella proposta, poi, si sottolinea che gli Stati membri hanno già sistemi di garanzia adeguati rispetto alle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

⁽⁶⁸⁾ Cfr. *Introduzione*, § 28, COM(2004)328, cit.

ovvero il diritto alla libertà ed alla sicurezza ed il diritto ad un processo equo, per cui lo scopo della proposta non consiste nel “riprodurre inutilmente le disposizioni della CEDU” bensì nel “promuovere il rispetto sistematico di tali garanzie”, fermo restando che “la conformità con la CEDU non è universale” e che “la maggiore visibilità delle garanzie migliorerebbe la conoscenza dei diritti da parte di tutti gli operatori nei sistemi di giustizia penale, agevolandone il rispetto” (punto n. 10).

È notorio che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano sottoscritto la Convenzione europea, il grado di rispetto di quest’ultima non sia omogeneo, per cui la proposta prospetta una sua più rigorosa applicazione in tutti i Paesi dell’Unione⁽⁶⁹⁾. Del resto la Convenzione non è stata realizzata per sviluppare uno spazio giuridico comune per i diversi Stati aderenti, ma per stabilire delle norme minime applicabili in ognuno dei sistemi legali nazionali.

La proposta individua cinque garanzie minime comuni: l’accesso all’assistenza legale, l’accesso all’interpretazione e alla traduzione, la garanzia, per le persone particolarmente vulnerabili, di ricevere un’attenzione adeguata, il diritto di comunicare con le autorità consolari ed, infine, il diritto alla notifica di una comunicazione scritta contenente i diritti sopra enunciati.

⁽⁶⁹⁾ In questi termini A. CONFALONIERI, *I diritti dell’“accusato”*, cit., 213.

In merito ai diritti elencati la Commissione europea si è preoccupata di precisare che non sono più importanti di altri, rappresentando soltanto i primi nel processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali⁽⁷⁰⁾.

Dalla lettura dell'elenco dei diritti "preferiti"⁽⁷¹⁾ da garantire nel procedimento penale non può sfuggire un segnale assai significativo per la prosecuzione dell'indagine in corso: la conferma del diritto all'interprete tra le garanzie minime procedurali.

La Relazione introduttiva alla proposta *de qua* ha evidenziato che, complesse ed eterogenee ragioni, hanno portato ad un aumento dei flussi migratori e, di conseguenza, anche ad un maggior numero di imputati stranieri⁽⁷²⁾ nei vari Paesi dell'Unione europea. Tale "categoria speciale di imputati", ha diritto ad un livello più elevato di protezione, al fine di garantire la realizzazione concreta del concetto di difesa "ad armi pari", che prevede un giusto equilibrio fra le parti, di fronte al giudice⁽⁷³⁾.

⁽⁷⁰⁾ In tal senso B. NASCIBENE, *Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 4, 2000, 524.

⁽⁷¹⁾ In questi termini A. CONFALONIERI, *I diritti dell' "accusato"*, cit., 300.

⁽⁷²⁾ Giova ricordare che per indagati ed imputati "stranieri", è chiarito nella proposta di decisione-quadro di cui si tratta, si intendono coloro che non sono cittadini del Paese in cui sono arrestati, con una ulteriore suddivisione tra gli stranieri che sono cittadini dell'Unione europea originari di un altro Stato membro, e quelli che sono invece cittadini di Stati terzi. Inoltre, si specifica che, ai fini della proposta in discorso, "non è rilevante in quale categoria rientrino".

⁽⁷³⁾ Cfr. Relazione introduttiva, § 24, COM (2004) 328 def., cit.

In via preliminare è il caso di osservare che nella proposta è previsto il diritto all'assistenza di un interprete "durante tutto il procedimento penale" (art. 6), superando, in linea con la giurisprudenza europea⁽⁷⁴⁾, la previsione contenuta nell'art. 6 della Convenzione europea, che sancisce la garanzia dell'interprete solo con riferimento al tribunale o all'udienza.

Altro dato interessante riguarda l'obbligo di traduzione dei documenti rilevanti e la delega alle autorità competenti dell'onere di stabilire quali documenti fosse necessario tradurre, salva la facoltà per la difesa di chiedere la traduzione di ulteriori documenti (art. 7).

Anche qui la Commissione si armonizza con l'orientamento della Corte di Strasburgo⁽⁷⁵⁾ e va oltre la previsione contenuta sia nella Convenzione (art. 6) che nel Libro verde (§ 5.2.1, lett. c), ove non si prescrive la traduzione scritta di tutte le prove documentali e di tutti gli atti del procedimento ma solo degli atti e documenti che l'accusato deve poter capire per avere un processo equo.

Inoltre, la proposta introduce un profilo nuovo in materia di tutela linguistica: la fedeltà della traduzione e dell'interpretazione (art. 8). Gli Stati membri, dispone la proposta, devono garantire che gli interpreti-traduttori siano in possesso di una preparazione sufficiente ad assicurare la fedeltà dell'interpretazione e

⁽⁷⁴⁾ V. Corte eur., 28 novembre 1978, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, cit.; Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit.; Corte eur., 19 dicembre 1989, *Brozicek c. Italia*, cit.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit.

traduzione⁽⁷⁶⁾, per cui sussiste l'obbligo per gli Stati di garantire interpreti sufficientemente qualificati. A conferma di tale obbligo, la proposta dispone che gli Stati membri devono assicurare l'assistenza di un interprete durante il procedimento e che il controllo della qualità deve essere garantito da una registrazione audio-video (art. 9). Ad ogni modo, di tale registrazione è previsto l'utilizzo solo per verificare la fedeltà dell'interpretazione.

Purtroppo, la prima proposta in materia di armonizzazione delle garanzie processuali nei procedimenti penali si è tradotta in un clamoroso fallimento: dopo anni di trattative, la proposta di decisione-quadro è stata abbandonata per l'impossibilità di raggiungere un consenso unanime all'interno del Consiglio⁽⁷⁷⁾. Gli aspetti problematici sono riconducibili per un verso alla

⁽⁷⁶⁾ A tale scopo, l'art. 8, comma 2, della proposta prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto prevedere, nell'ambito del loro ordinamento, un meccanismo che consentisse la sostituzione dell'interprete e traduttore nel caso di traduzione o interpretazioni infedeli.

⁽⁷⁷⁾ Le delegazioni di alcuni Stati membri dell'Unione europea avevano espresso la loro preoccupazione per l'adozione di un atto dell'Unione finalizzato alla disciplina di diritti già regolati dalla Convenzione europea dei diritti umani. La Presidenza del Consiglio aveva cercato un compromesso che mirava a ridurre ulteriormente il numero e la portata delle garanzie procedurali, concentrandosi solo sugli *standard* minimi, al di sotto dei quali gli Stati membri non potevano andare, ed evitando di specificare nel dettaglio come tali diritti dovessero essere applicati in ogni ordinamento nazionale. A giustificazione di tale scelta normativa, la Presidenza aveva invocato l'esigenza di conformarsi pienamente alle disposizioni della CEDU ed alla giurisprudenza della Corte europea. Si trattava di una conclusione criticabile, dal momento che la Convenzione europea veniva utilizzata per legittimare un livellamento verso il basso dei diritti fondamentali. Così V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Dir. Un. eur.*, 2010, 1047.

naturale tendenza conservatrice degli Stati membri, maldisposti ad apportare modifiche al proprio diritto interno; per altro verso, alle differenze tra le legislazioni nazionali, frutto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali.

Inoltre, le caratteristiche istituzionali e decisionali tipiche del terzo pilastro avevano ulteriormente complicato la situazione. La mancata adozione della proposta di decisione-quadro, oltre a bloccare l'armonizzazione delle garanzie processuali ha rallentato anche l'applicazione del mutuo riconoscimento.

Infatti, l'elaborazione di norme minime comuni a tutela dei singoli comporta la riduzione degli ostacoli al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni penali, che spesso sono individuati dai legislatori nazionali nella violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, in particolare dei diritti della difesa degli indagati/imputati.

3. Verso l'adozione di un atto sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Per far fronte alla definitiva paralisi del processo di adozione di garanzie procedurali applicabili in tutto il territorio dell'Unione, la Commissione europea ha deciso di mutare il proprio approccio, optando per una strategia graduale, consistente nell'adozione progressiva di una serie di misure circoscritte di armonizzazione.

Tale approccio è stato condiviso dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea attraverso la predisposizione di

una “*tabella di marcia*” relativa al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati⁽⁷⁸⁾.

Si tratta di un pacchetto di misure da adottarsi successivamente, “per tappe”⁽⁷⁹⁾ e coincidenti quasi tutte con quelle già previste dalla proposta di decisione-quadro del 2004.

Secondo tale “*roadmap*”, la Commissione deve presentare proposte normative sui seguenti diritti: traduzione ed interpretazione (Misura A), informazioni relative ai diritti e all'accusa (Misura B), consulenza legale ed assistenza legale gratuita (Misura C), comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (Misura D), garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (Misura E). Inoltre, la Commissione è stata invitata a vagliare l'opportunità di presentare il Libro verde sulla detenzione preventiva (Misura F).

Seguendo l'invito del Consiglio, la Commissione europea ha presentato, nel luglio del 2009, una *proposta di decisione-*

⁽⁷⁸⁾ Si tratta della “Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali” n. 11457/09. Cfr. Risoluzione del Consiglio del 30 novembre n. 15434/2009 relativa ad una “Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali” pubblicata in *G.U.U.E.* n. C 295 del 4 dicembre 2009, 1, parte integrante del Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, approvato il 10 e 11 dicembre 2009 dal Consiglio europeo – pubblicato in *G.U.U.E.* n. C. 115 del 4 maggio 2010, 1 – nel quale viene ribadito l'invito alla Commissione a presentare proposte che ne consentano la rapida attuazione.

⁽⁷⁹⁾ Così M. PEDRAZZI, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione*, cit., 522.

quadro⁽⁸⁰⁾ sulla prima tra le misure indicate, il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Non è un caso che si sia deciso di ripartire proprio dal diritto all'assistenza linguistica: per un verso si tratta del diritto pregiudiziale a tutti gli altri, in quanto solo la comprensione degli atti del processo consente di esercitare gli altri diritti; per altro verso, era risultato il meno controverso nelle discussioni sulla proposta di decisione-quadro del 2004 e, pertanto, quello sul quale era più probabile raggiungere un consenso unanime.

Inoltre, non poteva non essere considerato che a fronte dell'incremento della mobilità interna seguita all'allargamento dell'Unione europea e dei crescenti fenomeni migratori, era aumentata in modo esponenziale la richiesta di assistenza linguistica⁽⁸¹⁾.

I punti salienti della decisione-quadro sono i seguenti: il diritto all'assistenza linguistica deve essere estesa anche ai rapporti tra l'indagato/imputato ed il suo difensore; una particolare assistenza deve essere fornita agli indagati con difficoltà uditive o di linguaggio; gli Stati membri devono assicurare la gratuità dell'assistenza linguistica anche in caso di condanna; gli Stati membri devono prevedere appositi corsi di formazione per i giudici, gli avvocati ed il personale giudiziario

⁽⁸⁰⁾ COM(338)2009 def. dell'8 luglio 2009.

⁽⁸¹⁾ In questi termini M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in AA. VV., *Processo penale, lingua e unione europea*, a cura di F. Ruggeri- T. Rafaraci- G. Di Paolo- S. Marcolini- R. Belfiore, Padova 2013, 229.

al fine di assicurare la qualità dell'interpretazione e della traduzione; gli Stati membri devono assicurare che sia compiuto ogni ragionevole sforzo per accertare se l'indagato comprende la lingua del procedimento penale, risolvendo la questione sull'identificazione del soggetto - autorità procedente/indagato - onerato della dimostrazione della conoscenza o meno della lingua del procedimento da parte dell'indagato; gli Stati membri devono assicurare la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione; per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri devono assicurare la traduzione di tutti i documenti fondamentali per l'indagato o imputato che non comprende la lingua usata nel procedimento. In merito a quest'ultimo punto, la decisione-quadro prevede che spetta alle autorità competenti di decidere caso per caso quali sono i documenti fondamentali da tradurre. In ogni caso devono essere tradotti l'ordine di carcerazione, l'atto contenente i capi d'imputazione, la sentenza, il mandato di arresto europeo quando il destinatario di tale provvedimento non comprende la lingua di redazione del mandato stesso. La traduzione di altri documenti può essere ottenuta dietro richiesta motivata ed anche in questo caso gli Stati membri devono assicurare la possibilità di riesaminare la decisione che nega la traduzione dei documenti indicati.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è determinata una modifica di rilievo in relazione all'indagine che ci occupa: il TFUE prevede espressamente la competenza

dell'Unione a stabilire norme minime, deliberando mediante direttive e secondo la procedura legislativa ordinaria in determinati settori, tra i quali i diritti della persona nel procedimento penale (art. 82, § 2, lett. *b*). Ciò ha comportato la necessità che l'atto in corso di approvazione dovesse essere riproposto nella nuova cornice normativa.

Nel marzo del 2010, la Commissione ha proposto il testo di una *direttiva*⁽⁸²⁾ che sostanzialmente ingloba il contenuto della precedente decisione-quadro.

Contestualmente, peraltro, nello stesso mese di marzo 2010, un gruppo di Stati membri, ha presentato un'iniziativa di direttiva con lo stesso oggetto⁽⁸³⁾, più dettagliata e con alcune divergenze rispetto al testo della Commissione.

Merita di essere sottolineata la presenza di una doppia proposta, quale espressione della volontà di ciascun titolare del diritto di iniziativa legislativa, di far valere la propria visione in merito ad un tema così delicato, come la tutela linguistica, in una

⁽⁸²⁾ COM(2010)82 def. del 9 marzo 2010.

⁽⁸³⁾ Si tratta dell'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in *G.U.U.E.* n. C 69 del 18 marzo 2010.

sorta di “competizione” a possibile vantaggio del livello di garanzie offerte⁽⁸⁴⁾.

A seguito dell’esame di entrambi i progetti, il Parlamento europeo ha utilizzato come testo base quello risultante dall’iniziativa degli Stati membri e, dopo averlo modificato in diversi punti, ha adottato la sua posizione nel giugno del 2010.

Successivamente, il Consiglio ha recepito la posizione del Parlamento ed approvato, nell’ottobre del 2010, la *direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*⁽⁸⁵⁾.

Tale atto rappresenta, anzitutto, il primo esempio di norma adottata nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale secondo la c.d. procedura legislativa ordinaria, introdotta dal Trattato di Lisbona⁽⁸⁶⁾, ed il Parlamento europeo - chiamato per

⁽⁸⁴⁾ In questi termini V. BAZZOCCHI, *L’armonizzazione delle garanzie processuali nell’Unione europea: la direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 1049.

⁽⁸⁵⁾ Si tratta della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 pubblicata in *G.U.U.E.* n. L 280 del 26 ottobre 2010 ed entrata in vigore il 15 novembre 2010. Il termine per il recepimento a livello nazionale è fissato al 27 ottobre 2013. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate per conformarsi ad essa, con possibilità, in caso di inerzia, di essere sottoposti a procedura di infrazione che, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, potrebbe concludersi con la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico dello Stato che ometta tale comunicazione. Entro un anno dalla scadenza del termine di recepimento, ovvero entro il 27 ottobre 2014, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di “avanzamento e sulle modalità della trasposizione e, anche alla luce della prassi applicativa delle garanzie prescritte dalla direttiva, potrà formulare proposte legislative che potrebbero essere finalizzate a migliorare il grado di tutela da esso offerto (cfr. *considerando* n. 29).

⁽⁸⁶⁾ In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la procedura di codecisione è diventata la procedura legislativa ordinaria dell’Unione

la prima volta a svolgere il ruolo di co-legislatore in materia di cooperazione giudiziaria penale - ha dimostrato di esercitare al meglio i nuovi poteri attribuitigli dalla riforma di Lisbona, facendosi promotore dei diritti fondamentali.

Quel che più conta, è che tale atto rappresenta il primo passo dell'Unione europea verso l'armonizzazione delle garanzie procedurali in ambito penalistico⁽⁸⁷⁾, la prima “norma minima comune” diretta a garantire il diritto di difesa in vista di un processo davvero “equo”⁽⁸⁸⁾.

europea (art. 294 TFUE). Tale procedura conferisce al Parlamento europeo, il rappresentante dei cittadini dell'Unione, la facoltà di adottare gli atti, d'intesa con il Consiglio. Esso diventa co-legislatore, ad armi pari con il Consiglio, fatta eccezione per i casi previsti dai trattati in cui si applicano le procedure di consultazione e di approvazione.

⁽⁸⁷⁾ Per approfondimenti v., tra gli altri, V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Orizzonti del Diritto Pubblico*, Maggioli, 2013, 159-180.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. T. RAFARACI, *The Right of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings*, Springer, 2013, 331-343.

CAPITOLO III

IL RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA NELLA DIRETTIVA 2010/64/UE.

SOMMARIO: 1. Finalità, presupposto e ambito di applicazione della direttiva – 2. Il contenuto del diritto all'interpretazione e alla traduzione – 3. I meccanismi volti ad assicurare un'assistenza linguistica “effettiva” – 4. L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva in attesa del suo recepimento – 5. Lo “stato dell'arte” del recepimento negli Stati membri.

1. Finalità, presupposto e ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio “sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali” rappresenta la prima “norma minima comune” per realizzare uno spazio giudiziario europeo⁽⁸⁹⁾ “autentico”, nel

⁽⁸⁹⁾ Appare interessante rammentare che il progetto di “spazio giudiziario europeo” finalizzato ad infondere ai cittadini un senso comune di giustizia in tutto il territorio comunitario e, corrispondente, quindi, all'insieme dei territori degli Stati membri, fu lanciato per la prima volta nel 1976 dal Presidente francese Valery Giscard d'Estaing. Per approfondimenti v., tra gli altri, AA. VV., *Verso uno spazio giudiziario europeo*, Milano, 1997; L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, cit., 1114-1131; U. LEANZA, *La creazione di uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, cit., 1 ss.; G. DI PAOLO, “*Il processo penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”

quale le regole procedurali possano fornire agli interessati identiche garanzie circa il fatto che verrà loro riservato un trattamento equo, indipendentemente dalla nazionalità della giurisdizione investita.

Per la prima volta, dopo aver agito sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei, l'Unione ha adottato uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato.

Lo scopo dichiarato dalla direttiva è quello di facilitare l'applicazione “nella pratica” del diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - per garantire il loro diritto ad un processo equo (*considerando* n. 14). Si è già avuto modo di sottolineare che solo l'effettiva comprensione della lingua del procedimento penale e la possibilità di esprimersi nella propria lingua madre, debitamente “traslate” dall'interprete, garantiscono una piena ed effettiva partecipazione al procedimento e, quindi, il pieno ed effettivo esercizio dei diritti della difesa e l'equità del procedimento⁽⁹⁰⁾.

dell'UE tra cooperazione giudiziaria e orizzonti sovranazionali”, in *Cass. pen.*, n.11, 2009, 4488-4497.

⁽⁹⁰⁾ Così C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 94.

Il diritto ad un processo equo e i diritti della difesa sono già sanciti, come altrove precisato⁽⁹¹⁾, dagli artt. 47 e 48, § 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'art. 6 CEDU e di tali disposizioni, con riguardo specifico al diritto che regola, la direttiva costituisce una sorta di attuazione e specificazione, se non addirittura di coerente e ulteriore sviluppo (*considerando* n. 7), in considerazione del fatto che, sino ad oggi, sebbene tutti gli Stati membri siano vincolati a tali disposizioni, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza non ha assicurato “un grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri” (*considerando* n. 5 e *considerando* n. 6) né l'applicazione nella pratica del diritto in esame.

Pertanto, le norme minime stabilite dalla direttiva, pur non escludendo una tutela più ampia, che anzi si auspica, puntano proprio a garantire che il livello della tutela assicurato in ciascuno Stato membro non sia mai inferiore a quello stabilito dalla CEDU o dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU o della Corte di giustizia dell'UE (*considerando* n. 32).

A tal fine, proprio per evitare che la direttiva possa generare effetti paradossalmente riduttivi di *standard* di tutela eventualmente più elevati già esistenti e, comunque, degli *standard* della CEDU, l'art. 8 stabilisce una regola di “non regressione”, cioè un preciso canone ermeneutico che vale per

⁽⁹¹⁾ Il riferimento è al cap. I, § 1 e 3.

tutte le disposizioni della direttiva⁽⁹²⁾, secondo il quale nessuna delle previsioni “può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla CEDU o dalla Carta dei diritti dell’UE”, come pure “da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato”.

Inoltre, la direttiva dichiara di voler assicurare al diritto all’assistenza linguistica due connotati precisi: l’adeguatezza e la gratuità (*considerando* n. 12).

Con riguardo al primo connotato, è sancito il principio secondo il quale la qualità della prestazione va considerata come una precondizione necessaria per tutelare l’equità del procedimento. A tal fine, si prevedono anzitutto delle garanzie di natura istituzionale: recependo il modello adottato in diversi Paesi europei⁽⁹³⁾, la direttiva richiede agli Stati membri di istituire uno o più registri di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati (art. 5, § 2). La professionalizzazione dell’interprete, che postula la fissazione di requisiti di iscrizione al registro, nonché la sottoposizione a codici di condotta, dovrebbe garantire la preparazione dell’operatore e la sua neutralità. Sul piano processuale, la direttiva prescrive di introdurre dei rimedi che

⁽⁹²⁾ In questi termini T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell’Unione europea*, cit., 124.

⁽⁹³⁾ Si tratta dell’Austria, della Repubblica Ceca, della Danimarca, della Polonia, dell’Olanda.

consentono all'imputato di contestare la qualità dell'interpretazione e della traduzione (artt. 2, § 5 e 3, § 5).

Per quanto concerne il secondo connotato, la gratuità, l'art. 4 della direttiva specifica che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri a prescindere dall'esito del procedimento.

La questione dell'onere economico del servizio interpretazionale è stata affrontata, come altrove rammentato⁽⁹⁴⁾, dalla Corte di Strasburgo, la quale ha accolto una posizione molto rigorosa: la garanzia linguistica dovrebbe essere estesa a tutti gli imputati, indipendentemente dalle loro disponibilità finanziarie (piano soggettivo) e a prescindere dall'esito del processo (piano oggettivo). In realtà, la Corte si è soffermata in termini espressi solo su questo secondo profilo chiarendo che l'accollo delle spese dell'interpretazione al condannato contrasterebbe con la *ratio* dell'art. 6, § 3, lett. e), CEDU in quanto, per un verso, si lascerebbe inalterata quella differenza tra l'accusato alloglotto e quello non alloglotto che la norma vuole evitare; per altro verso, si rischierebbe di pregiudicare l'effettività della garanzia, in quanto il mero timore di ripercussioni finanziarie potrebbe influenzare la scelta dell'imputato⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹⁴⁾ Il riferimento al cap. I, § 2.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. Corte eur., 28 novembre 1978, ricorsi n. 6210/73, n. 6877/75 e n. 7132/75, *Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania*, cit., § 42 nonché Corte eur., 19 dicembre 1989, ricorso n. 9783/82, *Kamasinski c. Austria*, cit., § 86.

Merita di essere segnalato che è stato autorevolmente rilevato che questa interpretazione rigorosa, soprattutto per quanto concerne il profilo soggettivo, potrebbe creare problemi in ragione della crescita esponenziale della richiesta di assistenza linguistica, conseguente all'incremento dei processi nei confronti di imputati allogliotti. Essa condurrebbe inesorabilmente ad un onere insostenibile per l'Erario e quindi alla dequalificazione del servizio⁽⁹⁶⁾.

In considerazione di tale preoccupazione e del rilievo secondo cui l'art. 4 della direttiva contiene solo il *caveat* di natura oggettiva, si potrebbe essere indotti a credere che il legislatore eurounitario abbia lasciato aperto qualche spiraglio per un ripensamento dell'estensione della garanzia sul piano soggettivo. In altri termini, occorre domandarsi se la direttiva contempra un margine per un'opzione che assimili l'assistenza linguistica gratuita al *legal aid*, subordinando la gratuità del servizio alle condizioni economiche dell'imputato⁽⁹⁷⁾. E la questione è particolarmente rilevante nella prospettiva italiana atteso che l'art. 111, comma 3, Cost. non contiene un riferimento esplicito alla gratuità del servizio di interpretazione. E che non si tratti di una dimenticanza bensì di una scelta consapevole legata

⁽⁹⁶⁾ Il riferimento è a M. CHIAVARIO, *Commento all'art. 6 C.e.d.u.*, in S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., 245.

⁽⁹⁷⁾ In questi termini M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 233.

probabilmente alle preoccupazioni di sostenibilità finanziaria⁽⁹⁸⁾ è dimostrato dalla circostanza che tutti i progetti di legge costituzionale contemplavano la specificazione della gratuità.

Nell'ottica della direttiva, la risposta all'interrogativo appare negativa: è omesso il carattere universale dell'assistenza gratuita perché esso è scontato nella coscienza giuridica europea. A motivare la tutela linguistica disposta dal giudice non vi è un interesse privato riconducibile all'imputato ma un duplice interesse di natura pubblica⁽⁹⁹⁾: l'interesse che l'imputato alloglotto possa effettivamente comprendere l'accusa che gli viene contestata e che possa realmente contribuire alla dialettica processuale.

Peraltro, si potrebbe obiettare che anche la difesa tecnica presenta indubbi profili pubblicistici, eppure nessuno ha mai messo in discussione l'accollo ai privati delle spese della difesa tecnica. Del resto, si è autorevolmente paventato un parallelismo tra difensore ed interprete: pure l'avvocato opera una mediazione linguistica tra linguaggio giuridico e lingua comune a favore di un soggetto privato⁽¹⁰⁰⁾.

Tuttavia, per quanto sottile, il parallelismo appare fuorviante. In primo luogo, l'assistenza linguistica si colloca a

⁽⁹⁸⁾ Così M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Roma, 2001, 14. Di diversa opinione è P. FERRUA, *Il "giusto processo"*, III ed., Bologna, 2012, 126, il quale esclude che la mancanza possa avere il significato di intenzionale deviazione dalla scelta pattizia.

⁽⁹⁹⁾ Di questo avviso è M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 234.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, 1946, 163.

monte di quella tecnica in quanto garantisce la stessa capacità processuale dell'imputato. Si tratta di un "super-diritto"⁽¹⁰¹⁾ che sta alla base di tutti i diritti processuali: in assenza di un'intermediazione linguistica l'imputato alloglotto parteciperebbe al processo solo in senso fisico, quasi alla stregua di uno spettatore sordo e muto⁽¹⁰²⁾.

In secondo luogo, l'assistenza tecnica non si esaurisce nella mera intermediazione linguistica e si risolve nell'ausilio di un organo tecnico chiamato ad agire nell'interesse dell'imputato⁽¹⁰³⁾. Invece, l'assistenza linguistica postula la presenza di un organo tecnico neutrale, tenuto ad operare per soddisfare l'interesse pubblico, prima che privato, a che l'imputato possa partecipare coscientemente alla dialettica processuale⁽¹⁰⁴⁾.

Pertanto, sono tali aspetti fortemente pubblicistici del diritto a giustificare il carattere universale della gratuità dell'assistenza linguistica. Questi vengono ribaditi dalla direttiva e sono alla base della irrinunciabilità del diritto in questione. Il legislatore

⁽¹⁰¹⁾ L'espressione è di M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. e giust.*, cit., 9.

⁽¹⁰²⁾ V. Cass., sez. V, 12 marzo 1997, p.m. in c. T.A., in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 1502-1503, con nota di G. MARANDO, *Il diritto all'interprete nell'evoluzione giurisprudenziale*. Per l'accostamento dell'imputato alloglotto, "sordo alla nostra lingua", all'imputato sordomuto cfr. G. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 438.

⁽¹⁰³⁾ Cfr., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, R. E. KOSTORIS., *La rappresentanza dell'imputato*, Milano, 1986, 236 ss.

⁽¹⁰⁴⁾ In questi termini M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 235.

europeo, laddove ha voluto riconoscere la possibilità di rinuncia, ossia per la facoltà di ottenere la traduzione, lo ha fatto espressamente e ha circondato l'atto di garanzie (artt. 3, § 8 e 7). Ciò significa che il diritto all'assistenza linguistica nella sua versione minima, la facoltà di interpretazione, è irrinunciabile. Il che appare pienamente ragionevole: si può rinunciare consapevolmente a tutti i diritti processuali ma non a quel "meta-diritto" che garantisce la piena consapevolezza della rinuncia.

Per l'operatività del diritto all'assistenza linguistica, in vista del perseguimento delle finalità descritte, è necessario che si verifichi in concreto un *deficit* di comprensione da parte dell'indagato o dell'imputato in merito a ciò che sta accadendo nella dinamica procedimentale ove è coinvolto.

Il presupposto è rappresentato dalla circostanza che l'utilizzo della lingua del procedimento penale esclude del tutto l'interessato dai circuiti informativi e, quindi, da un'effettiva partecipazione che renda fruibile l'esercizio dei propri diritti, in quanto la persona "non parla o non comprende" la lingua utilizzata.

In particolare, va sottolineato come la direttiva faccia rinvio a tale disgiuntiva nella sola ipotesi del ricorso all'interpretazione (art. 2, comma 1), mentre per la traduzione richieda solo che la persona non comprenda la lingua (art. 3, comma 1). Ciò significa che l'intervento dell'esperto linguistico, per mezzo del quale si rendono percepibili all'interessato le informazioni in ordine agli sviluppi procedimentali, trova maggiore spazio di operatività in

sede di interpretazione orale di quanto accade rispetto, piuttosto, al ricorso alla traduzione dell'atto scritto. È sufficiente che la persona tutelata non sappia “parlare” la lingua del procedimento, pur se riesca a “comprendere” ovvero a capire quanto stia avvenendo⁽¹⁰⁵⁾.

Per quanto concerne l'ambito applicativo della direttiva *de qua*, merita di essere evidenziato, prima di ogni altra cosa, che nell'articolato non si ritrovano specificazioni relative alla nazionalità dei beneficiari della tutela linguistica, che possono essere, quindi, sia cittadini dell'Unione europea che cittadini dei Paesi terzi, seguendo, così, l'impostazione della proposta di decisione-quadro del 2004.

La direttiva individua solo la qualifica che i destinatari del diritto all'assistenza linguistica devono assumere per poterne beneficiare, disponendo che, tale diritto, “si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato” (art. 1, § 2) nonché alle persone destinatarie di un mandato d'arresto europeo (artt. 1, § 1; 2, § 7; 3, § 6).

Analogamente, nella direttiva non si rintracciano indicazioni relative al carattere necessariamente transfrontaliero del

⁽¹⁰⁵⁾ Per tali riflessioni cfr. L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 346-347.

procedimento penale, anche se si può sostenere che il carattere transnazionale sia sempre riscontrabile, attesa l'estraneità del beneficiario del diritto rispetto all'ordinamento in cui il procedimento si svolge⁽¹⁰⁶⁾.

Proseguendo nel delineare l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva in discorso, merita di essere sottolineato che, seppur la stessa individua nelle persone indagate o imputate i possibili beneficiari dell'assistenza linguistica, il coordinamento con altre fonti sovranazionali impone di estenderne l'operatività ad altri soggetti coinvolti nella vicenda procedimentale. Infatti, l'art. 4 della direttiva 2012/29/UE⁽¹⁰⁷⁾ - che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - ha esteso alla vittima il diritto all'assistenza linguistica. Pertanto, la predisposizione nelle legislazioni nazionali di garanzie *ad hoc* a favore dell'indagato e dell'imputato, in attuazione della direttiva 2010/64 necessariamente implica che le stesse garanzie siano fornite anche ai soggetti che nella qualità di persone offese o di danneggiati, abbiano titolo a prendere parte al procedimento penale, sia in vista dell'accertamento del fatto, sia per il riconoscimento dei loro diritti⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ Per tali considerazioni v. C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 98.

⁽¹⁰⁷⁾ Del 25 ottobre 2012, pubblicata in *G.U.U.E.* n. L 315 il 14 novembre 2012.

⁽¹⁰⁸⁾ Così L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e

Per quanto concerne l'ambito di applicazione oggettivo della direttiva in questione, si segnala che la tutela linguistica copre tutto il procedimento penale - compresa la fase delle indagini - e trova, altresì, attuazione nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. Con riguardo a quest'ultima previsione giova notare che l'art. 11, § 2, della decisione-quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁽¹⁰⁹⁾ già stabilisce che “il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete”, ma quanto alle modalità di tale assistenza rinvia alle legislazioni degli Stati membri, stabilendo che essa debba avvenire “conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione”. Pertanto, la direttiva in esame armonizza anche sotto tale profilo le normative nazionali “completando” la previsione di cui al citato art. 11 della decisione-quadro del 2002.

Inoltre, laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale, ma tuttavia impugnabile dinanzi a quest'ultima, la direttiva trova applicazione solo in sede di impugnazione (art. 1, § 3).

procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, cit., 350.

⁽¹⁰⁹⁾ Si tratta della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, pubblicata in *G.U.C.E.* n. L 190 il 18 luglio 2002.

Dopo aver acquisito che la tutela linguistica opera nel corso dell'intero procedimento penale, è legittimo chiedersi se oltre al procedimento di cognizione sia incluso anche quello di esecuzione, che vede come protagonista il “condannato”. Ebbene, risulterebbe davvero irragionevole precludere il ricorso all'assistenza linguistica nell'ambito della giurisdizione esecutiva, atteso che è la stessa direttiva a prevedere il riconoscimento del diritto in materia di irrogazione delle pene e di esaurimento delle istanze in corso⁽¹¹⁰⁾ (art. 1, § 2).

Peraltro, non si può fare a meno di osservare che tra i soggetti coinvolti nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo rientra, a pieno titolo, anche il condannato, ove con tale specifico provvedimento si chieda la consegna della persona nei cui confronti deve eseguirsi una condanna⁽¹¹¹⁾.

Infine, sempre restando in tema di ambito di applicazione della direttiva, va chiarito che il diritto all'interpretazione e alla traduzione lascia impregiudicato il diritto all'assistenza dell'avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così come il diritto di accesso dell'indagato o imputato ai relativi documenti (art. 1, § 4).

⁽¹¹⁰⁾ Di questo avviso T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea*, cit., 126.

⁽¹¹¹⁾ In questi termini L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 349.

2. Il contenuto del diritto all'interpretazione e alla traduzione.

Passando ora ad analizzare il contenuto specifico del diritto in discorso, in via di premessa occorre evidenziare che, seppur nell'articolato della direttiva sono disciplinate separatamente le due forme in cui si estrinseca il diritto all'assistenza linguistica - l'interpretazione (art. 2) e la traduzione (art. 3) - il diritto è da considerarsi "unitario": l'interpretazione realizza il diritto all'assistenza linguistica nella comunicazione orale, la traduzione, invece, concretizza il diritto all'assistenza linguistica nella comunicazione scritta. La conferma si ricava dal *considerando* n. 17, ove la direttiva dichiara di voler assicurare "un'assistenza linguistica adeguata e gratuita".

Ciò premesso, per quanto concerne l'interpretazione che, come la traduzione, deve essere "fornita nella lingua madre o in qualsiasi altra lingua che gli indagati o gli imputati parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento" (*considerando* n. 22), l'art. 2 dispone che il primo *step* degli Stati consiste nel predisporre procedure ed adottare meccanismi idonei ad appurare che i destinatari del diritto abbiano bisogno dell'assistente linguistico (art. 2, § 4). Tale previsione, interpretata alla luce del *considerando* n. 21, inverte quello che finora è stato un principio chiaro in materia, ovvero che deve essere l'imputato/indagato a rendere nota la sua ignoranza della lingua ufficiale del procedimento penale, non potendosi

presumere ciò in virtù della nazionalità estera dello stesso⁽¹¹²⁾. Spetta, dunque, alle autorità competenti dello Stato membro il compito di accertarsi dell'eventuale ignoranza dell'imputato della lingua del procedimento, ponendo soltanto come una delle possibilità quella di effettuare l'accertamento interrogando l'interessato. E, laddove se ne riscontri la necessità, conformemente alla giurisprudenza di Strasburgo, la direttiva stabilisce che l'assistenza dell'interpretazione deve essere fornita “senza indugio” dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, ed in tutte le udienze, comprese quelle preliminari (art. 2, §1). Si tratta di un'evoluzione rispetto alla proposta di decisione-quadro del 2004 che volutamente aveva evitato di prevedere l'assistenza di un interprete in tutte le occasioni in cui l'indagato era chiamato a rispondere alle domande della polizia, poiché alcuni Stati temevano che ciò comportasse un eccessivo aumento delle spese di giustizia⁽¹¹³⁾.

Merita di essere segnalato che l'esplicito riferimento all'esigenza temporale espressa mediante la formulazione “senza indugio” conferma che il diritto all'interprete deve essere assicurato fin dai primi momenti dell'indagine, potendosi tollerare soltanto un ritardo ragionevole date le circostanze

⁽¹¹²⁾ Per tale riflessione v. G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloggiato alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 2424.

⁽¹¹³⁾ Così V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit. 1055.

(*considerando* n. 18). Quindi, pure in relazione al compimento di attività di indagine c.d. “a sorpresa” occorrerà verificare caso per caso se sussistono le condizioni per assicurare subito la presenza dell’interprete in favore dell’indagato alloglotto che subisce l’atto investigativo, tenuto conto anche della circostanza che trattasi di atti che normalmente contengono il riferimento, sia pure sommario, ad un’imputazione, ed una motivazione, in relazione alla stessa, delle ragioni che rendono necessario il compimento dell’atto di indagine⁽¹¹⁴⁾).

Tuttavia, nell’articolato della direttiva il mancato rispetto del termine entro il quale assicurare l’esercizio della funzione interpretativa non è sanzionato e l’omissione di tale previsione comporta inevitabilmente effetti negativi sull’esercizio del diritto di difesa⁽¹¹⁵⁾).

Innovando, invece, rispetto alla CEDU, la direttiva riconosce l’assistenza interpretativa pure nelle comunicazioni tra l’indagato/imputato e il proprio avvocato (art. 2, § 2). Lo scopo perseguito si desume dalla lettura della parte motiva: se la *ratio* dell’assistenza linguistica è quella di consentire agli imputati alloglotti di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare

⁽¹¹⁴⁾ In tal senso G. BIONDI, *La tutela processuale dell’imputato alloglotto alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, cit., p. 2424.

⁽¹¹⁵⁾ Per tale riflessione cfr. L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un’assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., p. 352.

l'equità del procedimento" (*considerando* n. 17), allora essa va riconosciuta anche nelle comunicazioni tra imputati e difensori, in quanto gli imputati devono "poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa direttamente correlati a un atto processuale" (*considerando* n. 19). Tuttavia, l'esercizio di tale diritto è subordinato ad una duplice condizione: da un lato la garanzia viene circoscritta alle ipotesi nelle quali l'assistenza è necessaria "al fine di tutelare l'equità del procedimento"; dall'altro, viene limitata a quelle sole comunicazioni "direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale" (art. 2, § 2).

Merita di essere rilevato che mentre la necessità di un rapporto strumentale tra colloquio difensivo e atto procedimentale si spiega nell'ottica di evitare eventuali abusi e impieghi dilatori, più problematica appare la prima condizione: il richiamo alla tutela dell'equità potrebbe apparire superfluo, in quanto il legislatore ha già identificato gli atti ai quali si dovrebbe estendere la garanzia. Una soluzione ermeneutica alternativa sarebbe quella di leggere il richiamo all'equità come riferito alla situazione soggettiva dell'imputato. In tal caso, l'ordinamento dovrebbe garantire una tutela linguistica gratuita esclusivamente quando il prevenuto non abbia i mezzi per retribuire un interprete di fiducia che gli consenta di dialogare

con il difensore: soltanto in queste evenienze l'assistenza risulterebbe davvero necessaria per salvaguardare l'equità del processo. Tale opzione ermeneutica potrebbe risultare suggestiva, non solo perché permetterebbe di circoscrivere l'impatto economico della direttiva, ma anche perché consentirebbe di superare l'apparente irragionevolezza della norma che dilata l'assistenza linguistica gratuita alla sfera della difesa tecnica. Si potrebbe pensare che, nel momento in cui si entra nell'ambito dei colloqui preparatori della strategia difensiva, dovrebbero valere regole analoghe a quelle che operano in relazione al difensore e ai consulenti di parte: vanno retribuiti dall'interessato, a meno che questi non sia privo di mezzi economici. A ben vedere, però, la soluzione appare capziosa, alla luce del dettato letterale dell'art. 4 della direttiva, che sancisce in termini assoluti la gratuità; ma, soprattutto, risulta contraria al fondamento del diritto all'assistenza linguistica ovvero l'esigenza di prevenire un trattamento discriminatorio tra l'imputato alloglotto e l'imputato che comprende e parla la lingua ufficiale del processo. E giova rammentare che la lingua non può mai costituire un ostacolo al godimento dei diritti processuali riconosciuti dall'art. 6 CEDU (art. 14 CEDU). Dunque, se l'assistenza linguistica va concepita come un superdiritto volto a garantire la stessa capacità processuale dell'imputato, esso dovrebbe teoricamente estendersi a tutti gli atti connessi al processo cui partecipa l'imputato: siccome ciò non è possibile, occorre individuare un criterio ragionevole per

circoscriverla. Per la direttiva, tale non è quello che fa leva sulla natura dell'interlocutore o sul luogo del colloquio, ma quello che si fonda sulla rilevanza della comunicazione sotto il profilo dell'esercizio dei diritti processuali. E questa dipende dall'importanza dell'atto processuale: il richiamo alla necessità dell'assistenza "al fine di tutelare l'equità del procedimento" va inteso, pertanto, come invito al legislatore a circoscrivere la garanzia della tutela linguistica alla preparazione di quei soli atti processuali che rivestono carattere fondamentale. In definitiva, occorre prendere atto che neanche in ordine ai colloqui con la difesa la direttiva consente di ridurre l'assistenza linguistica gratuita alla dimensione del *legal aid*⁽¹¹⁶⁾.

Un obbligo di appropriata assistenza linguistica sussiste anche per le persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio (art. 2, § 3). In tal caso, le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale nonché le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza intraprendono le azioni necessarie affinché costoro possano esercitare effettivamente i diritti previsti dalla direttiva.

Per completare il quadro sulle modalità di attuazione dell'interpretazione nella direttiva in esame rileva pure la possibilità di ricorrere alle nuove tecnologie di comunicazione - quali la videoconferenza, internet o anche il telefono - sempre

⁽¹¹⁶⁾ Per tali considerazioni cfr. M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 237 ss.

che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per assicurare l'equità del procedimento (art. 2, § 6).

Come accennato in via di premessa, l'assistenza linguistica si realizza anche nella forma della traduzione dei documenti scritti, che deve avvenire in tempi ragionevoli⁽¹¹⁷⁾ e con riguardo ai soli atti che risultano “fondamentali” per garantire l'esercizio del diritto di difesa e per tutelare l'equità del procedimento (art. 3, § 1).

In linea con la finalità che ha ispirato il rafforzamento dell'assistenza linguistica nel procedimento penale, anche nell'ipotesi della traduzione dell'atto l'apporto dell'esperto è diretto a garantire la partecipazione informata dell'indagato e dell'imputato nel corso del procedimento, in modo da essere posto nelle condizioni ottimali per esercitare il suo pieno diritto di difesa.

Alcuni documenti sono espressamente qualificati come fondamentali dall'art. 3, § 2: si tratta innanzitutto delle decisioni “che privano una persona della libertà personale”, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, § 2 CEDU (diritto ad essere informata al più presto ed in una lingua comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico), anche in relazione al successivo § 4 (diritto ad un ricorso per il controllo giurisdizionale sulla legalità della detenzione). Il secondo documento fondamentale è costituito dagli “atti contenenti i capi

⁽¹¹⁷⁾ Anche rispetto alla traduzione sembra poter trovare applicazione il *considerando* n. 18, cit.

d'imputazione" mentre il terzo è la sentenza. Con riferimento a quest'ultimo atto merita di essere segnalato che la direttiva opera un chiarimento significativo rispetto a quanto desumibile dalla giurisprudenza di Strasburgo: essa precisa che, per non discriminare l'imputato alloglotto e consentirgli di poter fruire di un processo equo, è necessario assicurare sempre la traduzione del provvedimento conclusivo del processo. Ciò risulta indispensabile per consentire all'imputato alloglotto di esercitare il diritto ad un doppio grado di giurisdizione contemplato dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU⁽¹¹⁸⁾.

Ai tre atti indicati si aggiunge, per espressa previsione della direttiva, il mandato d'arresto europeo, che va sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto o tradotto in una lingua non comprensibile all'interessato (art. 3, § 6).

In ogni altro caso, invece, la qualità di documento fondamentale dovrà essere stabilita dalle autorità competenti, alle quali l'indagato o imputato, o il suo difensore devono avere facoltà di presentare a tal fine una richiesta motivata (art. 3, § 3).

La strumentalità che è posta alla base del ricorso alla traduzione per la conoscenza di tutti quegli atti funzionale al concreto esercizio del diritto di difesa giustifica un'ulteriore modalità selettiva. Pur se l'atto rientra tra i documenti c.d. fondamentali non ne consegue, automaticamente, la traduzione

⁽¹¹⁸⁾ In tal senso, la *Relazione alla Proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, COM (2009) 338 def., 7.

globale, essendo esclusa per quelle parti che “non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico” (art. 3, § 4). La soluzione è condivisibile a condizione che lo “stralcio” determinante il contenuto da tradurre sia il risultato di un contraddittorio tra l’organo procedente e il difensore dell’assistito al fine di evitare che scelte provenienti dall’autorità incidano sull’esercizio del diritto di difesa⁽¹¹⁹⁾.

Ciò posto, si osserva, come il ricorso all’assistenza del traduttore, rispetto all’intervento dell’interprete, che opera diffusamente per tutti gli atti del procedimento, compresi gli interventi di polizia, ha un ambito di operatività più limitato: esso, infatti, non arriva al punto di esigere la traduzione scritta di tutte le prove documentali e di tutti gli atti del procedimento, bensì solo di quelli che permettono all’accusato di conoscere di che cosa lo si accusa e di difendersi, ovvero di quelli il cui senso egli deve conoscere per avere un giusto processo⁽¹²⁰⁾.

La direttiva prevede, altresì, la facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale, con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non

⁽¹¹⁹⁾ In questi termini L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un’assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 353.

⁽¹²⁰⁾ Per tali riflessioni v. A. IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all’interpretazione nei procedimenti penali*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 346.

pregiudichi l'equità del procedimento (art. 3, § 7) e a condizione che se ne dia atto nel verbale (art. 7).

Una specifica previsione è, poi, contemplata dalla direttiva con riguardo alla sola traduzione⁽¹²¹⁾, ovvero la possibilità di rinunciare a siffatta facoltà a condizione, però, che l'interessato abbia beneficiato di una previa consulenza legale o sia venuto in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che quest'ultima sia inequivocabile, volontaria (art. 3, § 8) e verbalizzata (art. 7).

In altre parole, la parte deve risultare perfettamente consapevole degli effetti provocati dalla propria manifestazione di volontà, in quanto è stata debitamente informata in via preliminare. Seppur corredata da specifiche garanzie, si segnala che tale ultima previsione desta qualche perplessità sul piano applicativo, in quanto sembra destinata a non trovare spazio. Infatti, nel caso in cui la rinuncia alla traduzione si riferisse agli atti irrilevanti in ordine alla conoscenza degli addebiti, la stessa risulterebbe inutile, atteso che proprio per gli atti irrilevanti è già escluso, in via preliminare, il ricorso alla traduzione; analogamente, nel caso in cui la rinuncia operasse con riferimento ai documenti fondamentali, non se ne comprenderebbe l'opportunità, atteso che precluderebbe

⁽¹²¹⁾ “La previsione espressa della rinunciabilità del solo diritto alla traduzione potrebbe indurre a concludere - sulla base di una lettura a contrario - nel senso dell'indisponibilità del diritto all'interpretazione”. In questi termini M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, cit., 12.

l'attuazione della garanzia per la quale è stato previsto il ricorso alla traduzione⁽¹²²⁾.

3. I meccanismi volti ad assicurare un'assistenza linguistica "effettiva".

La conferma della determinazione con la quale il legislatore europeo intende assicurare un'assistenza linguistica effettiva nei singoli ordinamenti degli Stati membri si ricava dalla previsione che consente al beneficiario "il diritto di impugnare"⁽¹²³⁾ la decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione e, nel caso in cui siano state fornite, contestarne la "qualità"⁽¹²⁴⁾ (artt. 2 e 3, § 5). Non c'è dubbio che un'assistenza linguistica efficace, in termini di risultati, si consegue solo se ci si preoccupa di prevedere meccanismi che garantiscano l'esercizio della relativa funzione e consentano di controllarne l'esito.

Inoltre, al fine di assicurare un servizio di interpretazione e traduzione adeguato ed un accesso efficiente a tale servizio, la

⁽¹²²⁾ Così L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 354.

⁽¹²³⁾ Con riguardo al diritto di impugnare merita attenzione il *considerando* n. 25 nel quale è specificato che esso "non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe pregiudicare i termini applicabili all'esecuzione di un mandato di arresto europeo".

⁽¹²⁴⁾ E' il caso di sottolineare che l'accertata insufficienza della qualità del servizio di interpretazione fornito può condurre alla sostituzione dell'interprete (v. *considerando* n. 26).

direttiva impone l'istituzione di registri di interpreti e traduttori "indipendenti e debitamente qualificati", da porre a disposizione sia degli avvocati che delle autorità competenti (art. 5, § 2). A questo proposito giova segnalare che il *forum* di riflessione della Commissione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti, chiamato a riunirsi dalla Direzione generale dell'Interpretazione, il 6 marzo 2009 ha elaborato una relazione sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione. In tale sede ha formulato pure raccomandazioni relative alle modalità per migliorare il ricorso ad interpreti competenti e qualificati nei procedimenti penali ed ha previsto un piano di studi in interpretazione giuridica e un sistema di accreditamento, certificazione e registrazione per gli interpreti legali. Inoltre, la Direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DGT) ha lanciato l'iniziativa del *Master* europeo in traduzione (EMT⁽¹²⁵⁾):

⁽¹²⁵⁾ Giova segnalare che la rete EMT riunisce programmi universitari che forniscono una formazione di alta qualità a livello di *master* destinata ai traduttori. La rete intende promuovere il marchio EMT e incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra i programmi partecipanti. Si tratta di un *label* di qualità che può essere conferito a programmi d'istruzione superiore che soddisfino determinati *standard* qualitativi. Tutte le università dell'UE che offrono *master* di traduzione e che desiderano adottare gli *standard* EMT possono, pertanto, chiedere di aderire alla rete EMT. Novantatré università dell'UE e dei Paesi vicini hanno presentato le loro candidature che sono state, quindi, valutate da un gruppo di esperti universitari nel campo della traduzione sulla base di criteri qualitativi. Trentaquattro programmi di sedici Stati membri sono stati selezionati e sono divenuti membri della rete EMT per un periodo iniziale di quattro anni. Il progetto intende migliorare la formazione dei traduttori nell'UE e contribuire a formare traduttori professionisti in grado di rispondere alle esigenze del mercato, a fronte di una crescente domanda di traduttori altamente qualificati in grado di gestire la comunicazione multilingue sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Tutte le università dell'UE che offrono programmi di traduzione a livello di

European Master's in Translation) e, in collaborazione con un gruppo di esperti, ha creato un quadro di riferimento formato da sei competenze per la formazione di traduttori a livello universitario. Nel settembre del 2009 la DGT ha, così, istituito una rete di programmi di traduzione di alto profilo a livello di *master* in tutta l'Unione per perseguire l'eccellenza nella formazione dei traduttori, specie giuridici⁽¹²⁶⁾.

Sempre nell'ottica di assicurare "l'efficacia e l'efficienza" dell'interpretazione e della traduzione, la direttiva dispone che gli Stati richiedano ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un interprete (art. 6).

Al fine di assicurare l'indispensabile trasparenza in ordine all'avvenuto ricorso all'interpretazione come alla traduzione, nonché alla rinuncia a quest'ultima, è richiesto pure che se ne dia atto in sede di redazione del verbale (art. 7).

Da ultimo, a salvaguardia di altri evidenti interessi coinvolti all'interno della vicenda processuale, si impone agli Stati di assicurare che "gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza" (art. 5, § 3).

master e desiderano adottare gli *standard* EMT possono chiedere di aderire alla rete EMT. Per approfondimenti v. http://ec.europa.eu/italia/attualità/primo_piano/istruzione/quartaconferenzaemt_it.htm.

⁽¹²⁶⁾ Per tali riflessioni v. A. IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, cit., 344-345.

Ebbene, nell'intento di tracciare un quadro completo del diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali, previsto dalla direttiva n. 64, appare evidente, al di là della discutibilità di alcune scelte, la volontà del legislatore europeo di rendere davvero "effettivo" tale diritto nei singoli ordinamenti degli Stati membri. Infatti, non si può fare a meno di notare come, sebbene si tratti di norma minima, sotto diversi profili, la direttiva sancisca il diritto in modo chiaro, preciso ed incondizionato. Ora spetta ai legislatori nazionali dare seguito all'impegno profuso in sede europea.

4. L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva in attesa del suo recepimento.

Dopo aver delineato il contenuto della direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si rende necessario comprendere quale efficacia devono attribuirle gli Stati membri nel periodo antecedente al suo recepimento.

La questione merita attenzione in quanto ha una portata che trascende il tema specifico della direttiva sull'assistenza linguistica atteso che, con l'espandersi dell'impiego della direttiva quale strumento di normazione in materia processuale penale, la problematica si riproporrà sempre più spesso in futuro.

In altre parole, fino alla data dell'adeguamento da parte dei singoli Stati membri, l'attuazione della fonte europea è affare esclusivo del legislatore e la giurisprudenza può legittimamente

non prenderla in considerazione o sussiste un obbligo immediato di interpretazione conforme da parte dei giudici nazionali⁽¹²⁷⁾?

Il canone dell'interpretazione conforme alle direttive è stato affermato a partire dalla storica pronuncia *von Colson* secondo la quale "l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato (ora art. 4, § 3 TUE) di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali"⁽¹²⁸⁾.

Successivamente, questo dovere si è consolidato come uno degli "effetti strutturali della norma comunitaria che consente, assieme allo strumento più invasivo dell'efficacia diretta, l'adeguamento del diritto interno ai contenuti e agli obiettivi dell'ordinamento comunitario"⁽¹²⁹⁾.

Tuttavia, nonostante tale evoluzione, risulta ancora insoluta la questione relativa al momento dal quale esso comincia a decorrere. Infatti, ci si chiede se esso sorga già con l'entrata in

⁽¹²⁷⁾ In questi termini M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 4, 2012, 434.

⁽¹²⁸⁾ V. C. giust. CE, 10 aprile 1984, C-14/83, *von Colson*, punto 26.

⁽¹²⁹⁾ Così le Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nel procedimento C-144/04, *Mangold*, punto 117. Con specifico riguardo all'interpretazione conforme in ambito penale, sviluppatasi soprattutto a seguito della nota decisione relativa al caso Pupino, si legga, tra gli altri, F. VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II, a cura di P. Corso-E. Zanetti, 2010, 617 ss.

vigore della direttiva oppure se si debba attendere la scadenza del termine per il recepimento⁽¹³⁰⁾.

La prima tesi è favorita da tre argomentazioni: in primo luogo, la circostanza che la direttiva produce effetti giuridici sin dal momento dell'entrata in vigore è dimostrata dal fatto che da quel giorno sorge in capo agli Stati membri un obbligo di astensione dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (c.d. obbligo di *stand-still*)⁽¹³¹⁾; in secondo luogo, il periodo per l'attuazione della direttiva si giustifica solo in relazione alle difficoltà tecniche dell'attività legislativa e non ha ragione d'essere con riguardo all'attività giurisdizionale⁽¹³²⁾; in terzo luogo, ove già prima dell'emanazione di una direttiva vi siano disposizioni legislative che si avvalgono di clausole generali o di concetti giuridici indeterminati, il giudice nazionale non previene il legislatore, ma si limita "a sfruttare un margine di discrezionalità a lui già riconosciuto dal legislatore nell'ambito di disposizioni nazionali esistenti", esercitando "un compito in tutto e per tutto di sua competenza"⁽¹³³⁾.

⁽¹³⁰⁾ Sul punto cfr., tra gli altri, M. GUIDI, *Sulla questione dell'obbligo di interpretazione conforme di una direttiva rispetto al termine della sua entrata in vigore*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, 409 ss.

⁽¹³¹⁾ Cfr. C. giust. CE, 18 dicembre 1997, C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, punto 45.

⁽¹³²⁾ Così le Conclusioni dell'avvocato generale Kokott nel procedimento C-313/02, *Wippel*, punto 60 nonché le Conclusioni dell'avvocato generale Kokott nel procedimento C-212/04, *Adeneler*, punto 52.

⁽¹³³⁾ Ancora le Conclusioni dell'avvocato generale Kokott nel procedimento C-313/02, *Wippel*, punto 62 nonché le Conclusioni

Invece, contro la sussistenza di un effetto indiretto anticipato, per un verso, si è rilevato che esso porterebbe inesorabilmente il giudice a “precedere le decisioni del legislatore nazionale, dando efficacia alla direttiva prima che quest’ultimo abbia compiuto la scelta del momento e del metodo opportuni per la sua attuazione”⁽¹³⁴⁾; per altro verso, si è sottolineato che l’impiego in via “interinale” dell’interpretazione conforme da parte del giudice nazionale rischierebbe di pregiudicare la certezza del diritto nell’attuazione delle direttive⁽¹³⁵⁾.

Nel 2006, con la sentenza *Adeneler*, la Corte di giustizia ha affrontato per la prima volta la questione in termini espliciti adottando, però, una soluzione compromissoria: infatti, da un lato, ha stabilito che l’obbligo di interpretazione conforme si perfeziona soltanto a partire dalla scadenza del termine di attuazione della direttiva⁽¹³⁶⁾; dall’altro, ha precisato che l’obbligo di *stand-still* si impone anche ai giudici nazionali e che, pertanto, dalla data di entrata in vigore della direttiva, “i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di

dell’avvocato generale Kokott nel procedimento C-212/04, *Adeneler*, punto 53.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C 156/91, *Hansa Fleisch*, punto 24.

⁽¹³⁵⁾ In questi termini M. GUIDI, *Sulla questione dell’obbligo di interpretazione conforme di una direttiva rispetto al termine della sua entrata in vigore*, cit., 426.

⁽¹³⁶⁾ V. C. giust. CE, 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler*, punto 115.

attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva”⁽¹³⁷⁾). Proprio tale puntualizzazione sembra aprire la strada ad una qualche efficacia immediatamente vincolante della direttiva anche per gli organi giudiziari.

Una prima via potrebbe passare per l’affermazione, sostenuta in dottrina prima della sentenza *Adeneler*, secondo cui, nel periodo previsto per l’implementazione, non vi sarebbe un obbligo di interpretazione conforme, ma una mera facoltà per i giudici di leggere le disposizioni interne alla luce della direttiva. In verità, tale soluzione non convince: l’esigenza di garantire la certezza del diritto esclude che si possa affidare alla discrezionalità del singolo giudice la decisione se conformarsi o meno alla fonte europea.

Un itinerario diverso potrebbe essere quello di ritenere che il divieto di vanificare i risultati perseguiti dalla direttiva vada inteso, per gli organi giudiziari, come mero divieto di adottare interpretazioni palesemente contrastanti con le norme e lo spirito della direttiva. In altri termini, dall’entrata in vigore della direttiva, non deriverebbe un obbligo positivo di trarre dalle disposizioni nazionali norme conformi alla direttiva, ma qualcosa di meno, ossia un obbligo negativo di desumere dalle situazioni nazionali norme contrarie alle disposizioni della direttiva. Insomma: non un obbligo di interpretazione conforme ma un divieto di interpretazione difforme.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. C. giust. CE, 4 luglio 2006, C-212/04, cit., punto 123.

Tuttavia, per quanto suggestiva, la tesi rischia di risolversi in un gioco di parole. La verità è che l'unica efficacia interinale che la direttiva può avere nei confronti degli organi giudiziari è quella che si traduce nella nascita di un dovere di interpretazione conforme che la sentenza *Adeneler* non ha risolto in modo definitivo. Il traguardo è stato raggiunto solo recentemente grazie al sostegno di altre pronunce con le quali la Corte di giustizia ha riconosciuto la legittimazione ad invocare l'attuazione delle disposizioni delle direttive che appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise contro lo Stato che si sia astenuto dal recepire una direttiva entro i termini previsti⁽¹³⁸⁾.

Pertanto, le norme di fonte europea possono esplicitare, attraverso i meccanismi della disapplicazione e dell'interpretazione conforme, un effetto di neutralizzazione di una norma incriminatrice nazionale o della sanzione penale da essa prevista, allorché le stesse incidano, comprimendola, su una posizione giuridica soggettiva tutelata dal diritto dell'Unione⁽¹³⁹⁾.

Se questo è il panorama europeo, nel contesto italiano, vanno segnalate due decisioni della Cassazione civile che hanno espressamente sancito l'obbligo per i giudici nazionali di fornire interpretazioni conformi alle norme incondizionate e a contenuto

⁽¹³⁸⁾ Il riferimento è a C. giust. UE, 28 aprile 2011, C-61/2011, *El Dridi* nonché a C. giust. UE, 6 dicembre 2011, C-329/2011, *Achughbabian*.

⁽¹³⁹⁾ In questi termini G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2012, 46.

preciso delle direttive, anche in pendenza del termine per il recepimento⁽¹⁴⁰⁾.

Questa soluzione appare condivisibile atteso che un argomento decisivo a sostegno del dovere di orientare immediatamente l'interpretazione al testo e allo scopo perseguito dalla direttiva si può desumere dal principio generale di leale cooperazione sancito dall'art. 4, § 3 TUE. In forza di tale canone gli Stati membri sono tenuti ad adottare "ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni dell'Unione"⁽¹⁴¹⁾. In passato, tale dovere è venuto in rilievo al fine di garantire "l'effettività del sistema giuridico dell'Unione e con questo la piena efficacia dei diritti attribuiti ai singoli da norme dell'Unione"⁽¹⁴²⁾. In particolare, merita di essere rammentato che proprio richiamando tale canone e il principio di effettività del diritto comunitario, la Corte di giustizia ha riconosciuto rilevanza sul piano ermeneutico alle

⁽¹⁴⁰⁾ In tal senso, Cass. sez. un. civ., 17 novembre 2008, n. 27310, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Straniero*, n. 134; nonché Cass. sez. un. civ., 16 marzo 2009, n. 6316, in *Foro it.*, 2009, I, 2710, che ha fatto leva sull'obbligo generale di "interpretazione evolutiva e sistematica della legge", in forza del quale il giudice deve "cercare di conciliare il contenuto originario della formula legislativa con la situazione esistente al momento in cui la norma deve essere applicata, così da evitare situazioni di contrasto o, comunque, di disarmonia dell'ordine giuridico".

⁽¹⁴¹⁾ Per approfondimenti sui vincoli degli Stati membri agli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea cfr. E. BARONCINI- S. CAFARO-C. NOVI, *Le relazioni esterne dell'Unione europea*, Torino, 2012, 75 ss.

⁽¹⁴²⁾ In questi termini G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, VI ed., Padova, 2010, 111.

stesse raccomandazioni, ossia ad atti per definizione privi di effetti giuridici vincolanti⁽¹⁴³⁾.

Ebbene, tale ragionamento va senz'altro esteso alle direttive già entrate in vigore, prima che sia scaduto il termine per l'attuazione.

Per quel che riguarda, poi, il tema specifico dell'efficacia della direttiva sull'assistenza linguistica nel periodo antecedente al suo recepimento, l'argomento ha assunto una valenza del tutto peculiare atteso che la direttiva 2010/64/UE è volta espressamente a facilitare l'applicazione nella pratica di un diritto fondamentale, quale quello previsto dall'art. 6, § 3, lett. e) CEDU (*considerando* n. 14). Di un diritto che - come ha riconosciuto la Corte di Strasburgo - consacra in materia processuale il divieto di discriminazione sulla base della lingua enunciato dall'art. 14 CEDU: l'assistenza linguistica consente infatti di prevenire un trattamento discriminatorio tra l'imputato alloglotto e l'imputato che comprende e parla la lingua ufficiale del processo⁽¹⁴⁴⁾.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione penale ha sostenuto l'indirizzo giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di un obbligo di interpretazione conforme alla

⁽¹⁴³⁾ Così, C. giust. CE, 13 dicembre 1989, C-322/88, *Grimaldi*, punto 18. Nel senso che il fondamento di un obbligo anticipato di interpretazione conforme alle direttive dovrebbe essere fondato proprio sul dovere di solidarietà ovvero nel principio di effettività del diritto comunitario, cfr. S. AMADEO, *Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni*, Milano, 2002, 214-229.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. Corte eur., 28 novembre 1978, *Luedicke, Belkacem e Koç*, cit., § 53.

direttiva in materia di assistenza linguistica in capo agli organi giurisdizionali procedenti nel periodo antecedente al suo recepimento⁽¹⁴⁵⁾.

In tale contesto giova segnalare pure l'orientamento che escludeva che dalla direttiva sull'assistenza linguistica potesse ricavarsi un obbligo di interpretazione conforme argomentando che la fissazione del termine per l'adeguamento interno creava una "zona franca"⁽¹⁴⁶⁾ che impegnava esclusivamente il legislatore, liberando il giudice nazionale da obblighi di interpretazioni conformi⁽¹⁴⁷⁾.

Ed allora, sulla scorta di quanto argomentato, si segnala che la giurisprudenza - a partire da quella europea - riconosce un obbligo di interpretazione conforme alle direttive, sebbene ancora non recepite dai legislatori nazionali, per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali.

⁽¹⁴⁵⁾ Così Cass., 2 gennaio 2014, n. 32 in *www.pluris-cedam*; Cass., 12 dicembre 2013, n. 50105, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass., 5 dicembre 2013, n. 48782, in *www.dejure.giuffrè.it*; Corte assise La Spezia, 25 marzo 2013, n. 35183, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass., 12 luglio 2012, n. 5486, in *Cass. pen.*, n. 6, 2013, 2185 con nota di M. GIALUZ, *La Corte di Cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*; Cass., sez. un., 10 maggio 2011, n. 18268, in *Cass. pen.*, n. 12, 2011, 4176.

⁽¹⁴⁶⁾ Testualmente L. KALB, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir. 2010/64/UE*, in *Giur. It.*, n. 3, 2014, 717.

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. Cass., 4 ottobre 2013, n. 40972, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass. pen., sez III, 7 luglio 2011, n. 26703, in *Dir pen e proc.*, n. 4, 2012, 433 ss.

5. Lo “stato dell’arte” del recepimento negli Stati membri.

L’articolo 9 della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali indica il 27 ottobre 2013 come termine per il recepimento della fonte eurounitaria da parte degli Stati membri.

Ebbene, quel termine è arrivato e si apre il periodo dei bilanci che si concluderà nell’ottobre del 2014, quando la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva (art.10). A tale proposito, si segnala che attualmente lo scenario degli ordinamenti nazionali appare eterogeneo: alcuni Paesi (ad esempio il Portogallo) non hanno approvato alcun atto normativo ritenendo che non sia necessaria una specifica riforma della legislazione processuale; altri Stati (ad esempio la Bulgaria) hanno intrapreso un percorso di riforma con la nomina di gruppi di lavoro che hanno sottoposto delle proposte al Governo; in altri Paesi (è il caso della Grecia e della Slovenia) il dibattito a livello parlamentare è in fase conclusiva; infine, vi sono diversi Stati membri che hanno già adottato specifiche misure legislative volte ad attuare la direttiva.

E’ il caso, innanzitutto, della Croazia che, nel maggio del 2013 adottando la legge di modifica del codice di procedura penale (*Zakon o izmjename i dopunama zakona o kaznenom postupku*, N.N. 56/13) ha novellato integralmente l’art. 8 della legge di procedura, al fine di adeguarlo ai principi previsti dalla

direttiva. Con riguardo al diritto all'interpretazione, ha esteso esplicitamente l'assistenza linguistica al rapporto tra l'imputato e il difensore, in modo tale da consentire di preparare la difesa tecnica necessaria ai fini del processo (art. 8, comma 11); sul versante del diritto alla traduzione, ha esteso (individuandoli espressamente) gli atti processuali da tradurre (art. 8, comma 5), ha riconosciuto esplicitamente all'imputato il diritto di richiedere la traduzione di una prova (art. 8, comma 6) e ha disciplinato la rinuncia alla traduzione scritta, prevedendo la previa informazione delle conseguenze e la menzione nel verbale (art. 8, comma 7). Per quel che concerne la qualità dell'assistenza, la novella ha stabilito espressamente che l'opera di traduzione va effettuata da un interprete giudiziario (art. 8, comma 11) e che l'imputato può presentare reclamo in caso di prestazione inadeguata, richiedendo la sostituzione dell'interprete (art. 8, comma 10). Infine, il legislatore ha prescritto che «gli elementi di prova acquisiti in violazione dell'obbligo di assistenza linguistica devono ritenersi come non assunti e quindi inutilizzabili ai fini della decisione» (art. 8, comma 9).

Altro Stato che ha recepito le indicazioni europee in ordine al diritto all'assistenza linguistica è la Francia. L'*iter* di riforma dell'impianto normativo è iniziato il 20 febbraio 2013, con la presentazione del *Projet de Loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France*: una proposta che, con riguardo alla direttiva n.

64/2010, si limita a prevedere l'inserimento di un articolo 803-1-1 nel codice di rito penale, volto a riconoscere espressamente il diritto alla traduzione degli atti indispensabili per la difesa. A seguito di un articolato dibattito, il Parlamento ha approvato la *Loi n° 2013-711 du 5 août 2013*, che interviene in maniera più ampia sulla legislazione francese: anzitutto, il diritto all'assistenza linguistica viene inserito nell'*article préliminaire* del codice di procedura penale – ossia tra i principi fondamentali del processo – in quanto componente essenziale del *droit à un procès équitable* garantito dall'art. 6 CEDU; poi, nel par. III dell'*article préliminaire*, è stata introdotta una norma generale in forza della quale: «*Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code*»; inoltre, il legislatore francese ha innestato nel codice di rito un nuovo art. 803-5, che, da un lato, prescrive all'autorità procedente che sia indubbio sulle competenze linguistiche dell'imputato di verificare che la persona parli e comprenda la lingua francese e, dall'altro, precisa che, in casi eccezionali, può essere effettuata una traduzione orale o un riassunto orale dei

documenti essenziali che devono essere consegnati o notificati all'imputato. Da ultimo, è intervenuto il Ministero della Giustizia con il *Décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction* (entrato in vigore il 29 ottobre 2013), che ha inserito nella *partie réglementaire* del codice di rito penale ben tredici disposizioni (art. D 594 fino a D 594-11), volte (tra l'altro) a individuare analiticamente i colloqui con l'avvocato durante i quali va garantita l'assistenza linguistica (art. D. 594-3), gli atti essenziali che vanno tradotti (art. D. 594-6) e a stabilire i criteri di scelta dell'interprete (art. D. 594-11).

Nell'intento di dar conto degli Stati che hanno già adottato specifiche misure legislative per conformarsi alle indicazioni europee va pure segnalata l'esperienza della Germania che, nel luglio 2013, ha adottato la *Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren*, con la quale ha dato attuazione contestuale a due direttive. Infatti, oltre alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali, il legislatore tedesco ha fatto la scelta – assai ragionevole viste le connessioni tra i due strumenti – di trasporre nell'ordinamento nazionale anche la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali⁽¹⁴⁸⁾, che

⁽¹⁴⁸⁾ Pubblicata in *G.U.U.E* n. L 142 del 1° giugno 2012, 1. Per approfondimenti S. CIAMPI, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27 giugno 2012; ID., *Letter of Rights e Full*

corrisponde alla seconda misura della *roadmap*¹⁴⁹). Per quanto concerne il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il legislatore tedesco ha modificato la legge sull'organizzazione delle corti (*Gerichtsverfassungsgesetz, GVG*, del 9 maggio 1975), introducendo, da un canto, l'obbligo per l'autorità

Disclosure nella direttiva europea sul diritto all'informazione, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2013, 21. Si segnala che il Governo italiano ha recentemente predisposto uno schema di decreto legislativo per il recepimento – ai sensi dell'art. 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea n. 96 del 6 agosto 2013 – della direttiva in questione che è stato trasmesso alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari. Lo schema, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 4 e 8 della direttiva 2012/13/UE, prevede la modifica degli artt. 293 (art. 1 lett. *a*) e 386 (art. 1 lett. *d*) del c.p.p., al fine di introdurre nell'ordinamento interno l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lei spettanti. Al fine di garantire l'informazione sui diritti e renderne effettivo l'esercizio, lo schema di decreto prevede che tale comunicazione sia redatta in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, sia tradotta in una lingua a lui comprensibile. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, lo schema prevede la modifica dell'art. 369-*bis* c.p.p. (art. 1 lett. *c*), al fine di assicurare all'indagato e all'imputato, che non siano in stato di arresto o di fermo, di ricevere prima dell'interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali. Appare evidente che sarebbe opportuno tener conto, nell'attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica nei procedimenti penali, anche delle norme contenute nella citata direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e nella direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (cfr. *infra* cap. 5, § 2). Tutti questi strumenti eurounitari contengono, infatti, norme attinenti all'interpretazione e alla traduzione e sono compresi nell'allegato B della legge di delegazione; pertanto, il Governo italiano risulta delegato all'implementazione anche di tali direttive. L'auspicio è, dunque, nel senso di una trasposizione congiunta pure da parte del legislatore italiano.

¹⁴⁹) Il riferimento è alla Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in *G.U.U.E.*, 4 dicembre 2012, n. C 295, 1. Cfr. *infra* cap. II, § 3.

precedente di informare l'imputato del diritto all'assistenza linguistica in una lingua a lui comprensibile e, dall'altro, l'obbligo di tradurre una serie di atti processuali corrispondenti a quelli contemplati nell'art. 3 della direttiva n. 64. Di particolare interesse appare la previsione esplicita della facoltà di sostituire la traduzione scritta dell'atto processuale con una *sight translation* ove si accerti che anche in tal modo vengono rispettati i diritti dell'imputato e che il rispetto è da presumere se l'imputato è assistito da un difensore (art. 187, § 2, *GVG*). In questo passaggio, evidentemente hanno influito considerazioni sull'impatto economico dell'attuazione della direttiva: questa, infatti, consente la sostituzione della traduzione con l'interpretazione orale solo in casi eccezionali (art. 3, § 7), mentre il legislatore tedesco sembra trasformare la *sight translation* in una regola⁽¹⁵⁰⁾.

Pure i Paesi Bassi, il 28 febbraio 2013, hanno approvato una legge volta ad attuare la direttiva sull'interpretazione e la traduzione (*Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU*). Merita di essere segnalato che nel 2007 il Parlamento olandese aveva adottato un'importante legge volta a fissare le regole per la certificazione, la qualità e l'integrità di interpreti e traduttori giurati (*Wet beëdigde tolken en vertalers*), che è stata attuata negli anni successivi. In sede di attuazione della direttiva, invece, il legislatore del 2013 ha

⁽¹⁵⁰⁾ Per tale riflessione cfr. M. GIALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 4 novembre 2013, 4.

novellato svariate disposizioni del codice di procedura penale, al fine di estendere espressamente l'assistenza linguistica ai rapporti tra imputato e difensore (nuovo art. 28, § 3), di prevedere un'interpretazione anche a favore dell'imputato con problemi di udito o di parola (art. 274), di affermare l'obbligo dell'autorità di tradurre una serie di atti (dalla citazione di cui all'art. 260, comma 5, al mandato di cattura di cui all'art. 59, § 7, alla sentenza di cui all'art. 257a) e di riconoscere all'imputato il diritto di chiedere la traduzione di documenti scritti (art. 32a). È stata inoltre modificata la legge sulle tariffe professionali per sancire il principio secondo il quale che le spese dell'assistenza linguistica sono a carico dello Stato.

Ai fini dell'indagine in corso va indicata pure l'esperienza della Polonia. Il 27 settembre 2013 il Parlamento ha approvato una legge – in attesa di essere promulgata dal Presidente della Repubblica – che è volta ad attuare la direttiva n. 64. In verità, il legislatore polacco era già intervenuto in tempi recenti sul tema dell'assistenza linguistica, prima con una novella al codice di rito nel 2003 e l'anno successivo con una legge dedicata allo stato professionale degli interpreti e traduttori giurati (*Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego*). Per questa ragione, le modifiche sono state più circoscritte: si è novellato l'art. 72 del codice di rito penale, per sancire l'estensione esplicita dell'assistenza linguistica nei rapporti con il difensore e si è contemplata espressamente la traduzione del mandato d'arresto europeo.

Infine, va segnalata la Svezia, che si è conformata alla direttiva n. 64/2010 con la legge SFS 2013:664, entrata in vigore il 1° ottobre 2013, la quale ha modificato, da un lato, la legge di procedura giudiziaria (*Rättegångsbalk 1942:740*), e, dall'altro, la legge relativa al segreto degli interpreti e traduttori (*Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1975:689*). Sul primo versante, si sono specificati i profili connessi all'obbligatorietà dell'assistenza linguistica, al vincolo a scegliere un esperto qualificato e alle incompatibilità (cap. 5, § 6), si è ridefinita la regolamentazione dei costi dell'assistenza linguistica, con particolare riferimento a quella riguardante i rapporti con il difensore (cap. 31) e, infine, si è esplicitato il diritto alla traduzione dei documenti processuali soprattutto con riguardo alla fase preliminare, con la previsione però di un'ampia possibilità di surroga con l'interpretazione orale (cap. 33, § 9). Sul secondo fronte, si è precisato che la legge sul segreto si applica anche agli interpreti chiamati a svolgere un servizio di mediazione linguistica tra l'imputato e il difensore.

Le diverse esperienze segnalate evidenziano che in diversi Paesi europei sono state approvate manovre articolate per conformarsi alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali. Anzi, alcuni Stati membri hanno recepito pure le indicazioni provenienti dalla direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Per quel che concerne l'Italia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 32/2014 che

attua la delega conferita al Governo dalla L. n. 96 del 6 agosto 2013 per il recepimento della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014 ⁽¹⁵¹⁾.

⁽¹⁵¹⁾ Per approfondimenti sulle previsioni introdotte cfr. *infra* cap. IV, § 10 e 11.

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ALL'INTERPRETE DELL'IMPUTATO ALLOGLOTTO NEL PROCEDIMENTO PENALE ITALIANO

SOMMARIO: 1. Cenni sulla collocazione sistematica della disciplina nel vigente codice di procedura penale – 2. Il quadro normativo di riferimento – 3. La valorizzazione del diritto operata dalla Corte costituzionale – 4. Incertezze applicative della normativa sull'interprete: *a)* il presupposto della “mancata conoscenza” della lingua italiana ed il relativo onere di dimostrazione – 5. *Segue: b)* il campo di operatività della traduzione degli atti – 6. *Segue: c)* il regime della violazione del diritto all'interprete – 7. *Segue: d)* la mancanza di indicazioni sui criteri di individuazione, scelta e nomina dell'intermediario linguistico – 8. *Segue: e)* l'esigenza dell'assistente linguistico negli *habeas corpus proceedings* – 9. Lacune ed insufficienze della disciplina nazionale alla luce del “modello” europeo – 10. Il recepimento nel sistema processuale penale della direttiva 2010/64/UE: *a)* la previsione del “diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali” – 11. *Segue: b)* le questioni ancora aperte tra limiti della disciplina nazionale e sollecitazioni dell'Unione europea.

1. Cenni sulla collocazione sistematica della disciplina nel vigente codice di procedura penale.

Nel recepire le direttive impartite dalle Convenzioni internazionali a tutela dei soggetti linguisticamente più deboli, il legislatore ordinario riserva alla “Traduzione degli atti” il titolo IV del libro II del codice di procedura penale, dall’art. 143 all’art. 147. Oltre a tali disposizioni, rilevano, altresì, gli artt. 169, comma 3 (relativamente alle notificazioni all’imputato all’estero) e 242 (sulla traduzione dei documenti) c.p.p.

L’attuale impostazione sistematica, caratterizzata quasi del tutto dalla concentrazione della disciplina in un titolo specifico e nell’ambito di un libro (dedicato agli “Atti”) la cui portata si estende all’intero procedimento penale, ha conferito, definitivamente, alla figura dell’interprete una propria specifica dignità normativa, a dimostrazione della nuova sensibilità del legislatore nei confronti della condizione linguistica dei soggetti non italoglotti⁽¹⁵²⁾. Infatti, per lungo tempo, le esperienze codicistiche sia penali che civili hanno tentato di raggiungere una regolamentazione sistematica di questo tipo, senza mai riuscirci⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁵²⁾ In questi termini D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 275.

⁽¹⁵³⁾ Si sofferma accuratamente sui precedenti storici dell’istituto processuale dell’interprete V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. agg. da G. Conso e G.D. Pisapia, vol. III (a cura di G.D. Pisapia), Torino, 1970, 500 ss.

A dimostrazione dei tentativi di offrire maggiore rilievo alla materia da parte dei codici di procedura penale, si ricorda il passaggio dal codice di rito del 1865, ove la figura dell'interprete veniva regolata nell'ambito delle disposizioni generali concernenti gli atti d'istruzione (artt. 91 ss.)⁽¹⁵⁴⁾, al codice del 1913 che, nel seguire il disegno normativo di progressiva individualizzazione dell'istituto, trasferiva la relativa disciplina nello stesso capo dedicato ai periti (artt. 228-232) collocandolo tra le disposizioni attinenti ai mezzi di prova.

In posizione sempre più emergente rispetto alle pregresse codificazioni si pone il codice del 1930 che conferisce una collocazione autonoma alla figura dell'interprete dedicandole un capo specifico (il capo IV contenente gli artt. 326-331) sebbene all'interno della normativa inerente all'istruzione formale nella parte relativa ai mezzi di prova (titolo II del libro II).

Diverso è l'orientamento sistematico scelto dal codice di procedura civile del 1940 per porre in risalto la disciplina: l'innovazione è data dall'inserimento della relativa normativa – la quale non costituisce oggetto di un capo specifico diversamente dal coevo sistema processuale penale – nella parte del codice dedicata alla forma degli atti processuali (artt. 122-123) riuscendo a svincolare la figura e il ruolo dell'interprete da

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr., a commento della relativa disciplina normativa, E. RAPISARDI, *Dell'interprete nei giudizi penali*, Firenze, 1988, 3 ss.

“qualunque richiamo sistematico all’attività tipicamente volta alla ricostruzione” del materiale probatorio⁽¹⁵⁵⁾.

Attraverso quest’ultima prospettiva e richiamando quella accolta dal codice di procedura penale del 1930, il legislatore del 1988 ricomponе il quadro normativo sulla materia eseguendo un’operazione di sintesi: considerato che “l’interpretazione non è un mezzo di prova e che l’opera dell’interprete non si rende necessaria solo in occasione del compimento di atti di acquisizione probatoria” - come precisa la stessa Relazione al progetto preliminare⁽¹⁵⁶⁾ - le norme vengono trasferite nel libro degli “Atti” e, volendo continuare a riservare loro un rilievo normativo particolare, vengono raccolte in un titolo specifico⁽¹⁵⁷⁾.

Le innovazioni non sono soltanto di ordine sistematico: l’originalità dell’attuale disciplina processuale sugli interpreti è anche di tipo terminologico. Con l’uso della locuzione “Traduzione degli atti” nella relativa rubrica, il titolo IV del libro II presenta una novità di ordine linguistico discostandosi dalla nomenclatura del capo IV del libro II del codice abrogato intitolato “Degli interpreti”. La modifica potrebbe apparire di significato sostanziale incidendo sull’ambito di operatività della

⁽¹⁵⁵⁾ Lo ricorda G. UBERTIS, *Titolo IV – Traduzione degli atti*, in *Commento del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 141.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. *Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, in *G.U.* n. 250 del 24 ottobre 1988, s. o. n. 93. 52.

⁽¹⁵⁷⁾ Di quest’avviso D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 277.

normativa posto che i compiti dell'interprete e quelli del traduttore differiscono sensibilmente tra loro per il diverso oggetto dell'attività di commutazione linguistica. Il primo è chiamato a convertire nel linguaggio conosciuto le enunciazioni orali e le espressioni mimiche (quest'ultima ipotesi è quella delineata dall'art. 119 c.p.p. a sostegno della persona sorda, muta o sordomuta); il secondo, invece, deve tradurre le dichiarazioni rese per iscritto. In realtà, però, la modifica è pressoché irrilevante atteso che il legislatore del 1988 continua a non distinguere – a differenza del codice di procedura civile i cui artt. 122 e 123 fanno riferimento intenzionalmente ai due diversi ambiti operativi – la figura dell'interprete da quella del traduttore e, al di là della nomenclatura usata per rubricare la materia, finisce per richiamare sempre la figura normativa dell'interprete affidandogli entrambi i compiti, dalle traduzioni alle attività di interpretariato in senso stretto. A titolo esemplificativo si legga il secondo comma dell'art. 143 c.p.p. in cui si fa un uso indistinto delle due locuzioni laddove si dispone la nomina di un "interprete" anche quando occorre "tradurre uno scritto. Al riguardo, autorevole dottrina ha osservato che la "traduzione degli atti" è espressione che per il legislatore rappresenta "il *genus* delle attività finalizzate a superare uno stato di incomunicabilità linguistica" processuale, comprensivo della *species* "interpretazione" e "traduzione scritta"⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵⁸⁾ Così G. UBERTIS, *Titolo IV – Traduzione degli atti*, in *Commento del nuovo codice di procedura penale*, cit., 141.

2. Il quadro normativo di riferimento.

L'indagine sullo "stato dell'arte" dell'ordinamento italiano in tema di diritti dell'imputato alloglotto nel processo penale, con riferimento allo specifico diritto all'assistenza linguistica, al fine di verificarne la conformità al "modello" europeo", non può che partire dall'articolo 109 del codice di rito penale che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo del compimento degli atti del procedimento in lingua italiana. La *ratio* di tale previsione si rinviene tanto nella finalità di riconoscere, anche in sede processuale, l'italiano come unica lingua ufficiale dello Stato, quanto nella funzione di garantire l'effettività della comunicazione tra le figure che prendono parte al procedimento⁽¹⁵⁹⁾. Il carattere perentorio del principio enunciato è, però, temperato da una serie di deroghe⁽¹⁶⁰⁾ tipiche rivolte alla tutela di coloro che hanno diritto ad utilizzare nel processo la propria lingua madre. Il riferimento è agli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute (art. 109, comma 2, c.p.p.) ed ai soggetti non italoglotti presenti al processo. Ebbene, concentrando la nostra attenzione su quest'ultimo aspetto della disciplina dell'uso processuale delle lingue, ricaviamo che ai sensi dell'art. 143 c.p.p., in tema di nomina dell'interprete⁽¹⁶¹⁾, l'imputato - o la persona sottoposta alle indagini *ex art.* 61 c.p.p.

⁽¹⁵⁹⁾ In questi termini C. MARINELLI, *La tutela linguistica dell'imputato alloglotto*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2002, 1401.

⁽¹⁶⁰⁾ Per approfondimenti v. G. DI GENNARO, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 8, 1995, 986 ss.

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. G. DE FAZIO, voce *Interprete*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 220.

- che non conosce la lingua italiana ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete⁽¹⁶²⁾, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. L'art. 143, comma 1, c.p.p., assicura un "ponte" tra l'obbligo di redazione di tutti gli atti in lingua italiana ed il diritto dello straniero coinvolto in un procedimento penale di conoscere e comprendere il contenuto degli atti e le attività processuali che lo interessano⁽¹⁶³⁾.

L'istituto opera anche a favore del cittadino italiano che dimostri, superando la *praesumptio iuris tantum* di conoscenza, l'ignoranza dell'idioma nazionale. Inoltre, in base al comma 2 della medesima previsione - oltre ai casi *ex art.* 119 c.p.p. in materia di sordomutismo - l'interprete viene nominato anche quando occorre "tradurre uno scritto" in lingua straniera o in dialetto non facilmente comprensibile. E' il caso di evidenziare come nella disposizione in discorso, le coordinate geografiche e sociali sono amplissime e virtualmente "illimitate". Infatti, non sono definiti limiti geografici di appartenenza per l'imputato che non conosce la lingua italiana, né sono posti limiti sociali visto

⁽¹⁶²⁾ E' il caso di segnalare che nel codice di procedura penale, a differenza di quello di procedura civile, non si distingue tra interprete e traduttore, in quanto si fa rinvio all'interprete per indicare la funzione svolta da colui che traduce una dichiarazione tanto orale che scritta. Per approfondimenti v., tra gli altri, L. CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, vol. I, *Soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2008, 11.

⁽¹⁶³⁾ In questi termini A. BARBA, *Lo straniero nel processo penale*, in *Diritto penale dell'immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali*, a cura di S. Centonze, Torino, 2010, 378.

che il dialetto è solitamente utilizzato da quei ceti sociali che per svariati motivi non sono pervenuti alla conoscenza della comunità sociale più ampia nella quale comunque convivono⁽¹⁶⁴⁾.

Pertanto, appare evidente che il nostro codice di rito penale contempla un meccanismo che cerca di superare le condizioni di minorità in cui si trova lo straniero, l'appartenente ad una minoranza linguistica, il sordo o sordomuto e colui che si esprime solo in dialetto, al fine di evitare eventuali discriminazioni derivanti da problemi di lingua.

Alla luce di quanto osservato, non si può non notare come la funzione dell'interprete, grazie soprattutto alle norme europee ed internazionali esaminate nei capitoli precedenti, sia profondamente mutata rispetto al passato⁽¹⁶⁵⁾.

Il punto di partenza per una considerazione di questo tipo è inevitabilmente il Codice di procedura penale del 1930, per il quale l'interprete va considerato come un ausiliare o collaboratore del giudice⁽¹⁶⁶⁾.

⁽¹⁶⁴⁾ Per tali considerazioni cfr. S. SAU, *L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità*, in *Dir. pen. proc.*, n. 12, 2007, 1661.

⁽¹⁶⁵⁾ Per approfondimenti v., tra gli altri, E. DOSI, voce *Interprete (dir. proc. pen)* in *Enc. dir.*, XXII, 1972, Milano, 326 ss.

⁽¹⁶⁶⁾ L'art. 326 abr. recita, infatti,: "Per interpretare uno scritto in lingua straniera ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile il *giudice* nomina un interprete. Se la persona che vuole o deve fare dichiarazione o deposizione non conosce la lingua italiana, il *giudice* nomina un interprete. La dichiarazione o deposizione può essere fatta per iscritto, nel quale caso è inserita nel processo verbale con la versione eseguita dall'interprete. L'interprete deve essere nominato anche quando il *giudice* ha conoscenza della lingua o del dialetto che si tratta di interpretare". Al di là della mancata distinzione tra l'ufficio dell'interprete e quello del traduttore (ancora oggi

Le prospettive funzionali dell'interprete si ampliano però in seguito alla riforma codicistica del 1989. L'art. 143, comma 3, c.p.p., infatti, dispone la nomina dell'intermediario linguistico quando, non soltanto il giudice, ma anche "il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria" conoscano "la lingua o il dialetto da interpretare". L'interprete, allora, si configura di nuovo come un collaboratore dell'autorità procedente, ma non solo. Diventa, infatti, ausiliario di tutti i soggetti processuali e, addirittura, "del *quivis de populo* che assiste al dibattimento"⁽¹⁶⁷⁾

Si tratta, è innegabile, di un ampliamento di prospettiva per la funzione dell'intermediario linguistico. In questi termini, tuttavia, essa rimane definita in dottrina come "tradizionale"⁽¹⁶⁸⁾. La vera "mutazione genetica"⁽¹⁶⁹⁾ trova invece attuazione all'art. 143, comma 1, c.p.p., che sancisce il diritto per l'imputato non italoglotto di avvalersi gratuitamente del servizio di un interprete "al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Ecco dunque profilarsi l'evoluzione più importante per l'intermediario, il cui ruolo nell'ambito del processo penale italiano è quello di un "ausiliare della difesa" o "collaboratore dell'imputato"

non pienamente incorporata) risulta evidente come la figura dell'intermediario sia univocamente accostata a quella del giudice, che può disporre dell'aiuto del primo per gli scopi del processo stesso e lo svolgimento della funzione giurisdizionale.

⁽¹⁶⁷⁾ In questi termini E. LUPO, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, cit., 182 e 185.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 286.

⁽¹⁶⁹⁾ Così M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino, 1988, 143.

straniero⁽¹⁷⁰⁾, il quale durante l'intera progressione degli atti processuali a lui indirizzati è affiancato dall'interprete.

In tale contesto merita di essere evidenziato l'art. 242, comma 1, c.p.p. che autorizza il giudice a disporre la traduzione a norma dell'art. 143 quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, se ciò è necessario alla sua comprensione. Alla luce del dettato normativo appena richiamato, la traduzione dei documenti acquisiti al processo in lingua straniera risulta meramente facoltativa essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice al quale è affidato il compito di accertare se ed in quale misura le parti siano in grado di intendere il contenuto del documento ed eventualmente giudicare lo stato di superfluità dell'atto interpretativo. Non si può certo parlare di facoltatività nelle ipotesi contemplate dall'art. 143 c.p.p. in cui il carattere obbligatorio della traduzione traspare dalla previsione della nomina dell'interprete "anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua da interpretare". Del resto, è stato osservato che "mentre l'art. 143, comma 3, c.p.p.⁽¹⁷¹⁾ fa riferimento alla conoscenza linguistica posseduta soltanto dall'autorità procedente, imponendo comunque la traduzione in considerazione della necessità di rendere edotte del contenuto dell'atto le parti processuali, l'art. 242, comma 1, c.p.p. ammette la possibilità di evitare il ricorso alla traduzione di

⁽¹⁷⁰⁾ Cfr. D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 385.

⁽¹⁷¹⁾ Per tali riflessioni v. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 289.

un atto redatto in una lingua nota a tutti gli interessati”(172). Sembra proprio che nei confronti dei documenti il legislatore abbia intenzionalmente lasciato in ombra il carattere “pubblico” dell’interpretazione rimettendo alle parti la possibilità di rinunciare all’intervento dell’interprete(173). La logica ispiratrice di tale impostazione va ricercata sicuramente nell’esigenza di economia processuale, finalizzata a vincolare le operazioni necessarie per la traduzione solo ai casi in cui vi siano concrete esigenze di rendere comprensibile il contenuto dell’atto intelligibile, valutandone la superfluità quando di fatto il significato dell’atto risulti comunque evidente o chiaro, o sia in pratica possibile prescindere dall’intervento di un traduttore (ad esempio quando le parti si siano già servite del documento nel corso del procedimento dando per scontato il suo significato ed il suo contenuto)(174). Ad evitare il contrasto tra le due norme sarebbe stato preferibile che l’impostazione più flessibile dell’art. 242 c.p.p. fosse stata prevista esplicitamente nella previsione generale dell’art. 143 c.p.p. Tuttavia, a fronte di un’incorreggibile disarmonia tra le due disposizioni, la dottrina ritiene che sia più giusto optare per l’attenuazione, in presenza di documenti stranieri, della regola dell’obbligatorietà della nomina dell’interprete ad opera dell’autorità procedente. Sarà rimessa alle parti la possibilità di rinunciare alla traduzione del

(172) In questi termini P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, 1999, Milano, 226.

(173) Ne prende atto G. UBERTIS, *Commento all’art. 143 c.p.p.* cit., 150.

(174) Così D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 362.

documento intelligibile e il sacrificio che tale scelta potrebbe condurre sul piano della comprensibilità linguistica del relativo atto da parte di tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria nonché sul piano della pubblicità del processo, potrebbe essere mitigato da una traduzione orale effettuata in udienza sul contenuto del documento stesso⁽¹⁷⁵⁾.

Oltre alla risorsa difensiva insita nell'art. 143 c.p.p., il legislatore offre all'imputato privo della cittadinanza italiana una garanzia di carattere accessorio, calibrata sulle sue specifiche esigenze linguistiche. E' una garanzia "in più"⁽¹⁷⁶⁾ rispetto a quella riguardante la nomina dell'interprete, orientata genericamente verso chiunque non comprenda la lingua d'udienza. Il riferimento è all'art. 169, comma 3, c.p.p. dove la qualifica di "straniero" e, più precisamente, di "imputato straniero con residenza o dimora all'estero, è individuata formalmente come elemento essenziale per il configurarsi del diritto a ricevere la traduzione, nella sua lingua, dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.

La norma si colloca nel quadro di un'ampia gamma di garanzie aventi ad oggetto le "notificazioni all'imputato all'estero", disegnate dal legislatore del 1988 sulla falsa riga

⁽¹⁷⁵⁾ Accogliamo, così, il suggerimento di G. UBERTIS, *Commento all'art. 143 c.p.p.* cit., 150.

⁽¹⁷⁶⁾ Così la definisce M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, 119.

dell'art. 177-*bis* cod. abr.⁽¹⁷⁷⁾, introdotto nel 1955 proprio in ragione di una disciplina atta a garantire una tutela più piena ed effettiva degli interessi difensivi della persona coinvolta in un processo penale ma non presente stabilmente nel territorio italiano; persona alla quale, a dispetto della lontananza dalla sede giudiziaria competente, deve essere assicurata la tempestiva conoscenza della pendenza di un processo a suo carico e delle modalità attraverso le quali esercitare la sua difesa⁽¹⁷⁸⁾.

Negli attuali termini normativi (art. 169, comma 1, c.p.p.), tale tutela si esprime così “se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso il fatto nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato”. Naturalmente, e ciò rappresenta una conquista del codice 1988 frutto della ricezione di “taluni principi formulati da organismi internazionali”⁽¹⁷⁹⁾, se si tratta di un imputato straniero, l'avviso deve essere tradotto nella sua lingua d'origine (art. 169, comma 3, cp.p.)

⁽¹⁷⁷⁾ In termini analoghi la *Relazione al progetto preliminare*, cit., 54, ove si legge che “Con l'articolo 169, che recepisce i principi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale n. 31/65, n. 70/67 e n. 177/74, è stato riprodotto il regime attualmente previsto dall'art. 177-*bis* c.p.p.”.

⁽¹⁷⁸⁾ Per tali riflessioni v. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 331.

⁽¹⁷⁹⁾ Così si legge nella *Relazione al progetto preliminare*, cit., 54.

Due sono i presupposti fondamentali perché l'imputato straniero possa fruire della garanzia in esame: uno di carattere soggettivo, l'altro oggettivo. Per quanto concerne il primo, per ottenere la traduzione dell'avviso concernente la dichiarazione o l'elezione nel territorio nazionale non è sufficiente che l'imputato sia privo della cittadinanza italiana. Allo *status* di straniero occorre integrare una seconda condizione di tipo "negativo", quella dell'insufficiente conoscenza della lingua impiegata nel processo. In questo senso va letto il terzo comma dell'art. 169 c.p.p. dove si vincola l'obbligo della traduzione alla constatazione che "dagli atti non risulti che (l'imputato) conosca la lingua italiana". In termini operativi, ciò sta a significare che per dare attuazione alla garanzia occorrerà, innanzitutto, procedere ad una verifica dell'effettivo bisogno di tutela dello straniero, e questo ci dà l'impressione di essere al cospetto, più che di "una vera limitazione alla portata della garanzia", di un meccanismo volto ad evitare di porre in essere una tutela linguistica quando questa "non sarebbe, di fatto, funzionale al fine per cui è predisposta"⁽¹⁸⁰⁾. Con riguardo al presupposto di carattere oggettivo, la norma in questione ha provveduto a specificarlo legando l'operatività dell'obbligo della traduzione all'accertamento (l'art. 169 c.p.p. parla di una "notizia precisa" risultante dagli atti) della residenza o della dimora dell'imputato all'estero. Nessun dubbio sorge in merito alla prima condizione,

⁽¹⁸⁰⁾ In questi termini M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit., 121.

corrispondendo ad un ben definita situazione di fatto (la residenza è, ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.c., “nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”); diversamente la seconda necessita di una precisazione concettuale poiché se per dimora si dovesse intendere - secondo le più classiche nozioni civilistiche in cui si pone in rilievo il carattere dell'occasionalità⁽¹⁸¹⁾ - “il luogo in cui la persona si trova attualmente”, il ricorso alla garanzia linguistica consacrata nell'art. 169, comma 3, c.p.p. sarebbe elevatissimo in vista della sempre più intensa mobilitazione dei cittadini tra gli Stati dovuta ad impegni di lavoro o a motivi di turismo e, soprattutto, delle crescenti dimensioni, spesso ultranazionali, che sono venute ad assumere talune forme di criminalità, comportando pesanti ricadute sui tempi e sui costi dei processi penali⁽¹⁸²⁾. Ad offrire un contributo chiarificatore in tal senso è intervenuta la Corte di Cassazione che per “dimora” ha considerato il “luogo in cui la persona fisica è presente, sia pure in via transitoria, ma con un minimo di stabilità, tale cioè che si distingue dal momentaneo soggiorno”⁽¹⁸³⁾. Si è esclusa, pertanto, ogni rilevanza alla c.d. “dimora occasionale”, la cui natura sfuggevole ha impedito di ritenerla idonea a costituire un punto di riferimento per la ricezione degli atti, e si è optato per il richiamo alla c.d. “dimora

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XVI ed., Milano, 1999, 91.

⁽¹⁸²⁾ Per tali riflessioni v. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 334.

⁽¹⁸³⁾ Il riferimento è a Cass., 18 giugno 1992, P., in *Cass. pen.*, 1994, 357.

temporanea” caratterizzata da una maggiore stabilità e continuità nel tempo del rapporto tra soggetto e luogo⁽¹⁸⁴⁾. Tanto da indurre gli stessi giudici di legittimità ad escludere l’applicabilità della procedura stabilita in tema di notificazioni all’imputato all’estero “quando costui si sia recato fuori dal territorio nazionale in maniera non definitiva, ma per contingenti ragioni di lavoro, conservando il proprio domicilio in Italia”⁽¹⁸⁵⁾.

Chiarito il contesto soggettivo ed oggettivo nel quale scatta l’obbligo per l’autorità giudiziaria di allegare all’atto in discorso la traduzione nella lingua dell’imputato straniero, è necessario chiedersi sin dove si estenda tale obbligo. Ebbene, siamo al cospetto di un atto complesso: l’atto di cui l’art. 169 prevede la notifica all’imputato residente o dimorante fuori del territorio nazionale ha un duplice oggetto. Innanzitutto, contiene l’indicazione dell’autorità procedente, il titolo del reato e la data e il luogo in cui il fatto è stato commesso, dunque un’informativa generica dell’accusa rivolta all’imputato. Poi, accoglie in sé l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato italiano. Stando strettamente legati al tenore letterale del terzo comma dell’art. 169, comma 3, c.p.p. (“L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell’imputato straniero...”), si sarebbe indotti a credere che l’obbligo linguistico attenga soltanto alla seconda parte dell’atto e non anche alla prima, quella dai contenuti informativi. Ma a tale interpretazione

⁽¹⁸⁴⁾ Diffusamente su tali rilievi concettuali L. GRILLI, *Le notificazioni penali*, Milano, 1990, 299 ss.

⁽¹⁸⁵⁾ Il riferimento è a Cass., 11 aprile 1983, V., in *Riv. pen.*, 1984, 84

riduttiva si oppone una considerazione logica: se la traduzione dovesse riguardare soltanto il secondo dei due elementi costitutivi dell'avviso in questione, "la garanzia finirebbe con l'essere monca proprio nelle sue potenzialità più significative, e cioè non servirebbe a rendere comprensibile l'addebito che si muove allo straniero". Ciò, allora, induce a credere che "col richiamo della "parte" (l'invito), si sia sostanzialmente voluto richiamare "il tutto" (ossia l'intero contenuto dell'atto previsto dal comma 1)"⁽¹⁸⁶⁾.

Ma c'è di più: oltre ad una valutazione logica, autorevole dottrina ritiene di escludere un'interpretazione riduttiva dell'art. 169, comma 3, c.p.p. anche attraverso una considerazione essenzialmente giuridica. Come chiarito dalla Corte Costituzionale⁽¹⁸⁷⁾, l'informativa circa l'addebito notificato all'imputato all'estero non è sovrapponibile all'avviso contenente

⁽¹⁸⁶⁾ In questi termini M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, cit., p. 122. A questa conclusione sembra pervenire anche l'art. 63 disp. att. c.p.p. in virtù del quale "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169, comma 3, del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'imputato risulta essere nato". Si tratta, evidentemente, di una norma riparatrice nata per correggere la portata equivoca del testo codicistico rendendo operante l'obbligo di traduzione all'intero atto da notificare all'imputato straniero all'estero contenente, dunque, sia l'informativa che l'invito alla dichiarazione o elezione del domicilio. In dottrina, sul punto, P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 236 (nota 72), il quale evidenzia come "Per porre rimedio a questa divergenza il legislatore con l'art. 63 norme att. c.p.p. ha dovuto travalicare l'ambito tradizionale tipico della normativa di attuazione, operando in senso correttivo".

⁽¹⁸⁷⁾ Il riferimento è a Corte Cost., 7 maggio 1993, n. 225, in *Giur. cost.*, 1993, 1661 ss., con nota di E. SELVAGGI, *Il decreto penale...tra presente e futuro*.

l'enunciazione delle contestazioni mosse all'imputato, comunemente inserita in uno dei tanti atti informativi del processo penale quale, ad esempio, l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.). Ne è conferma lo stesso art. 169 c.p.p. il quale apparentemente sembra richiamare il contenuto dell'informazione di garanzia, ma in realtà presenta un marcato difetto di coordinamento con l'art. 369 c.p.p. omettendo il riferimento alla nomina del difensore. Ciò sta a significare, in buona sostanza, che l'avviso notificato all'imputato all'estero non ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto un determinato atto ma funge semplicemente da preventivo strumento di comunicazione dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico (tanto da non dover essere inviato quando si ha certezza che l'imputato sia già a conoscenza del procedimento stesso⁽¹⁸⁸⁾), risultando meramente funzionale a consentire la notificazione del vero e proprio "atto d'accusa" secondo quanto previsto in via generale dalle norme contenute negli artt. 148 ss. del codice⁽¹⁸⁹⁾. "Il legislatore si preoccupa..., prima di ogni altra cosa, di informare l'imputato dell'esistenza del processo e tale informativa... si presenta come il presupposto delle notificazioni che nei suoi confronti dovranno essere compiute. L'attività in parola non costituisce, pertanto, attività diretta di notificazione, compendosi anteriormente alla fase di impulso e rimanendo nei

⁽¹⁸⁸⁾ Come precisa Cass., 27 febbraio 1990, C., in *Riv. pen.*, 1991, 211.

⁽¹⁸⁹⁾ Ampie argomentazioni a sostegno della natura strumentale dell'avviso contemplato nell'art. 169 c.p.p. sono fornite da Cass., 5 marzo 1997, R., in *Cass. pen.*, 1998, 1719.

rapporti tra pubblico ministero...e imputato, senza alcun intervento dell'ufficiale giudiziario”(190). Lo straniero, perciò, verrà ad avere notizia del suo nuovo *status* processuale prima del ricevimento di qualsiasi atto ufficiale del processo, attraverso un avviso distinto ed autonomo rispetto a quest'ultimo. Ora, se tutto ciò è vero, occorre necessariamente propendere per una traduzione completa dell'avviso in questione (e non soltanto dell'invito alla dichiarazione o elezione del domicilio); diversamente, la parte contenente l'informativa (e, cioè, l'indicazione dell'autorità procedente, del titolo del reato e della data e luogo di commissione dello stesso) rimarrebbe del tutto incomprensibile al suo destinatario non potendo contare neanche sull'operatività della garanzia di cui all'art. 143 c.p.p. che si estende solo agli atti contenenti “l'accusa contro di lui formulata”(191).

Altra disposizione degna di attenzione per i contributi che offre sul piano della tutela linguistica è l'art. 143, comma 4, c.p.p. che sancisce l'obbligatorietà della prestazione dell'ufficio dell'interprete. Alla base di tale obbligo c'è una ragione di natura pubblicistica: in quanto soggetto che coopera all'attività della pubblica amministrazione con prestazioni intellettuali, l'interprete impersona il ruolo di pubblico ufficiale relativamente

(190) In questi termini V. CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959, 263.

(191) Per tali riflessioni v. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 339-340.

alla funzione giurisdizionale⁽¹⁹²⁾. In tale qualità, instaura con l'autorità procedente un rapporto caratterizzato da una sorta di "servitù di giustizia"⁽¹⁹³⁾ che, innanzitutto, lo vincola ad adempiere il proprio ufficio una volta ricevuto il decreto di citazione e fino all'espletamento dell'incarico (pena, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 366 c.p. in caso di "rifiuto di uffici legalmente dovuti") e, nel contempo, lo assoggetta all'accompagnamento coattivo nell'ipotesi in cui ometta, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti nonché, eventualmente, al pagamento di una somma di danaro a favore della cassa delle ammende e alle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa (art. 133 c.p.p.).

Per ragioni di completezza è il caso di ricordare che il codice di rito penale stabilisce pure, a pena di nullità, i casi di incapacità e di incompatibilità a svolgere la funzione dell'interprete, i rimedi dell'astensione e della ricusazione per garantire un'assistenza linguistica qualificata ed efficace, nonché le modalità e le regole caratterizzanti l'espletamento dell'incarico.

Per quanto concerne le cause di incapacità e incompatibilità, delineate nell'art. 144 c.p.p., si osserva che non possono ricoprire

⁽¹⁹²⁾ La natura di pubblico ufficiale dell'interprete è delineata attentamente da V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, cit., 501.

⁽¹⁹³⁾ In questi termini P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 257.

il ruolo di interprete il minore, l'interdetto, l'inabilitato, l'affetto da infermità mentale, il sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, l'interdetto, anche temporaneamente, da uffici pubblici, l'interdetto o il sospeso da una professione o da un'arte.

L'incompatibilità sussiste anche per chi ha prestato ufficio di testimone, perito, consulente tecnico nello stesso procedimento penale o in un processo penale avente ad oggetto imputazioni connesse nonché per i prossimi congiunti e per le persone ad essi equiparate nella norma prescrittiva della facoltà di astenersi dal testimoniare (art. 199 c.p.p.). Fa eccezione a quest'ultima ipotesi la possibilità che l'ufficio di interprete sia svolto da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

La previsione delle incompatibilità di cui stiamo parlando nasce dall'avvertita preoccupazione che determinate posizioni processuali non garantiscano sufficientemente circa la possibilità di un obiettivo espletamento dell'ufficio di interprete, nell'interesse della situazione difensiva dell'imputato⁽¹⁹⁴⁾.

In tale contesto giova segnalare pure quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che sussiste incompatibilità a svolgere nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia proceduto, o concorso

⁽¹⁹⁴⁾ Così D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2011, 240.

unitamente al trascrittore, a trascrivere registrazioni di comunicazioni intercettate⁽¹⁹⁵⁾.

Ai sensi dell'art. 145 c.p.p., l'interprete incapace o incompatibile può essere ricusato dalle parti private - si ricomprende in questa accezione anche chi ancora non sia parte, e cioè l'indagato e la persona offesa dal reato⁽¹⁹⁶⁾ - e, per i soli atti compiuti o disposti dal giudice, è ricusabile anche dal magistrato del pubblico ministero. Se esiste un motivo di ricusazione, anche che non sia stato proposto, oppure gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete è obbligato a dichiararle.

Sulle dichiarazioni di ricusazione o di astensione, proponibili fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti oppure conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato l'incarico, è chiamato a decidere il giudice con ordinanza (art. 145, comma 4, c.p.p.) e vista l'assenza di un'espressa previsione tale provvedimento deve essere ritenuto inoppugnabile in base al principio di tassatività delle impugnazioni⁽¹⁹⁷⁾.

L'interprete viene nominato con un apposito provvedimento ed è citato a comparire tramite notificazione e, in situazioni di

⁽¹⁹⁵⁾ V. Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, *E.*, in *Cass. pen.*, 2011, 4176.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. A.A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, VII ed., Padova, 2010, 158.

⁽¹⁹⁷⁾ Così L. CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, cit., 14.

urgenza, anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria. Con il conferimento dell'incarico l'interprete, in quanto esercente temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria, è tenuto ad eseguire il suo servizio bene e fedelmente, senz'altro scopo se non quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si fanno per suo mezzo o in sua presenza (art. 146, comma 2, c.p.p.) incorrendo, in caso contrario, nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) e in quello di falsa interpretazione (art. 373 c.p.).

L'incarico viene conferito per un determinato periodo che, in caso di traduzioni particolarmente complesse, può essere prorogato per una sola volta. Laddove il termine assegnato non sia rispettato, l'interprete può essere sostituito ed è passibile, al pari del perito, di condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

3. La valorizzazione del diritto operata dalla Corte costituzionale.

La figura dell'interprete è stata valorizzata dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale secondo la quale “grazie al collegamento delle norme internazionali richiamate con l'art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e applicabilità in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi

dell'imputazione contestatagli deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile"⁽¹⁹⁸⁾.

L'art. 143 c.p.p. che va interpretato "come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi"⁽¹⁹⁹⁾ pare "susceptibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale...il diritto all'interprete può essere fatto valere e può essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali"⁽²⁰⁰⁾.

La Consulta ha, altresì, puntualizzato che l'art. 143 c.p.p. correttamente configura "il ricorso all'interprete non già come strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che...è parte ineliminabile del diritto di difesa"⁽²⁰¹⁾.

Altro dato significativo per la nostra indagine è la "costituzionalizzazione" del diritto all'assistenza linguistica a

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, cit., 61.

⁽¹⁹⁹⁾ V. Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, cit., 58.

⁽²⁰⁰⁾ Ancora Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, cit., 63.

⁽²⁰¹⁾ Cfr. Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341, in *Giur. cost.*, 1999, 2683.

seguito della riforma⁽²⁰²⁾ dell'art. 111 Cost., ai sensi del quale, nell'ambito delle garanzie apprestate dall'ordinamento per l'attuazione del giusto processo, si colloca l'espressa previsione dell'assistenza di un interprete a favore dell'imputato che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo (art. 111, comma 3, Cost.)⁽²⁰³⁾.

Inoltre, in tempi più recenti, la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che “la partecipazione personale e consapevole dell'imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto di difesa”, ha precisato che “il riconoscimento in capo all'imputato straniero che non conosce la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio interprete non può soffrire alcuna limitazione”⁽²⁰⁴⁾ e ha dichiarato, pertanto, l'illegittimità

⁽²⁰²⁾ Il riferimento è alla Legge cost. n. 2 del 23 novembre 1999.

⁽²⁰³⁾ Giova ricordare che la disposizione citata, pur presentando natura meramente ricognitiva e non certo innovativa, ha tuttavia il merito di aver esplicitato un principio già recepito nell'ordinamento costituzionale mediante il richiamo operato dall'art. 11 Cost. alle disposizioni di diritto internazionale pattizio più significative in *subiecta materia*. Per approfondimenti v., tra gli altri, C. CONTI, voce *Giusto processo* (dir. proc. pen.), in *Enc. dir.*, vol.V, Milano, agg. 2001, 627; P. FERRUA, *Il “giusto processo”*, II ed., 2007, Bologna, 90.

⁽²⁰⁴⁾ V. Corte cost., 6 luglio 2007, n. 254, in *Cass. pen.*, 2007, 4441-4442, con nota di D. CURTOTTI NAPPI, *La spinta garantista della Corte*

costituzionale dell'art. 102 d.p.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete con l'ulteriore precisazione che "la materia inerente a questa figura di interprete dovrà essere compiutamente disciplinata dal legislatore"⁽²⁰⁵⁾.

Poi, richiamando, oltre agli artt. 24 e 111 Cost., l'art. 6, comma 3, lett. e) Cedu e l'art. 14, comma 3, lett. f) Patto int., la Consulta ritiene che deve essere riconosciuto in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di nominare un interprete di fiducia⁽²⁰⁶⁾ la cui "figura differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell'interprete nominato dal giudice"⁽²⁰⁷⁾.

Infatti, va rilevato come l'assistenza dell'interprete d'ufficio, in considerazione della poliforme valenza delle sue

costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente, nonché in Giur. cost., 2007, 2524 e ss., con nota di P. SECHI, Straniero non abbiente e diritto ad un interprete, e G. REPETTO, L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l' "obbligo del condizionale".

⁽²⁰⁵⁾ Cfr. Corte cost., 6 luglio 2007, n. 254, cit., 4442.

⁽²⁰⁶⁾ Al riguardo, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, p. 168, nota 70, si domanda se l'accusato, il quale voglia disporre di un interprete di fiducia remunerandolo a proprie spese, sia autorizzato a rifiutare l'interprete nominatogli gratuitamente d'ufficio. Tale previsione, osserva, "non è contemplata dalle norme internazionali sulla nomina dell'interprete, ed in effetti, anche se sembra trattarsi di qualcosa di meno oneroso per lo Stato, il riconoscimento di una simile facoltà può aprire grossi problemi, mentre d'altro canto, l'imposizione dell'interprete d'ufficio potrebbe sminuire la portata difensiva della garanzia".

⁽²⁰⁷⁾ V. Corte cost., 6 luglio 2007, n. 254, cit., 4441.

funzioni, che travalicano la sfera di tutela dell'imputato⁽²⁰⁸⁾, risulta saldamente ancorata alle sole vicende procedurali/processuali che si snodano davanti all'autorità giudiziaria ma non coinvolge anche "l'elaborazione della difesa che si svolge all'esterno delle aule processuali nel rapporto tra difensore e assistito, e che di conseguenza richiede l'assenza di barriere linguistiche nel rapporto professionale"⁽²⁰⁹⁾.

Quindi, l'esigenza di garantire, sotto ogni profilo, l'effettività del diritto di difesa⁽²¹⁰⁾ sembra aver indotto la Consulta a ritenere necessaria anche la nomina di un interprete di parte⁽²¹¹⁾. Ne consegue, alla luce della citata sentenza n. 254 del 2007, che l'imputato alloglotto può, per un verso, avvalersi gratuitamente della prestazione dell'interprete d'ufficio di cui all'art. 143 c.p.p., dall'altro, nominare un interprete di fiducia o

⁽²⁰⁸⁾ Come osserva F. GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, cit., 1857, "...la figura dell'interprete si ravvisa ancora quale ausiliare dell'autorità procedente e, quindi, del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria...Non si può effettivamente dar torto a chi continua a inquadrare l'interprete nell'ambito degli ausiliari dell'autorità giudiziaria, facendo leva sull' "obbligo di verità" di cui all'art. 146".

⁽²⁰⁹⁾ In questi termini G. REPETTO, *L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l'"obbligo del condizionale"*, cit., 2535-2536.

⁽²¹⁰⁾ Come osserva P. SECHI, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, cit., 2531, "...invero, anche la facoltà, per l'imputato, di potersi avvalere dell'interprete per conferire con il proprio difensore tutte le volte che lo desidera rientra nell'ambito del contenuto del diritto di difesa personale, apparendo strumentale alla possibilità di esplicazione di tale *species* del diritto di difesa sotto il profilo del raccordo con la difesa tecnica ai fini dell'impostazione di una linea difensiva utile".

⁽²¹¹⁾ Per tale conclusione v. A.P. CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, cit., 241.

“di parte”, di cui, tuttavia, deve accollarsi, se non sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i relativi oneri economici⁽²¹²⁾: tale rilievo pare porsi in linea con la nuova formulazione dell’art. 111, comma 3, Cost. che non contempla, infatti, il requisito della gratuità con riferimento all’assistenza dell’interprete.

L’interprete di parte potrà affiancare l’interprete eventualmente nominato dall’autorità procedente ai sensi dell’art. 143 c.p.p., specularmente al rapporto perito/consulente tecnico⁽²¹³⁾, in modo tale che l’interprete di parte e quello di ufficio possano far fronte alle eventuali e differenti esigenze di traduzione/interpretazione avanzate rispettivamente dall’accusato e dall’autorità giudiziaria. Del resto, non si può negare che l’interprete d’ufficio “visto dal giudice, somiglia al perito”⁽²¹⁴⁾. E

⁽²¹²⁾ Al riguardo, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, Roma, 2007, 247, si domanda se con tale sentenza “si sia realmente allargato il campo della garanzia di gratuità rispetto a quanto già previsto, in generale, dall’art. 143, comma 1, c.p.p.: la fascia di soggetti per cui può operare la normativa sul patrocinio a spese dello Stato è, invero, più ristretta di quella dei soggetti nei cui confronti dovrebbe già valere la garanzia di gratuità della prestazione dell’interprete, prevista dalla norma del codice”.

⁽²¹³⁾ Possibilità esclusa da P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, 1999, cit., 225 ss. e da D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 387; auspicata, invece, da F. GIUNCHEDI, *Diritto all’interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, cit., 1857.

⁽²¹⁴⁾ “Entrambi gli rendono un servizio: uno converte i discorsi alieni nella lingua del processo, l’altro fornisce premesse o dati a conclusioni induttive. I rispettivi uffici corrispondono nei requisiti personali”. Così F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 329. Conferme sulla possibilità di considerare assimilabile l’attività di interprete-traduttore a quella di perito si riscontrano pure in giurisprudenza. V., in particolare, Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, *E.*, in *Cass. pen.*, 2011, 4176.

se anche l'opera di mediazione linguistica svolta dall'interprete d'ufficio reca un contributo solo indiretto alla formazione del convincimento del giudice⁽²¹⁵⁾, sembra imporsi, anche in tali ipotesi, la necessità di un "controllo" dell'interprete di fiducia sull'attività svolta da quello d'ufficio anche al fine di sollecitare, una volta accertata la mancanza di qualità della traduzione/interpretazione, la sua eventuale sostituzione. In tale prospettiva, si consentirebbe, almeno in via di fatto, la "ricusazione" di interpreti d'ufficio eventualmente privi della necessaria qualificazione⁽²¹⁶⁾. Infatti, per quanto la professionalità dell'interprete dovrebbe essere fisiologicamente connessa alla natura della prestazione, la sua mancanza non sembra rientrare nei motivi di ricusazione di cui agli artt. 144 e 145 c.p.p., ancorché le ipotesi ivi contemplate non siano esaustive⁽²¹⁷⁾. Ovviamente la traduzione svolta dall'interprete di ufficio e la relativa verbalizzazione non potranno prescindere dalle eventuali osservazioni o contestazioni avanzate dall'interprete di parte⁽²¹⁸⁾.

⁽²¹⁵⁾ Così E. DOSI, voce *Interprete (dir. proc. pen)* cit., 330.

⁽²¹⁶⁾ Per tali riflessioni v. A.P. CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, cit., 243.

⁽²¹⁷⁾ Così G. UBERTIS, *Commento all'art. 143*, cit., p. 155.

⁽²¹⁸⁾ Sul punto cfr G. BATTARINO, *Sarebbe auspicabile che il legislatore affrontasse anche altre evidenti criticità*, in *Guida dir.*, 2007, n. 32, 72, il quale si chiede "quale sarà, per accennare ad uno solo dei problemi che si possono porre, la traduzione delle parole dell'imputato da verbalizzare: quelle dell'interprete di cui all'art. 143 c.p.p. o quella dell'interprete di parte? o entrambe? E in questo caso con quale scelta in termini di utilizzazione?".

La diversa tesi, proposta in dottrina⁽²¹⁹⁾, per cui la nomina da parte dell'autorità giudiziaria potrebbe avvenire solo in mancanza di un'esplicita designazione di un interprete fiduciario da parte dell'accusato alloglotto, procedura senza dubbio meno onerosa per lo Stato, non tanto si scontra col dato normativo di cui all'art. 143 c.p.p. (che anche per la terminologia impiegata che si riferisce al "diritto di farsi assistere da un interprete", non pare escludere una facoltà concorrente di nomina in capo all'accusato alloglotto⁽²²⁰⁾) quanto omette di considerare che la funzione dell'interprete di ufficio è quella di "procurare una percezione comune del dato linguistico nel contraddittorio"⁽²²¹⁾;

⁽²¹⁹⁾ In tal senso paiono orientati R.E. KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, cit., 315, nonché M.R. MARCHETTI, *Imputato alloglotto e diritto all'interprete*, in *Giust. cost.*, 1982, 163. Per R.E. KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, cit., 315, nota 82 e 316, l'imputato avrebbe la facoltà di nominare un interprete di parte (beneficiando comunque gratuitamente delle sue prestazioni) se lo scegliesse nell'ambito degli elenchi predisposti presso gli uffici giudiziari: la gratuità dell'assistenza linguistica, infatti, non parrebbe compatibile con una scelta *ad libitum* da parte dell'imputato. Al riguardo, viene notato da M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 348, che "come le fonti internazionali, anche l'art. 143, comma 1, c.p.p. tace, per converso, sul soggetto a cui spetti nominare l'interprete; ed il silenzio, qui come là, parrebbe escludere la configurabilità di un innesto del diritto ad un interprete di fiducia sul diritto all'interprete gratuito, come si avrebbe se si ammettesse invece che quest'ultimo possa essere liberamente "scelto dall'imputato", mentre "la nomina del giudice verrebbe solo in mancanza di una esplicita designazione". Non sembra peraltro da escludere – almeno per gli atti nei cui confronti non si pongano problemi di segretezza – la possibilità di un'assistenza, da parte di un interprete fiduciario, che si affianchi o che sostituisca quello operante gratuitamente ed i cui rapporti economici con l'imputato rimarrebbero di pertinenza esclusiva dei due soggetti interessati".

⁽²²⁰⁾ Così A.P. CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, cit., 244.

⁽²²¹⁾ In questi termini F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 329.

egli funge da garante in generale della comunicazione per tutti i soggetti che operano nel processo compreso il pubblico, assicurando così anche la pubblicità del dibattimento⁽²²²⁾ (e delle udienze ai sensi dell'art. 6, § 1 Cedu).

4. Incertezze applicative della normativa sull'interprete: a) il presupposto della “mancata conoscenza” della lingua italiana ed il relativo onere di dimostrazione.

Dal quadro delineato emerge, che l'impianto codicistico, così come interpretato dal Giudice delle leggi, sembra rispondere, almeno in parte, all'intento di garantire “regole minime” per un'adeguata assistenza linguistica nel corso del procedimento penale⁽²²³⁾.

Tuttavia, non mancano lacune ed insufficienze foriere di contrasti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'applicazione del diritto in discorso.

Il riferimento è, *in primis*, alle perplessità formulabili in merito alla individuazione del presupposto condizionante la nomina dell'interprete e del relativo onere di dimostrazione.

⁽²²²⁾ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, III, *Gli atti del processo penale*, Roma, 1956, 397.

⁽²²³⁾ In questi termini L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 361.

La garanzia processuale della nomina dell'interprete non è riconducibile *sic e simpliciter* allo *status* di straniero⁽²²⁴⁾: l'imputato può avvalersi dell'ausilio di un tecnico del linguaggio soltanto se, oltre a non essere dotato della cittadinanza italiana, non conosce la lingua del processo ovvero la conosce tanto imperfettamente da non comprendere il contenuto dell'accusa contro di lui formulata e non poter partecipare alla formazione degli atti processuali⁽²²⁵⁾. Tale presupposto è ampiamente sottolineato dal legislatore sia nell'art. 143, comma 1, c.p.p., dove si lega il generale riconoscimento del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete al requisito della "non conoscenza" della lingua italiana da parte dell'imputato, che nell'art. 169, comma 3, c.p.p. in cui la traduzione nella lingua dell'imputato straniero della notificazione da eseguirsi all'estero è subordinata alla circostanza che dagli atti non risulti che egli conosca la lingua italiana.

⁽²²⁴⁾ Le Sezioni unite della Suprema Corte sul punto osservano come non sia rinvenibile nell'ordinamento italiano "un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovare dell'assistenza di un interprete" (Cass., sez. un., 31 maggio 2000, *Jakani*, in *Cass. pen.*, 2000, 3255). In senso conforme cfr. pure Cass., sez. un. 29 maggio 2008, *Ivanov*, in *Cass. pen.*, 2008, 4534 nonché Cass., 10 giugno 2013, *M. L.*, in *www.dejure.giuffrè.it*.

⁽²²⁵⁾ In questi termini si è espressa più volte la Corte di Cassazione. Cfr., in particolare le seguenti sentenze: Cass., 28 marzo 2013, *K. A.*, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass., 17 dicembre 1998, *Daraji*, in *CED Cass.*, 213068; Id., 9 giugno 1997, *Ben Kalifa*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 986 ss., con nota di D. Curtotti Nappi, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*. Recentemente, la Suprema Corte ha parlato di "ignoranza effettiva della lingua italiana" (Cass., 14 agosto 2013, *B. P. D.*, in *www.dejure.giuffrè.it*).

La formula espressiva usata nel codice di rito per individuare lo stato di disagio linguistico in cui versa il cittadino straniero, che deve “non conoscere” la lingua del luogo in cui si sta svolgendo il processo, è tanto generica quanto ambigua, alimentando le più diverse e, soprattutto, riduttive interpretazioni.

Le Convenzioni internazionali⁽²²⁶⁾ nel definire il presupposto di operatività del diritto in questione non si riferiscono al concetto generico di “non conoscenza”, bensì lo specificano nel duplice concetto di non comprensione, riferito agli atti scritti notificati all'imputato, e di incapacità di “parlare”, riferito alla fase processuale caratterizzata dall'oralità. In questo modo, si riconosce il diritto all'assistenza di un interprete sia a chi “non comprende” che a chi “non parla” la lingua ordinaria del processo. Naturalmente, può capitare che l'imputato incorra in entrambe le situazioni di disagio linguistico, ma è sufficiente la sussistenza di una sola di queste per fare insorgere il diritto in esame⁽²²⁷⁾.

Nell'ordinamento interno, il dato normativo è equivoco: la fusione delle due espressioni pattizie nell'unico concetto di “non conoscenza” non appare, come invece è stato sostenuto⁽²²⁸⁾, sufficientemente ampia da accogliere alternativamente la duplice

⁽²²⁶⁾ Il riferimento è all'art. 6 § 3 lett. e) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 14 § 3 lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

⁽²²⁷⁾ Per tali considerazioni v. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 346-347.

⁽²²⁸⁾ Il riferimento è a D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 379.

evenienza, attiva e passiva⁽²²⁹⁾, dell'incapacità di parlare e di capire la lingua italiana. Un concetto simile si presta ad operazioni drasticamente riduttive con la conseguenza di indebolire pericolosamente il margine di tutela offerto ai soggetti contemplati negli artt. 143 e 169 c.p.p.: è facile, infatti, che l'assenza della doppia specificazione del presupposto linguistico porti l'interprete a ricollegare la sussistenza della condizione di ignoranza della lingua del processo all'insorgere di entrambe le situazioni richiamate nei testi internazionali. Il che, ad esempio, vorrebbe dire escludere la nomina dell'interprete quando si abbia prova della capacità dell'imputato straniero di esprimersi in lingua italiana sebbene, tale grado di conoscenza non sia sufficiente a fargli intendere tutto quanto gli viene detto o scritto, o, viceversa, quando dagli atti risulti che il soggetto abbia compreso il contenuto delle notificazioni anche se, poi, egli non possa interloquire con l'autorità procedente⁽²³⁰⁾. Un'interpretazione del genere non sembra accettabile⁽²³¹⁾: non si può immettere nell'ordinamento processuale una garanzia di ordine linguistico se, alla fine, si riesce a renderne beneficiari

⁽²²⁹⁾ Così G. UBERTIS, *Commento all'art. 143 c.p.p.* cit., 146.

⁽²³⁰⁾ Giova segnalare uno dei tanti esempi di interpretazione riduttiva operato dalla giurisprudenza sul concetto di "non conoscenza": Pret. Venezia, 25 settembre 1996, Chen, in *Riv. pen.*, 1996, 1253 ss., con nota di E. ZAFFALON, *Il diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato*, in cui si è esclusa la traduzione per mezzo dell'interprete del decreto di citazione sulla base della prova, desunta dai verbali della Usl da cui risultavano dichiarazioni rese dall'imputato agli ispettori di igiene, dell'idoneità dell'imputato stesso a parlare la lingua del processo.

⁽²³¹⁾ Di questo avviso M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, II ed., Torino, 1990, 249.

soltanto gli imputati che abbiano un'ignoranza assoluta della lingua italiana. Se così fosse, rimarrebbe esclusa dall'applicazione delle norme in esame la maggioranza degli stranieri coinvolti nei processi penali italiani che, stando ai dati statistici più recenti dai quali emerge un nuovo volto della criminalità straniera non più legata a coinvolgimenti giudiziari sporadici di turisti o studenti ma annidatasi nelle componenti clandestine della popolazione immigrata⁽²³²⁾, ha una conoscenza incompleta della lingua del processo; di solito, essi riescono a parlare la lingua dello Stato ospitante ma non a leggerla. Quindi, non resta che una conclusione: del diritto all'interprete deve fruire chiunque non parli o/e non comprenda l'italiano. Del resto, l'art. 143 c.p.p. non può che essere interpretato in questo senso come emerge dalle indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare del codice vigente: "Le disposizioni citate considerano chi non comprende ovvero non parla la lingua utilizzata nel processo: queste due situazioni sono unificate nell'espressione "non conosce" impiegata dall'art. 143 commi 1 e 2"⁽²³³⁾.

Chiarita la portata del presupposto di operatività della garanzia linguistica, appare necessario "misurarla": non è sufficiente accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dello straniero alloglotto dovendosi spingere sino alla determinazione

⁽²³²⁾ Così D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 348-349.

⁽²³³⁾ Cfr. *Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., 52.

del “livello” d’incertezza cui la sua condizione linguistica deve assurgere per rendere obbligatoria la nomina dell’interprete⁽²³⁴⁾. Partendo dal dato più evidente, detta ignoranza non può coincidere con una difficoltà di comprensione del significato tecnico degli elementi e degli atti processuali, del quale spesso neppure il cittadino italiano può avere piena cognizione. Sotto questo aspetto l’ignoranza linguistica non va confusa con la più generica ignoranza del “laico” nei confronti di un contesto espressivo talvolta “criptico” quale è quello giuridico⁽²³⁵⁾. A svelare le incognite insite nel linguaggio processuale è il difensore, non di certo l’interprete.

Ebbene, non si può nascondere la difficoltà di stabilire con certezza il tasso di padronanza della lingua d’udienza utile a rendere superflua l’applicazione del diritto all’interprete, considerate le molteplici gradazioni di cui esso si connota⁽²³⁶⁾. Ad esempio, si potrebbe ritenere sufficiente una conoscenza di tipo scolastico della lingua italiana, che ben si potrebbe fondare sulla semplice “scorta della documentazione scolastica in

⁽²³⁴⁾ Così D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 349.

⁽²³⁵⁾ In questi termini P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 249.

⁽²³⁶⁾ La giurisprudenza ha identificato la condizione di non conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato nella incapacità linguistica di “rendersi conto della portata dell’accusa”(Cass., 19 aprile 2000, *U.*, in *CED Cass.*, 216095) dichiarando, pertanto, insussistente l’obbligo di nomina dell’interprete se l’imputato alloglotto mostra “in qualsiasi modo” di rendersi conto del significato degli atti e non rimane completamente inerte, assumendo iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente (Cass., 11 maggio 2004, *S.*, in *CED Cass.*, 229268).

atti”⁽²³⁷⁾ ma raramente tale livello di conoscenza potrebbe consentire all’alloglotto di comprendere effettivamente la lingua parlata, e, quindi, di seguire ciò che avviene in udienza, e di esprimersi scientemente qualora lo voglia o gli sia richiesto di rendere dichiarazioni⁽²³⁸⁾. Parimenti è da considerare inidonea ad escludere l’assistenza linguistica una conoscenza sommaria ed elementare della lingua del processo dal momento che tale livello di cognizione, sufficiente a districarsi nelle fondamentali attività della vita quotidiana, potrebbe non consentire una partecipazione personale e consapevole dell’imputato alle dinamiche giudiziarie⁽²³⁹⁾. A maggior ragione, poi, non si può accettare come requisito discriminante che legittimi il venir meno della garanzia di cui all’art. 143 c.p.p. né un grado di conoscenza meramente turistico né, tanto più, una conoscenza pressoché perfetta della lingua italiana. In definitiva, appare che la soluzione più aderente allo spirito della norma sia quella che si colloca nel mezzo: è superflua la nomina dell’interprete quando l’imputato ha una buona conoscenza⁽²⁴⁰⁾ della lingua italiana, tale da permettergli di comprendere, almeno nelle sue linee essenziali, il contenuto degli atti scritti a lui indirizzati e di

⁽²³⁷⁾ Così Cass., 23 maggio 1972, S., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 884 ss.

⁽²³⁸⁾ In questi termini D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 382.

⁽²³⁹⁾ Di questo avviso M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit., 131.

⁽²⁴⁰⁾ Alcuni esponenti della dottrina parlano di “conoscenza media”. Cfr. G. DI TROCCHIO, *Traduzione dell’estratto contumaciale ed imputato straniero*, in *Giur. it.*, 1982, II, p. 403, nonché P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 248.

interloquire in udienza in modo intelligibile per tutti gli altri protagonisti della vicenda processuale⁽²⁴¹⁾. Ovviamente, le indicazioni tratte da questo quadro vanno calibrate sulle esigenze del caso concreto: l'operatività della tutela linguistica non può essere correlata meccanicamente alla determinazione di un grado medio di conoscenza della lingua italiana, dato di per sé opinabile⁽²⁴²⁾. Piuttosto, occorre accertare volta per volta il tipo di bisogno linguistico dell'imputato ed adeguare ad esso una più o meno intensa tutela processuale. Così, allo straniero che abbia dimostrato di comprendere l'italiano, anche senza parlarlo, non dovrebbe essere tradotto l'atto contenente l'accusa⁽²⁴³⁾ a meno che non si sia al cospetto di complesse ipotesi di reato la cui comprensione richiede una padronanza della lingua del processo superiore a quella *standard*⁽²⁴⁴⁾.

Sempre con riferimento al presupposto dell'insorgenza del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete ci si chiede se esso sia subordinato ad una richiesta in tal senso da parte dell'imputato straniero ovvero sia rimesso all'iniziativa dell'autorità procedente. Il che si traduce, in altre parole, nell'individuazione del soggetto sul quale viene fatto gravare l'onere della dimostrazione della mancata conoscenza della

⁽²⁴¹⁾ Per tali considerazioni cfr. D. CURTOTTI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 478 ss.

⁽²⁴²⁾ Come precisa Trib. Milano, 8 marzo 1993, *Hicham*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, 600.

⁽²⁴³⁾ Così M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, cit., 131.

⁽²⁴⁴⁾ In questi termini Trib. Milano, 8 marzo 1993, *Hicham*, cit., 600.

lingua italiana e della relativa esigenza di un supporto linguistico ad opera dell'interprete.

A chi spetti l'onere della prova è questione tutt'altro che pacifica.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente accoglie l'impostazione volta ad attribuire all'imputato straniero una presunzione relativa di conoscenza della lingua nazionale avverso la quale soltanto l'imputato o il suo difensore possono addurre prova contraria⁽²⁴⁵⁾. E' questo il significato dell'espressione della Corte di Cassazione secondo la quale "l'insufficiente conoscenza della lingua del processo deve essere dimostrata o, almeno, dichiarata dal soggetto interessato e non è rimessa ad un dovere di previo accertamento dell'autorità giudiziaria"⁽²⁴⁶⁾. Pure in tempi più recenti non mancano soluzioni giurisprudenziali volte a rimarcare "l'onere dell'imputato", fin dalla prima fase delle indagini, di "far conoscere la sua situazione di straniero alloglotto non in grado di comprendere la lingua italiana"⁽²⁴⁷⁾. Ne consegue che "l'art. 143 c.p.p. non pone un obbligo indiscriminato di nomina dell'interprete, lasciando all'interessato la libertà di decidere se chiedere o meno l'assistenza"⁽²⁴⁸⁾; ciò si traduce nella constatazione che se l'imputato alloglotto non si attiva per la dimostrazione della sua inadeguata conoscenza della lingua

⁽²⁴⁵⁾ Cfr., per tutti, Cass., 19 dicembre 1999, *K.*, in *Guida dir.*, n. 8, 2000, 91.

⁽²⁴⁶⁾ Così Cass., 17 dicembre 1998, *D.*, cit.

⁽²⁴⁷⁾ In questi termini Cass., 21 settembre 2011, *P.A.*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 3, 2012, 67.

⁽²⁴⁸⁾ Cfr. Cass., 29 ottobre 1992, *S. Z.*, in *Riv. pen.*, 1993, 852.

italiana, l'operatività della garanzia linguistica è lasciata al prudente apprezzamento e, soprattutto, alla correttezza dell'organo procedente⁽²⁴⁹⁾. Una constatazione di questo tipo provoca due considerazioni. In *primis* sembra difficile che il soggetto alloglotto, in seguito alla notifica di un atto giudiziario inteso a renderlo edotto della pendenza di un procedimento penale a suo carico, sia in grado di procedere ad una richiesta di assistenza linguistica, non solo perché, non potendo comprendere il contenuto dell'atto notificatogli, a maggior ragione non sentirà l'esigenza di essere affiancato da un interprete per il decorso del processo; ma anche perché, supponendo che egli versi in una condizione sociale di marginalità, molto probabilmente ignorerà del tutto l'esistenza di un diritto linguistico del genere la cui domanda esige delle conoscenze degli aspetti tecnici del procedimento penale che l'alloglotto non può avere⁽²⁵⁰⁾.

Poi, oltre alla difficoltà di ottenere una richiesta da parte dell'interessato, è da considerare l'eventuale ritardo con il quale l'autorità giudiziaria può dare esecuzione al diritto in esame. Il riferimento è al ritardo fisiologico dei tempi di azione dell'organo procedente considerato che per accertare il grado di inadeguatezza linguistica dell'indagato ed il suo bisogno di assistenza è necessario interloquire personalmente con lo stesso (nel corso, ad esempio, dell'interrogatorio) o, in mancanza, occorre disporre di un adeguato supporto cartaceo dal quale

⁽²⁴⁹⁾ V. Cass., sez. un., 24 settembre 2003, Z., in *Cass. pen.*, 2004, 1577.

⁽²⁵⁰⁾ Così P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 244.

emerge lo stato di disagio linguistico dell'alloglotto; e ciò potrebbe pure avvenire ad indagini preliminari già ampiamente espletate. In ragione di queste considerazioni è da ritenere inadeguata la soluzione ermeneutica accolta dalla giurisprudenza prevalente che avendo attribuito, in via preliminare, l'onere dimostrativo al soggetto interessato, pecca per difetto per non avere messo in debito conto il rischio di dover fronteggiare sia generali fenomeni di inerzia dell'imputato-indagato sia gli inevitabili ritardi con i quali l'autorità giudiziaria procedente potrebbe prendere coscienza dello stato di inadeguatezza della sua capacità linguistica e dare attuazione alla relativa garanzia, con la conseguenza di non tradurre allo straniero proprio i primi atti processuali nei quali egli è coinvolto direttamente - atti che, paradossalmente, sono quelli contenenti il più importante carico informativo contenendo l'indicazione dell'accusa mossa nei suoi confronti - privando costui della possibilità di attivarsi per predisporre un'adeguata difesa⁽²⁵¹⁾.

La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 10/1993, si allontana dall'impostazione giurisprudenziale finora descritta segnando una svolta sull'individuazione dell'onere dimostrativo della mancata conoscenza della lingua italiana. Il Giudice delle leggi evince dall'art. 143 c.p.p. la regola secondo la quale la nomina dell'interprete va fatta "immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana

⁽²⁵¹⁾ Per tali considerazioni si rinvia a D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 355.

da parte dell'imputato tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente". Ciò vuol dire che la pregnante incidenza del diritto all'assistenza linguistica sul contesto delle garanzie difensive induce a preferire una soluzione che slegli il presupposto della nomina dell'interprete da titolarità dimostrative per rendere operante il relativo diritto non appena si verifichi la circostanza della mancata o inadeguata conoscenza della lingua del processo da parte dell'imputato⁽²⁵²⁾.

Secondo un orientamento dottrinale⁽²⁵³⁾, occorre allontanarsi tanto dall'impostazione riduttiva accolta dalla giurisprudenza prevalente quanto dalla soluzione di "compromesso" offerta dalla Corte costituzionale. E per fare ciò è necessario operare un raffronto tra la prima e la seconda parte dell'art. 143 c.p.p. La norma in esame contiene una duplice previsione: da un lato, attribuisce il diritto all'interprete all'imputato "che non conosce la lingua italiana", intendendo per "imputato" lo "straniero" che, a causa della crescente presenza dei flussi migratori nel nostro Paese e le precarie condizioni fisiche e morali in cui frequentemente versa, è coinvolto sempre più spesso in un procedimento penale venendo, così, a trovarsi in una posizione di svantaggio processuale dovuta all'ignoranza o imperfetta conoscenza della lingua nazionale. Dall'altro lato, la norma assegna il diritto all'interprete anche al cittadino italiano

⁽²⁵²⁾ Cfr. Corte cost., 10 gennaio 1993, n. 10, cit., 52 ss.

⁽²⁵³⁾ Il riferimento è a D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 357 ss.

cui spetta parimenti la relativa garanzia dal momento che, pur facendo parte integrante della comunità linguistica nella quale si sta svolgendo il processo, può ignorare o comunque avere una scarsa padronanza della relativa lingua. Nei confronti degli stranieri e dei cittadini la norma tende ad una medesima finalità: porre rimedio ad una situazione di disagio linguistico. Al contempo, però, essa regola diversamente la condizione di insorgenza del relativo diritto, in previsione di una più comune conoscenza della lingua italiana da parte di chi ne ha la relativa cittadinanza rispetto a colui che non ne è dotato. Infatti, l'ultima parte del primo comma dell'art. 143 c.p.p. sancisce che "la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano".

Ebbene, dal dato letterale della disposizione suddetta autorevoli esponenti della dottrina⁽²⁵⁴⁾ hanno tratto lo spunto per avanzare una critica alla conclusione interpretativa della Corte di cassazione secondo cui è condizione indispensabile per l'esercizio del diritto all'interprete la dimostrazione da parte dell'imputato della sua scarsa conoscenza dell'idioma italiano. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale si delineerebbe una vera e propria presunzione relativa di conoscenza dell'italiano anche nei confronti dello straniero, al quale viene

⁽²⁵⁴⁾ Si tratta di M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, cit., 11 ss; F. CORDERO, *Procedura penale*, VI ed., Milano, 2001, 324; V. PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 650 ss.

attribuito l'onere di ribaltare la dichiarazione presuntiva al pari dell'imputato dotato di cittadinanza. Tuttavia, dal momento che nei confronti di quest'ultimo tale previsione è contemplata esplicitamente dall'art. 143 c.p.p., per lo straniero essa potrebbe operare soltanto se la norma dettasse un'analoga previsione nei suoi confronti. E ciò non accade: la norma si limita a sancire "il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere da un interprete" e null'altro. Siamo lontani da una uniformità di disciplina per le due fattispecie prese in considerazione dal primo comma dell'art. 143 c.p.p. e la ragione di tale scelta operativa è di facile lettura se si riflette sulla diversità delle situazioni linguistiche tutelate dal legislatore. La conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino è molto probabile e facilmente prevedibile, tanto da indurre il legislatore a definirla alla stregua di una dichiarazione di scienza di cui va scoperto il grado di preclusività⁽²⁵⁵⁾; diversamente, tale dichiarazione non può essere opposta allo straniero per il quale è molto più difficile desumere *a priori* una conoscenza dell'italiano tanto completa da fargli intendere l'accusa contro di lui formulata ed il contenuto degli atti cui partecipa, se non altro perché appartiene ad una etnia linguistica diversa da quella presso cui si svolge il processo. Va da sé, allora, che nel silenzio della norma l'imputato straniero non sia tenuto a dimostrare di non sapersi esprimere e di non comprendere la lingua del processo. Da tale

⁽²⁵⁵⁾ Così A. PALAZZO, voce *Presunzione (dir. priv)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 265 ss.

considerazione consegue che se la presunzione relativa di conoscenza della lingua italiana opera solo nei confronti del cittadino, nei confronti dello straniero l'art. 143 c.p.p. fissa una presunzione relativa contraria, vale a dire di non conoscenza della lingua ufficiale del processo⁽²⁵⁶⁾; il che conduce alla conclusione per cui l'obbligo di nominare l'interprete in favore dell'imputato alloglotto incombe sull'autorità giudiziaria procedente immediatamente all'instaurarsi del procedimento e per tutta la sua durata o, comunque, sino a quando l'autorità stessa dimostri la conoscenza dell'italiano da parte dello straniero. Questa prospettiva pone in dubbio pure la tesi della Corte costituzionale, non potendosi ammettere una duplice titolarità dell'onere dimostrativo.

5. Segue: b) il campo di operatività della traduzione degli atti.

Un altro degli aspetti maggiormente discussi nell'applicazione della normativa sull'interprete è quello dell'individuazione degli atti processuali nei confronti dei quali indirizzare la tutela linguistica. In verità, l'art. 143 c.p.p. si presta facilmente alle più diverse interpretazioni non potendo ad esso ascrivere il merito di avere indicato con precisione e chiarezza

⁽²⁵⁶⁾ In questi termini V. PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, cit., 651.

espositiva l'ambito di operatività della garanzia linguistica⁽²⁵⁷⁾. Il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana risulta funzionale, in base al primo comma dell'art. 143 c.p.p., a "comprendere l'accusa contro di lui formulata" e a "seguire il compimento degli atti cui partecipa". In sé, siffatte puntualizzazioni finalistiche dicono ben poco su cosa deve essere tradotto all'alloglotto; non può passare inosservata la scarsa chiarezza del linguaggio tecnico impiegato nella norma che, nell'operazione di ricostruzione della volontà espressa dal legislatore, genera vere e proprie lacune normative liberamente colmabili dall'interprete, spesso in senso contrario allo spirito garantistico del precetto con evidente nocimento della posizione difensiva dell'imputato.

Inoltre, l'ambiguità delle formulazioni contenute nell'art. 143 c.p.p. si acutizza non appena la norma viene messa a confronto con le altre due previsioni dedicate dal codice di rito alla traducibilità degli atti processuali: gli artt. 109, comma 2, e 169, comma 3, che chiariscono, senza possibilità di equivoci, che nella lingua straniera possono essere tradotti rispettivamente tutti "gli atti del procedimento" indirizzati al cittadino italiano

⁽²⁵⁷⁾ Così P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 242. Sul tema cfr. pure P. TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Proc. pen. e Giustizia*, n. 1, 2014, 109-123. Secondo l'autore "benché non preveda espressamente un obbligo di traduzione degli atti processuali indirizzati all'imputato alloglotto è indubbio che la disposizione estenda il proprio spazio operativo non solo alle dichiarazioni orali, ma anche agli atti scritti" essendo l'articolo inserito nel titolo IV del libro II, dedicato proprio alla «Traduzione degli atti».

appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta - sempre che egli ne abbia fatto relativa richiesta - e l'atto contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato italiano, notificato all'imputato straniero residente o dimorante all'estero⁽²⁵⁸⁾.

Ripercorrendo gli itinerari ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel tentativo di chiarire la portata operativa dell'art. 143 c.p.p. si osserva che, per lungo tempo, la giurisprudenza si è arroccata su di un'interpretazione estremamente restrittiva, per non dire riduttiva, della norma in esame contenendone gli effetti entro i margini dell'oralità: "l'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana (art. 109, comma 1, c.p.p.) e' costituita dall'art. 169, comma 3, c.p.p., secondo il quale l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato deve essere redatto nella lingua dell'imputato straniero...quando dagli atti risulta che egli non conosca la lingua italiana. Siffatta esplicita previsione conferma la regola generale, che è quella dell'uso della lingua nazionale, senza necessità di traduzioni per lo straniero che si trovi in Italia, di tutti gli atti scritti del procedimento...né la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati"⁽²⁵⁹⁾. Si è, peraltro, giunti ad evidenziare la diversa "situazione di fatto" tra l'ipotesi prevista

⁽²⁵⁸⁾ Per tali considerazioni si rinvia a D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 366.

⁽²⁵⁹⁾ Così Cass., 18 dicembre 1992, *H.*, in *Riv. pen.*, 1994, 179 ss.

dall'art. 169, comma 3, c.p.p., riguardante lo straniero alloglotto residente all'estero il quale "potrebbe trovarsi in una seria difficoltà nell'individuare la lingua stessa nella quale l'atto è scritto e nel reperire qualcuno che glielo possa tradurre", e l'ipotesi di chi "è già in Italia e...non incontra pertanto difficoltà a comprendere l'atto ed a procurarsene adeguata conoscenza"⁽²⁶⁰⁾. In quest'ultimo caso sarebbe sufficiente, per garantire i diritti difensivi dell'alloglotto, tradurgli oralmente il contenuto dell'accusa.

Rispetto all'interpretazione riduttiva della giurisprudenza sul grado di effettività della garanzia linguistica, la dottrina prevalente ha assunto una posizione diametralmente opposta facendo leva sull'essenza teleologica degli atti processuali contenenti "l'accusa" formulata contro l'imputato. L'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 c.p.p.) e così via, sono tutti atti finalizzati a porre l'imputato a conoscenza dell'addebito e a consentire la sua concreta partecipazione al processo esercitando i diritti e le facoltà riconosciutegli dalla legge, la loro comprensibilità costituisce il presupposto fondamentale perché questi raggiungano lo scopo per il quale sono stati concepiti⁽²⁶¹⁾. Ad esempio, non si può pensare, senza considerare totalmente leso il diritto di difesa, ad un'informazione di garanzia del tutto inintelligibile al suo destinatario poiché ciò impedirebbe la

⁽²⁶⁰⁾ Ancora Cass., 18 dicembre 1992, *H.*, cit.

⁽²⁶¹⁾ In questa direzione M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit. 129 ss.

predisposizione tempestiva di una strategia difensiva. Questa stessa incidenza dell'essenza teleologica dell'atto sulla determinazione dell'ambito di operatività del diritto all'interprete ha portato la dottrina ad estendere l'assistenza linguistica a tutti gli atti da notificare all'imputato. Anche per questi, infatti, l'incomprensibilità conduce sempre al mancato raggiungimento della finalità verso la quale l'atto è stato indirizzato dal legislatore. Ad esempio, non si può dubitare che la "piena comprensione del contenuto finale della pronuncia emessa nei suoi confronti sia essenziale per consentire all'imputato di valutare il proprio interesse ad impugnare"⁽²⁶²⁾.

Il punto di svolta del dibattito descritto è rappresentato dall'intervento chiarificatore della Corte costituzionale che con la più volte citata sentenza interpretativa di rigetto n. 10/1993 nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 555, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio deve essere notificato all'imputato straniero anche nella traduzione nella lingua da lui compresa, e del combinato disposto degli artt. 456, comma 2, e 458, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato, comprensivo dell'indicazione del termine entro cui chiedere il giudizio abbreviato, deve essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto"⁽²⁶³⁾, ha fissato un insegnamento fondamentale: la mancanza di un

⁽²⁶²⁾ Così G. DI TROCCHIO, *Traduzione dell'estratto contumaciale ed imputato straniero*, cit., 403.

⁽²⁶³⁾ Cfr. Corte cost., 10 gennaio 1993, n. 10, cit.

espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato straniero non può impedire la piena espansione della garanzia assicurata dall'art. 143, comma 1, c.p.p. in conformità dei diritti dell'imputato riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e dall'art. 24, comma 2, Cost. In altri termini, interpretato alla luce dei principi appena ricordati, l'art. 143, comma 1, c.p.p. impone che si proceda alla nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente; anzi quest'ultima evenienza va riferita anche alla fase delle indagini preliminari⁽²⁶⁴⁾.

Successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale la giurisprudenza di legittimità ha mantenuto un atteggiamento piuttosto oscillante, manifestando, accanto a grandi aperture, anche forti resistenze ad espandere la garanzia prevista dall'art. 143 c.p.p. ad ogni atto, orale o scritto, del procedimento penale, rilevante per la difesa dell'imputato⁽²⁶⁵⁾.

⁽²⁶⁴⁾ Il riferimento è ancora a Corte cost., 10 gennaio 1993, n. 10, cit. Cfr. pure Cass., 12 dicembre 2013, n. 50105, in *www.pluris-cedam*.

⁽²⁶⁵⁾ In questi termini G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, cit., 2419.

Nel tempo, è stato riconosciuto dalle Sezioni unite il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio⁽²⁶⁶⁾, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare⁽²⁶⁷⁾ e dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari⁽²⁶⁸⁾.

Per quanto concerne, in particolare, l'ordinanza di custodia cautelare giova segnalare che va tradotta anche quando il provvedimento è stato assunto in esito ad un'udienza per la convalida dell'arresto o del fermo, nel corso della quale lo stesso straniero abbia potuto avvalersi dell'assistenza di un interprete⁽²⁶⁹⁾. Inoltre, recentemente, la Suprema Corte ha stabilito che è da tradurre pure l'ordinanza confermativa del Tribunale del riesame sebbene sia di contenuto identico a quella

⁽²⁶⁶⁾ Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2000, *J.*, cit. Giova segnalare che relativamente al decreto di citazione del giudizio d'appello, la Suprema Corte ha escluso il diritto di traduzione dichiarando che la traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello non contiene e non deve contenere, a differenza di quello di primo grado, l'enunciazione del fatto e quindi non risulta una violazione del diritto alla difesa dell'imputato, il quale ha già ricevuto la contestazione del fatto, con tutte le necessarie assistenze, in primo grado (Cass., 23 maggio 2013, *T. E.*, in *www.dejure.giuffrè.it*).

⁽²⁶⁷⁾ V. Cass., sez. un., 24 settembre 2003, *Z.*, cit.

⁽²⁶⁸⁾ Cfr. Cass. sez. un., 26 settembre 2006, *C.*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2007, 468 ss., con nota di S. MORISCO, *Imputato allogliotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.*

⁽²⁶⁹⁾ V. Cass., 26 gennaio 2011, *Ric. P.m. in c. Alliu*, in *Dir. pen. proc.*, n. 6, 2011, 692. Da tale approdo si ricava direttamente il principio per il quale le comunicazioni e contestazioni effettuate in udienza di convalida non sarebbero utili a garantire i diritti dell'interessato in rapporto al provvedimento istitutivo della sua custodia. La sentenza utilizza quale argomento risolutivo la necessità che l'accusato conosca le esigenze cautelari in concreto ritenute dal giudice, che ben possono essere diverse da quelle illustrate in udienza dal pubblico ministero. Insomma, ed a parte l'insistito riferimento all'autonomia tra titoli concernenti l'arresto e titoli pertinenti alla custodia, la Corte ha valorizzato il carattere antecedente del contraddittorio e dunque dell'informazione rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare ed alla scelta dei relativi contenuti motivazionali.

emessa in prima battuta in considerazione del fatto che per potersi rendere conto dell'identità di contenuto tra le due ordinanze o dell'esistenza di un rinvio alla prima, il destinatario deve per forza conoscere la lingua dello Stato⁽²⁷⁰⁾. L'immediata traduzione dell'ordinanza cautelare è, invece, esclusa ove si ignori che il destinatario della misura non è in grado di comprendere la lingua del procedimento: in tal caso il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto, una volta eseguito il provvedimento, o dalla traduzione di lingua a lui nota - anche previa iniziativa del direttore o dell'operatore penitenziario designato in applicazione dell'art. 94, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p. - ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti⁽²⁷¹⁾. Inoltre, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento ed a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, non essendo rinvenibile

⁽²⁷⁰⁾ Cfr. Cass., 30 maggio 2013, n. 23579, in www.diritto24.ilsole24ore.com.

⁽²⁷¹⁾ V. Cass., 14 febbraio 2012, *C.I.R.*, in www.pluris-cedam, Cass., 28 novembre 2013, n. 47212, in www.dejure.giuffrè.it., Cass., 8 gennaio 2014, n. 561, in www.dejure.giuffrè.it.

nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a fruire di tale beneficio⁽²⁷²⁾. Parimenti è esclusa la traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotto dell'ordinanza cautelare disposta ai sensi dell'art. 27 c.p.p. ove si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento *de libertate*⁽²⁷³⁾.

Ad ogni modo non sono mancati orientamenti contrari, volti ad escludere l'obbligo di traduzione, anche per l'ordinanza cautelare⁽²⁷⁴⁾, da limitare agli atti da cui emerga l'accusa ed a quelli ai quali l'imputato partecipi personalmente⁽²⁷⁵⁾.

⁽²⁷²⁾ Cfr. Trib. Palermo, 24 settembre 2001, *H.*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2002, 76 ss.

⁽²⁷³⁾ Così Cass., 11 febbraio 2010, *P.J.*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 10, 2010, 1213 ss., con nota di S. MORISCO, *Imputato alloglotto e traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 c.p.p.*

⁽²⁷⁴⁾ Nel senso che l'omessa traduzione dell'ordinanza custodiale non incide mai sulla validità dell'atto ma solo sulla sua efficacia, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dalla traduzione, cfr. Cass., sez. VI, 20 marzo 2006, *A.M.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 480, con nota adesiva di V. LISO, *La traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e l'analisi della sua efficacia*. In una recente pronuncia la giurisprudenza ha pure affermato che non può affermarsi l'esistenza di un principio generale di traduzione della integralità degli atti nella lingua dell'imputato alloglotto, giacché, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 1993, la necessità della traduzione riguarda gli atti contestativi di esercizio della azione penale in funzione della necessaria comprensione dei termini dell'accusa elevata nei confronti dell'imputato, in linea con il principio sancito dall'art. 6, comma 3, lettera a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a norma del quale ogni accusato ha diritto ad "essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui". La circostanza che la Corte costituzionale, attraverso l'adozione di una sentenza cosiddetta "interpretativa di rigetto", abbia circoscritto - come

Attraverso il controllo in sede di legittimità si è giunti a ritenere operante l'obbligo della traduzione anche per il decreto che dispone il giudizio immediato⁽²⁷⁶⁾, l'ordine di esecuzione della pena detentiva adottato dall'ufficio del pubblico ministero⁽²⁷⁷⁾, il verbale di elezione di domicilio⁽²⁷⁸⁾.

lettura costituzionalmente imposta del sistema - l'obbligo della traduzione esclusivamente per gli atti a natura contestativa attraverso i quali si realizza l'esercizio della azione penale, evidentemente esclude la necessità di una consimile "lettura" per tutti gli altri atti che non soddisfino quella esigenza: quali, dunque, i provvedimenti di natura cautelare, la cui funzione non è certo quella di contestazione dell'accusa (Cass., 30 aprile 2013, *D. A.*, in www.dejure.giuffrè.it).

⁽²⁷⁵⁾ Per tale conclusione v. Cass., 8 novembre 2005, in *C.E.D. Cass.*, 233397; Cass., 24 ottobre 2007, *A.*, *ivi.*, 238808.

⁽²⁷⁶⁾ Così Cass., 5 maggio 2004, *O.*, in *C.E.D. Cass.*, 228930. Cfr. pure, Corte assise, 25 marzo 2013, *cit.*, che ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato non tradotto nella lingua dell'interessato perché la direttiva 2010/64/UE stabilisce il diritto dell'imputato alla traduzione degli atti contenenti l'accusa.

⁽²⁷⁷⁾ Per tale conclusione v. Cass., 8 marzo 1995, *T.*, in *C.E.D. Cass.*, 201441; Cass., 15 novembre 2002, *S.*, in *C.E.D. Cass.*, 223278; Cass., 20 maggio 2004, *M.*, in *C.E.D. Cass.*, 228143; Cass., 6 maggio 2010, *M.*, *ivi.*, 247212.

⁽²⁷⁸⁾ La Suprema Corte osserva che l'art. 143, comma 1, stabilisce il diritto dell'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana di ottenere l'assistenza gratuita di un interprete al fine di comprendere il contenuto dell'accusa rivoltagli ed il significato degli atti cui prende parte; inoltre, l'art. 143, comma 2 aggiunge e generalizza il riconoscimento di tale diritto laddove impone all'autorità procedente di designare un interprete per la traduzione di un atto scritto ed in tutti i casi in cui "la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana". Risulta dunque testuale la previsione dell'estensione dell'obbligo di assicurare l'operato di un interprete tutte le volte che l'imputato non sia a conoscenza della lingua nella quale si svolge il processo e debba rendere una dichiarazione, come nel caso della scelta del domicilio, adempimento essenziale per poter ricevere effettiva conoscenza degli atti processuali (Cass., 13 giugno 2013, *B. S.*, in www.dejure.giuffrè.it; in senso conforme, Cass., 31 maggio 2013, *Y. M.*, in www.dejure.giuffrè.it).

Al contrario, la giurisprudenza si mostra piuttosto indecisa - in qualche caso con la riesumazione del principio per cui la tutela linguistica di cui all'art. 143 c.p.p., riguarda i soli atti orali - sull'obbligo di traduzione di numerosi atti quali l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame⁽²⁷⁹⁾, allorché l'indagato non abbia chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio⁽²⁸⁰⁾, l'ordinanza con la quale si rigetta la richiesta di riesame⁽²⁸¹⁾, l'avviso dell'udienza nell'ambito del procedimento camerale *ex art. 127 c.p.p.*⁽²⁸²⁾, il verbale di arresto⁽²⁸³⁾, le trascrizioni delle conversazioni telefoniche ritualmente intercettate⁽²⁸⁴⁾, la perquisizione personale⁽²⁸⁵⁾, la sentenza, compresa quella di condanna⁽²⁸⁶⁾ e la motivazione della

⁽²⁷⁹⁾ Cfr. Cass. 23 giugno 1999, *L.*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 40.

⁽²⁸⁰⁾ Tra le altre, v. Cass., 15 novembre 2000, *F.*, in *C.E.D. Cass.*, 217350.

⁽²⁸¹⁾ In tal senso v. Cass., 11 marzo 2008, *Z.*, in *C.E.D. Cass.*, 239521; *contra* Cass., 18 aprile 2007, *Z.H.*, in *Guida dir.*, n. 27, 2007, 80.

⁽²⁸²⁾ Cfr. Cass., 22 giugno 1998, *S.*, in *C.E.D. Cass.*, 211300, relativa all'avviso di fissazione dell'udienza camerale.

⁽²⁸³⁾ V. Cass., 19 dicembre 2003, *p. m. in proc. A.*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 214, secondo la quale, tale atto non comporta l'immediata formulazione di un'accusa a carico dell'arrestato, cosa che può avvenire solo con l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto; né va dimenticato che il verbale di arresto non è un atto al quale partecipa l'arrestato, posto che lo stesso non può che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto e il suo compimento esclusivamente alla polizia giudiziaria.

⁽²⁸⁴⁾ In tal senso Cass., 3 novembre 1995, *A.*, in *C.E.D. Cass.*, 203962.

⁽²⁸⁵⁾ Cfr., Cass., 19 novembre 2004, *L.*, in *C.E.D. Cass.*, 230497.

⁽²⁸⁶⁾ Così Cass., 18 settembre 1998, *B.K.*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 986, ove si è sostenuto che il riconoscimento del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete non implica la necessità di procedere alla traduzione della sentenza (in termini critici, in dottrina, v. D. CURTOTTI NAPPI, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 987 ss.). Pure recentemente si è ritenuto che la sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria

sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo⁽²⁸⁷⁾, l'estratto contumaciale del provvedimento giurisdizionale⁽²⁸⁸⁾, il decreto penale di condanna⁽²⁸⁹⁾, l'atto di

l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprende la lingua italiana. Deve, pertanto, escludersi che la mancata traduzione della sentenza in lingua straniera riconosciuta al condannato, comporti la non esecutività della stessa ovvero una sospensione del termine per impugnare (Cass., 24 gennaio 2014, n. 3617, in *www.diritto24.ilsole24ore.com*). Rileva anche Cass., 7 dicembre 2011, *O.P.*, in *www.pluris-cedam*, ove si è affermato che l'omessa traduzione non comporta la nullità della sentenza, determinando solo il differimento del decorso del termine per impugnare al momento in cui l'imputato prende cognizione del contenuto del provvedimento a seguito dell'intervento dell'interprete. In termini critici nei confronti dell'orientamento giurisprudenziale volto, da un lato, a non garantire la traduzione della sentenza di condanna a favore dell'imputato alloggiato e, dall'altro, a sostenere la carenza di legittimazione del difensore ad eccepire la nullità derivante dalla relativa lesione, cfr. C. CALUBINI, "Svista" della Suprema Corte: negato al difensore il diritto di eccepire la violazione dell'art. 143 c.p.p., in *Proc. pen. e giust.*, n. 3, 2012, 68 ss. In senso conforme cfr. Cass., 2 gennaio 2014, n. 32, cit.; Cass., 5 dicembre 2013, n. 48782, cit., con nota di L. KALB, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir. 2010/64/UE*, cit.; Corte Assise La Spezia, 25 marzo 2013, n. 35183, cit.; Cass. 27 settembre 2013, n. 40294, in *www.pluris-cedam*; Cass., 12 luglio 2012, n. 5486, cit.; Cass., 21 settembre 2011, *P.*, in *www.dejure.giuffrè.it*. ove si è riconosciuta la traduzione scritta delle sentenze ma con l'onere della parte di farne espressa richiesta.

⁽²⁸⁷⁾ Cfr. Cass., 30 settembre 2009, *P.*, in *C.E.D. Cass.*, 245314, secondo la quale resta al destinatario del provvedimento la facoltà di ricorrere ad un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza. In tema di mandato di arresto europeo giova pure segnalare che è onere della parte richiesta provvedere a che la documentazione prodotta nel procedimento di esecuzione della consegna dinanzi alla Corte d'appello sia accompagnata, ove redatta in lingua straniera, dalla sua traduzione formale in lingua italiana (Cass., 22 maggio 2012-23 maggio 2012, n. 19596, in *C.E.D. Cass.*, 252533) e che l'art. 6, comma 7, l. n. 69/2005 indica per il solo mandato di arresto europeo, e non anche i suoi allegati, la necessità di una preventiva traduzione nella lingua italiana (Cass., 17 aprile 2013, *G. R.*, in *www.dejure.giuffrè.it*).

⁽²⁸⁸⁾ Cfr. Cass., 23 aprile 2013, *F. A.*, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass., 3 luglio 2008, *S.*, in *C.E.D. Cass.*, 240813; Cass., 21 aprile 2010, *C.*, *ivi*, 247073; *contra* Cass., 22 gennaio 2008, *O.*, *ivi*, 239231.

impugnazione del magistrato del pubblico ministero⁽²⁹⁰⁾; analogamente è stato escluso l'obbligo di traduzione per la redazione dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato alloglotto⁽²⁹¹⁾. Pure in tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione della corte d'appello nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. Ne consegue che l'interessato (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) ha facoltà di avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione⁽²⁹²⁾

Inoltre, in tema di convalida dell'arresto e di contestuale celebrazione del giudizio direttissimo, la Corte di cassazione, per un verso, ha affermato che quando il giudice investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo di

⁽²⁸⁹⁾ Cfr. Cass., 31 marzo 2010, *H.*, in *C.E.D. Cass.*, 247760; Cass., 22 settembre 2009, *Y.*, in *C.E.D. Cass.*, 245564. In senso contrario v. Cass., 23 novembre 2006, n. 4929, in *Cass. pen.*, 2008, 702; Cass., 5 febbraio 1995, *A.*, in *Cass. pen.*, 1996, 613.

⁽²⁹⁰⁾ In tal senso Cass., 10 agosto 2000, *Lu Hai*, in *C.E.D. Cass.*, 217917.

⁽²⁹¹⁾ V. Cass., 15 ottobre 2002, *D.*, in *C.E.D. Cass.*, 223020, secondo cui il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato alloglotto non può ritenersi riconosciuto per quegli atti che l'imputato medesimo decida di redigere nel proprio interesse, come l'atto di impugnazione. L'orientamento è stato, recentemente, ribadito da Cass., sez. un., 26 giugno 2008, *A.*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 480. Per approfondimenti cfr. M. BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, n. 5, 2009, 2016 ss.; S. MELONI, *Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2010, 3683 ss.

⁽²⁹²⁾ Cfr. Cass., 13 marzo 2013, *D. W.*, in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass., 4 febbraio 2011, *A.*, in *Cass. pen.*, n. 11, 3898.

un cittadino straniero, che non comprende la lingua italiana, si trovi nell'impossibilità di procedere, a causa dell'irreperibilità di un interprete, deve restituire gli atti al pubblico ministero, perché proceda nelle forme ordinarie, anche relativamente alla richiesta di convalida, in base al presupposto che non costituisce valida presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo allorché il pubblico ministero si limita a presentare fisicamente l'imputato al giudice senza munirlo della necessaria assistenza linguistica⁽²⁹³⁾; per altro verso, ha espresso l'opposto principio, e cioè che è legittima la convalida dell'arresto dell'indagato alloggiato presentato per il giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore⁽²⁹⁴⁾.

La conferma che per taluni atti non si ritenga necessaria la traduzione deriva pure dalla mancata previsione della sanzione processuale in caso di omesso intervento dell'interprete⁽²⁹⁵⁾. Ad esempio si è sostenuto che non configuri una nullità la mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo

⁽²⁹³⁾ In tal senso Cass., 12 marzo 2007, *T.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1502.

⁽²⁹⁴⁾ Così Cass., 14 ottobre 2009, *E.*, in *C.E.D. Cass.*, 245063.

⁽²⁹⁵⁾ In questi termini L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 369.

straniero che non comprenda la lingua italiana⁽²⁹⁶⁾, così come l'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro o la mancata nomina dell'interprete per assistere alle attività di esecuzione del sequestro di polizia⁽²⁹⁷⁾; invece, una nullità - seppur a regime intermedio - è ravvisata nell'ipotesi di mancata traduzione dell'informazione di garanzia nella lingua nota all'indagato⁽²⁹⁸⁾.

In definitiva, l'analisi relativa al campo di operatività della traduzione degli atti evidenzia la faticosa emersione di una linea interpretativa pienamente consapevole della valenza garantistica del diritto sancito dall'art. 143 c.p.p. Probabilmente, le resistenze o violazioni ad opera della Suprema Corte non derivano né dall'indifferenza verso le problematiche linguistiche né dalla disattenzione nei confronti del soggetto debole, ma dalla necessità di dover fronteggiare situazioni di oggettiva complessità che all'epoca dell'elaborazione del codice di rito non potevano essere immaginate⁽²⁹⁹⁾.

6. Segue: c) *il regime della violazione del diritto all'interprete.*

Pure sul piano delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata attuazione dell'assistenza linguistica si registrano

⁽²⁹⁶⁾ Cfr. Cass., 24 giugno 2009, *O.*, in *CED Cass.*, 244243.

⁽²⁹⁷⁾ Così Cass., 5 luglio 2007, *Y.*, in *C.E.D. Cass.*, 237495.

⁽²⁹⁸⁾ In questi termini Cass., 10 giugno 2009, *T.*, in *C.E.D. Cass.*, 244863.

⁽²⁹⁹⁾ Per tali riflessioni cfr. S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., 197.

rilevanti contrasti e le soluzioni proposte sia in dottrina che in giurisprudenza non sono univoche atteso che manca nel codice di rito un espresso apparato sanzionatorio.

Secondo una prima interpretazione poiché l'art. 143 c.p.p. attribuisce all'interprete che assiste l'imputato che non conosce la lingua italiana un ruolo esclusivamente difensivo, la nomina di tale soggetto, in presenza delle condizioni di legge, è obbligatoria e l'omissione della stessa, risolvendosi in una menomazione del diritto di difesa, concretizza la nullità generale prevista dall'art. 178 lett. c) per violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato⁽³⁰⁰⁾.

In questo senso si colloca l'orientamento prevalente della dottrina⁽³⁰¹⁾ e della giurisprudenza⁽³⁰²⁾ secondo cui la mancata nomina dell'interprete, stante la stretta connessione tra le funzioni di esso e la fruibilità concreta delle garanzie difensive, costituirebbe un caso di nullità intermedia ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che prevedono questo tipo di nullità in caso di inosservanza delle norme relative all'assistenza dell'imputato. Tale nullità deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima

⁽³⁰⁰⁾ Cfr. Cass., 27 novembre 1992, K., in *Giust. pen.*, III, 1995, 89.

⁽³⁰¹⁾ V., tra gli altri, P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 253; E. LUPO, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 187; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 397; V. PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, cit., 651; D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 390.

⁽³⁰²⁾ Cfr. Cass., 10 aprile 1995, P., in *CED Cass.*, 201461.

del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.⁽³⁰³⁾.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la deducibilità di tale specifica nullità troverebbe un preciso limite preclusivo nelle istanze volte all'instaurazione di determinati procedimenti speciali, le quali avrebbero un'efficacia sanante, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., dell'invalidità posta a presidio della garanzia di cui all'art. 143, comma 1, c.p.p.⁽³⁰⁴⁾.

Secondo un orientamento minoritario nel caso l'omessa nomina dell'interprete riguardi una *vocatio in iudicium* deve essere richiamato l'art. 179 c.p.p. che regola in modo tassativo le nullità assolute. La dottrina⁽³⁰⁵⁾ ha osservato che in questo caso un atto scritto in una lingua sconosciuta al destinatario sarebbe inidoneo ad integrare le condizioni di una effettiva partecipazione dello stesso al procedimento: in sostanza, tale *vocatio in iudicium* dovrebbe considerarsi *tamquam non esset* con effetto impeditivo dell'inizio stesso del procedimento, e dunque affetta da nullità assoluta, insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Tale indirizzo interpretativo, ad eccezione di qualche pronuncia⁽³⁰⁶⁾, non è stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario,

⁽³⁰³⁾ V. Cass., 11 marzo 2009, C., in *CED Cass.*, 243794; Cass., 4 dicembre 2006, R., in *CED Cass.*, 235893; Cass., 17 dicembre 1998, D., cit.

⁽³⁰⁴⁾ Cfr. Cass., sez. un., 26 settembre 2006, C., in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 468.

⁽³⁰⁵⁾ E' ciò che emerge da G. UBERTIS, *Commento all'art. 143 c.p.p.* cit., 149; P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 254; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 397-398.

⁽³⁰⁶⁾ Il riferimento è a Cass., 14 gennaio 1994, C., in *CED Cass.*, 196202.

sostiene che l'omessa citazione a giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 179 c.p.p. e si deve, pertanto, ricondurre alle ipotesi previste dagli artt. 178, 180, 182 c.p.p., ovvero nell'ambito delle nullità generali sottoposte ad un particolare regime, con deducibilità soggetta a precisi termini di decadenza⁽³⁰⁷⁾).

Non mancano tuttavia, soluzioni di segno diverso che sanzionano con la nullità relativa tutte quelle situazioni in cui si sia verificata la mancata traduzione dell'atto⁽³⁰⁸⁾ o il rifiuto del giudice di provvedervi⁽³⁰⁹⁾.

Infine, è stata configurata come ipotesi di abnormità l'adozione del provvedimento con il quale il tribunale, investito del decreto di rinvio a giudizio immediato ritualmente notificato, abbia disposto la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero sul rilievo dell'omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio nella lingua conosciuta dall'imputato⁽³¹⁰⁾.

Meritano di essere segnalate, in conclusione, quelle soluzioni per le quali le conseguenze della mancata traduzione non vanno individuate nella nullità e dunque invalidità dell'atto, bensì in una causa di differimento della decorrenza dei termini

⁽³⁰⁷⁾ Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2000, *J.*, cit.

⁽³⁰⁸⁾ Si tratti pure di sentenza conclusiva del grado o di ordinanza cautelare: cfr. Cass., 6 ottobre 1998, *P.*, in *C.E.D. Cass.*, 213326; Cass., 17 dicembre 1998, *D.*, *ivi*, 213068; Cass., 12 dicembre 2001, *K.*, *ivi*, 221901; Cass., 6 aprile 2005, *L.G.*, *ivi*, 231387; Cass., 19 novembre 2009, *Z.*, *ivi*, 246676; Cass., 14 aprile 2010, *M.*, *ivi*, 247406.

⁽³⁰⁹⁾ Così Cass., 11 dicembre 1997, *T.*, in *C.E.D. Cass.*, 209810.

⁽³¹⁰⁾ Cfr. Cass., 17 settembre 2010, n. 41039, *B.*, in *Guida dir.*, n. 14, 2011,72.

operanti a pena di decadenza. Nel senso appena esposto la giurisprudenza si è espressa per l'atto di appello del magistrato del pubblico ministero non tradotto in lingua nota all'imputato⁽³¹¹⁾, per il provvedimento applicativo di misure cautelari di cui sia stata omessa la traduzione⁽³¹²⁾. Dunque, la mancata nomina dell'interprete e l'omissione della traduzione può esplicare i suoi effetti sulla decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento ma non sulla validità dell'atto, il quale resta in sé *perfectum* pur condizionato da uno slittamento temporale dell'efficacia sua stessa⁽³¹³⁾.

7. Segue: d) la mancanza di indicazioni sui criteri di individuazione, scelta e nomina dell'intermediario linguistico.

Altra lacuna della normativa sull'interprete attiene alla scarsa attenzione dedicata all'affidabilità dei risultati della prestazione linguistica⁽³¹⁴⁾. Infatti, non vi è alcuna norma, nel codice di rito, dalla quale l'autorità procedente possa trarre utili indicazioni sui criteri di individuazione, scelta e nomina del soggetto che presterà l'opera di intermediazione linguistica.

Tale vuoto normativo⁽³¹⁵⁾, richiede attenzione in ragione dei rischi e degli inconvenienti derivanti dalla discrezionalità nella nomina dell'interprete e dal libero apprezzamento dell'autorità

⁽³¹¹⁾ V. Cass., 1° dicembre 2000, *M.*, in *C.E.D. Cass.*, 219058.

⁽³¹²⁾ Così Cass., sez. un., 24 settembre 2003, *Z.*, cit.

⁽³¹³⁾ Ancora Cass., sez. un., 24 settembre 2003, *Z.*, cit.

⁽³¹⁴⁾ In questi termini G. DE FAZIO, voce *Interprete*, cit., 220.

⁽³¹⁵⁾ Così F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, II ed., Torino, 1992, 170.

giudiziaria sulla sussistenza delle capacità professionali e delle cognizioni inerenti il compito che l'interprete è chiamato a svolgere.

Peraltro, il rischio di far ricadere la scelta su soggetti privi degli adeguati requisiti di professionalità è sempre più alto in considerazione della crescente presenza di stranieri nelle aule di giustizia italiane: spesso si rende necessario reperire interpreti a supporto di soggetti parlanti lingue di rara o rarissima divulgazione nonché dialetti che divergono dalla stessa lingua straniera alla quale appartengono⁽³¹⁶⁾.

Una parte della dottrina ritiene necessario evitare che la valutazione concernente l'idoneità dell'interprete venga considerata mera questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito; piuttosto bisogna ancorarne la scelta ad elementi oggettivi⁽³¹⁷⁾. Inoltre, tale necessità assume maggiore rilievo se confrontata alla disciplina normativa delineata dal legislatore per la nomina del perito la cui soluzione adottata è diretta a realizzare "la più idonea competenza tecnica e scientifica"⁽³¹⁸⁾: "il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina" (art. 221, comma 1, c.p.p.). Tale previsione normativa vincola la designazione del

⁽³¹⁶⁾ Cfr. P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 256.

⁽³¹⁷⁾ Testualmente D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 402.

⁽³¹⁸⁾ Cfr. la direttiva n. 10 dell'art. 2 legge-delega n. 81/1987.

tecnico al contesto degli albi istituiti presso ogni tribunale (art. 67 disp. att. c.p.p.) così da comprimere entro un ambito più ristretto la discrezionalità del giudice attraverso una predeterminazione di nominativi tra cui effettuare la scelta, garantendo che essa sia limitata ad individui dotati di sufficienti competenze tecniche; anche se, poi, è la stessa norma in esame ad evitare di appiattare e bloccare il meccanismo di nomina su meri requisiti formali, che rischierebbero di rilevarsi inadeguati a fronteggiare i casi di necessità di indagini in materie di accentuata specializzazione o decisamente nuove, consentendo al giudice dei margini di discrezionalità di manovra⁽³¹⁹⁾.

Una simile architettura normativa potrebbe essere recepita pure nella determinazione dei criteri da seguire ai fini della nomina della persona cui affidare l'incarico di interprete. Del resto, tale figura risulta accostata a quella del perito sia dal punto di vista funzionale atteso che ambedue rendono un contributo tecnico-scientifico utile alla formazione del convincimento del giudice, sia dal punto di vista delle analogie intercorrenti tra le due discipline normative: nel processo penale, tanto l'assunzione dell'ufficio di interprete quanto quella del perito risultano impedita da eguali cause di incapacità ed incompatibilità (artt. 144 e 222 c.p.p.) e si assoggettano ad una similare procedura di astensione e ricusazione (artt. 145 e 233 c.p.p.).

⁽³¹⁹⁾ In questi termini D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 402.

Alla luce di quanto argomentato appare ragionevole chiedersi perché l'accostamento normativo non possa estendersi pure alla previsione di analoghi presupposti di nomina. Ciò, in sostanza, si tradurrebbe nel prevedere anche per la designazione dell'interprete una procedura formale in virtù della quale il giudice possa scegliere e nominare l'esperto del linguaggio soltanto tra gli iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

Attualmente, nel nostro Paese non esiste un Albo degli interpreti e traduttori, i quali sono compresi nell'Albo dei consulenti tecnici e dei periti (come previsto dagli artt. 13 disp. att. c.p.c. e 67 disp. att. c.p.p.), insieme ad altre figure professionali appartenenti alle categorie più svariate, dalla medicina legale alla grafologia. Più precisamente, esistono due tipi di Albo: uno tenuto presso il tribunale civile, denominato Albo dei consulenti tecnici e uno istituito presso il tribunale penale definito Albo dei periti. Per quanto concerne l'Albo dei periti, ai sensi delle norme di attuazione disposte al riguardo, "possono ottenere l'iscrizione all'Albo le persone fornite di speciale competenza nella materia" per la quale si propongono come esperti (art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p.). Per l'inserimento nel registro sono richiesti "titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente" (art. 69, comma 2, disp. att. c.p.p.), nonché requisiti di carattere giuridico e amministrativo (art. 69, comma 3, disp. att. c.p.p.). Un comitato provvede ogni due anni alla revisione del registro, al fine di cancellare gli iscritti non ritenuti più idonei o per i quali sia

“sorto un impedimento ad esercitare l’ufficio di perito” (art. 68, comma 4, disp. att. c.p.p.). Inoltre, per coloro che non abbiano atteso gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico, possono essere disposte, su segnalazione dell’autorità procedente, la sospensione per un anno dall’Albo o la cancellazione dallo stesso (art. 70, comma 1, disp. att. c.p.p.).

Per poter svolgere la professione di interprete forense le regole di iscrizione all’Albo dei periti (ma anche a quello dei consulenti tecnici) variano, talvolta notevolmente, da città a città, con gravi conseguenze di ogni genere.

Se in molti tribunali i madrelingua degli idiomi meno diffusi vengono iscritti all’albo perfino senza titoli o comunque senza una sufficiente conoscenza della lingua italiana, è vero che il giudice può nominare “come perito un esperto non iscritto negli Albi” (art. 67, comma 3, disp. att. c.p.p.), indicando “specificatamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta” (art. 67, comma 4, disp. att. c.p.p.). In conseguenza di ciò, i tribunali non differenziano gli interpreti inseriti nell’Albo dei periti da quelli non iscritti. La cancellerie non consultano detto registro per procedere alle nomine degli intermediari. Dispongono, piuttosto, di una lista informale di nominativi a cui corrispondono soggetti che hanno previamente dimostrato di avere una certa competenza linguistica. I nomi hanno spesso specificazioni del tipo: “moglie di” o “cognato di” e indicazioni riguardo alla disponibilità di eseguire traduzioni.

Orbene, la situazione si presenta caotica e rende impellente l'istituzione di un "Ordine professionale dei traduttori e interpreti". Tuttavia, le svariate proposte di legge⁽³²⁰⁾ presentate in Parlamento al fine di valorizzare e definire le diverse competenze di interpreti e traduttori, garantendo loro un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico non hanno avuto seguito. In tale contesto merita di essere segnalato che l'onorario degli interpreti forensi é considerato "disastroso". Nell'attesa di un Albo professionale che possa disporre compensi più calibrati rispetto alla difficoltà del ruolo dell'intermediario linguistico in ambito forense, i parametri delle retribuzioni vengono fissati a livello normativo e saltuariamente adeguati al variare del costo della vita. Il primo provvedimento in materia è la legge n. 319 dell'08/07/1980 che regola i "compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria". È in questa sede (*ex art. 4*) che si stabilisce di commensurare gli onorari degli intermediari linguistici al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico: il compenso viene calcolato in base al sistema della vacanza (corrispondente a due ore di lavoro), ad oggi ancora valido. L'art. 10 della suddetta legge dispone la possibilità di un adeguamento triennale degli onorari, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, così come accertata dall'ISTAT. In realtà, in

⁽³²⁰⁾ Il riferimento è ai Disegni di legge: n. C 766 presentato il 12 giugno 2001 (XIV^a legislatura), n. C 1360 presentato il 13 luglio 2006 (XV^a legislatura) e n. C 801 presentato il 7 maggio 2008 (XVI^a legislatura).

diciassette anni gli aggiornamenti sono stati attuati solamente tre volte. L'ultimo in ordine di tempo segue quelli del 1988 e 1997 e trova applicazione con il Decreto del Ministero di Giustizia approvato il 30/05/2002, riferimento dell'attuale sistema di calcolo per i compensi degli interpreti forensi: a loro spettano 14,68 euro per la prima vacanza e 8,15 euro per ciascuna delle successive.

Per le prestazioni di eccezionale importanza e complessità rimane tuttora valido l'art. 5 della legge n. 319/1980, secondo il quale nelle suddette circostanze l'onorario può essere aumentato fino al doppio. Questa ed altre variazioni percentuali che aumentino il compenso destinato all'interprete forense sono affidate alla discrezione dell'autorità giudiziaria.

Tale situazione provoca continue lamentele di interpreti forensi, professionisti e non, che prestano il loro servizio per i motivi più svariati, ma di certo non economici. C'è chi continua ad assicurare la propria disponibilità in virtù di un interesse sincero per la professione. Altri (gli extracomunitari in particolare) sono restii ad abbandonare il tribunale in virtù di una maggiore tolleranza che le forze dell'ordine dimostrano di avere nei loro confronti in quanto funzionari dell'ambito forense.

In definitiva, si osserva che né la legge n. 319/1980 né i decreti successivi (compreso quello del 2002) dettano per gli interpreti forensi una disciplina specifica, pur menzionandoli nel titolo. Il loro ufficio viene compreso nella categoria generale delle prestazioni che non rientrano nelle tabelle giudiziarie.

Queste ultime risultano essere particolarmente dettagliate soprattutto nel più recente aggiornamento e riguardano perizie e consulenze tecniche negli ambiti più svariati (da quello amministrativo al chimico tossicologico). Purtroppo l'ennesimo riconoscimento mancato rivela, ancora una volta, la scarsa considerazione di cui godono gli esperti linguistici nella realtà forense del nostro Paese.

Giova segnalare che quanto argomentato riguarda la figura dell'intermediario di tribunale nominato d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Gli interpreti di parte, invece, sono contrattualmente vincolati al soggetto che avanza la proposta di assistenza linguistica, il quale si fa carico dell'intermediario dal punto di vista logistico ed economico.

In conclusione, pure per quanto concerne l'individuazione, la scelta e la nomina del soggetto che presterà l'opera di intermediazione linguistica, l'esperienza applicativa denota la necessità di assicurare ulteriori margini di tutela se si vuole che la disciplina riesca a conseguire le finalità ipotizzate. E non può mettersi in dubbio che questo risultato sia pregiudicato in partenza tutte quelle volte in cui - e per la prassi è la normalità - l'individuazione delle persone da utilizzare quali interpreti risponda a criteri di urgenza e di praticità e non a quelli di professionalità e capacità⁽³²¹⁾

⁽³²¹⁾ In questi termini L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di

8. Segue: e) l'esigenza dell'assistente linguistico negli habeas corpus proceedings.

Altro aspetto problematico della disciplina sull'interprete concerne la possibilità di godere di tale diritto pure negli *habeas corpus proceedings*.

Se il diritto all'assistenza gratuita di un interprete si pone quale ausilio all'autodifesa attiva del soggetto che, per difficoltà linguistiche, non è in grado di comprendere il compimento degli atti a cui partecipa e, di conseguenza, di esercitare pienamente i propri diritti difensivi, questo diritto sorge anche nell'udienza camerale per gli *habeas corpus proceedings*, considerato che qui la persona ristretta esercita, per la prima volta pienamente, il diritto a contraddire in posizione di parità davanti al giudice⁽³²²⁾. Alla luce di tale premessa appare evidente la situazione di diseguaglianza tra le parti se solo una di esse conosce l'idioma utilizzato nel procedimento.

Peraltro, anche la mera conoscenza della lingua da parte del difensore non è sufficiente a colmare le carenze linguistiche dell'imputato. Anzi, l'ausilio dell'interprete potrebbe rendersi

*giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, cit., 370. È ciò che emerge dalla stessa elaborazione giurisprudenziale della Cassazione, ove non vengono accolti i motivi di impugnazione originati dall'investitura, quale interprete, del datore di lavoro (Cass., 22 dicembre 2011, B.F., in *www.pluris-cedam*), o, quale traduttore, senza alcuna nomina, della moglie di un agente di polizia (Cass., 9 novembre 2011, P.M., *ivi*), osservando, per giunta, che l'assistenza del difensore di fiducia è in grado di sopperire alla denunciata incomprensione linguistica (Cass., sez. V, 13 dicembre 2011, P.D., *ivi*).*

⁽³²²⁾ Così P. SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale*, Milano, 2008, 236.

necessario pure per consentire le comunicazioni tra il difensore e l'accusato alloglotto.

Il contributo dell'imputato non si esaurisce nelle concrete occasioni in cui egli direttamente interloquisce a sua difesa (interrogatorio, ecc.), ma presuppone un *continuum* di consapevole partecipazione agli sviluppi della vicenda processuale, non potendo il suo ruolo "deprimersi" al rango di spettatore passivo di quanto accade sulla scena processuale. Pertanto, bisogna ritenere che ogniqualvolta sia fissata un'udienza - intesa quale luogo di ascolto in senso lato - sia necessario, per il soggetto alloglotto o che per infermità non percepisce la lingua utilizzata, procedere alla nomina di un interprete⁽³²³⁾.

Al riguardo, occorre segnalare l'atteggiamento di chiusura che traspare dalle decisioni della giurisprudenza di legittimità che, quand'anche riconoscono nella mancata assistenza di interprete una nullità a regime intermedio (non più deducibile dalla parte che vi assiste dopo il compimento dell'atto), collegano il diritto ad usufruire di un interprete all'espressa richiesta dell'imputato di essere sentito⁽³²⁴⁾. In questa prospettiva, l'autodifesa in sede di impugnazione *de libertate* viene limitata al diritto "di essere ascoltato" e non comprende anche il diritto "di ascoltare" quanto si sta svolgendo nell'udienza camerale. Ne consegue una lettura restrittiva del diritto alla partecipazione

⁽³²³⁾ Per tali considerazioni cfr. ancora P. SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale*, cit., 236.

⁽³²⁴⁾ V. Cass., 23 maggio 2000, I., in *C.E.D. Cass.*, 216285.

consapevole, che, invece, dovrebbe investire ogni singolo momento dell'udienza, anche perché l'indagato può decidersi a chiedere di essere sentito proprio in base alle risultanze dell'udienza *in fieri* esercitando, così, il proprio diritto all'autodifesa attiva⁽³²⁵⁾.

Inoltre, prodromica alla possibilità di intervenire in udienza e di partecipare attivamente e consapevolmente al procedimento *de libertate* è la comprensione del contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale considerato che tale avviso è funzionale anche alla *vocatio in ius*, ogniqualvolta risulti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'alloggiato, evidenziata dall'interessato o accertata dall'autorità procedente⁽³²⁶⁾; pertanto, sarebbe doveroso disporre la traduzione, onde assicurare all'interessato il necessario supporto per la conoscenza di informazioni e documenti a lui rivolti, consentendogli così di esercitare pienamente i propri diritti difensivi. Questa traduzione potrebbe essere disposta *ex officio* dall'autorità procedente, alla quale, ad esempio, risulti la non conoscenza della lingua da parte dell'imputato per essere stata previamente tradotta l'ordinanza che dispone la misura cautelare, oppure dal direttore o da un operatore dell'istituto penitenziario, in virtù di un'interpretazione analogica, per identità di *ratio*, dell'art. 94, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p., che prevede la nomina

⁽³²⁵⁾ Cfr. M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit., 128.

⁽³²⁶⁾ V. Corte cost., 12 gennaio 1993, n. 10, cit., 50.

di un interprete ogniqualvolta occorra rendere edotto l'interessato del provvedimento applicativo della cautela.

Al riguardo è il caso di ribadire un orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità altrove segnalato⁽³²⁷⁾, che non ritiene necessario disporre la traduzione dell'avviso dell'udienza camerale, non contenendo quest'ultimo alcun elemento di accusa, ma soltanto la data dell'udienza fissata per l'esame dell'impugnazione⁽³²⁸⁾. Inoltre, proprio in relazione al suo contenuto, la mancata traduzione dell'avviso non determinerebbe alcuna lesione dei diritti connessi alla partecipazione personale all'udienza. Infatti, l'art. 127 c.p.p., richiamato in parte dagli artt. 309 e 310 c.p.p., non prevede che l'avviso da notificare all'imputato detenuto contenga anche l'avvertimento che occorre una sua richiesta perché se ne debba disporre il trasferimento in udienza, al fine di consentirgli di esporre personalmente le sue ragioni⁽³²⁹⁾. L'esercizio di tali facoltà, si afferma, "discende direttamente dal disposto legislativo che, in quanto tale, deve essere obbligatoriamente conosciuto, indipendentemente dall'inserimento del relativo avvertimento nell'avviso di fissazione dell'udienza"⁽³³⁰⁾.

Ebbene, il suseposto orientamento si presta a talune critiche: la necessità di una traduzione non può essere limitata ai soli casi in cui l'atto contenga l'accusa a carico del soggetto. Se

⁽³²⁷⁾ V. *infra* cap. IV, § 5.

⁽³²⁸⁾ Cfr. Cass., 23 giugno 1999, *L.*, cit.

⁽³²⁹⁾ V. Cass., 5 luglio 1994, *M.*, in *C.E.D. Cass.*, 199636.

⁽³³⁰⁾ Così' Cass., 16 aprile 1997, *P.*, in *C.E.D. Cass.*, 208281.

quest'ultima va sicuramente tradotta, come è stato altrove precisato⁽³³¹⁾, essa non esaurisce il novero degli atti che devono essere portati espressamente a conoscenza dell'accusato⁽³³²⁾. Se il soggetto, per difficoltà linguistiche, non è in grado di comprendere il contenuto dell'atto che gli è indirizzato, difficilmente potrà esercitare consapevolmente i diritti che la legge gli attribuisce. E' arduo ritenere che la mancata comprensione anche solo del contenuto minimo dell'avviso non si ripercuote sull'esercizio del diritto di difesa. Se, conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non si ritiene di dover equiparare la mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'omessa citazione⁽³³³⁾, tuttavia non può non riconoscersi che essa, incidendo comunque sui diritti difensivi, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Analogamente, dovrebbe integrare una nullità, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., la mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza, della necessità di dichiarare espressamente la propria volontà di partecipare all'udienza medesima, considerate le già esposte conseguenze che la giurisprudenza riconnette all'omessa dichiarazione. Sia colui che comprende la lingua italiana che l'alloglotto dovrebbero essere resi edotti, insieme all'avviso di fissazione dell'udienza, della facoltà di chiedere di essere sentiti personalmente, una volta che

⁽³³¹⁾ V. *infra* cap. IV, § 5.

⁽³³²⁾ Cfr. Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit.

⁽³³³⁾ Il riferimento è a Cass., sez. un. 31 maggio 2000, *J.*, cit.

la giurisprudenza condiziona all'adempimento di un onere di espressa richiesta la possibilità di una loro audizione⁽³³⁴⁾.

In conclusione, si segnala che in sede sovranazionale, a differenza di quanto emerge dalla giurisprudenza italiana, sia alta l'attenzione verso il riconoscimento di effettive *chances* di partecipazione. Infatti, la Corte europea ha ritenuto violato il diritto ad un equo processo in un caso in cui non era stato tradotto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello contenente l'indicazione dell'onere dell'imputato di richiedere la traduzione per essere sentito⁽³³⁵⁾. Sebbene alle carenze informative può supplire il difensore, dovrebbe essere considerato che non sempre i ristretti termini del giudizio di riesame e le difficoltà di comunicazione tra legale ed assistito, in caso di utilizzo di idiomi diversi, consentono di informare pienamente e immediatamente l'interessato; ne consegue che dovrebbe riconoscersi il potere del difensore, esercitabile anche in udienza senza incorrere in alcuna decadenza, di chiedere l'audizione del soggetto⁽³³⁶⁾.

⁽³³⁴⁾ Per tali riflessioni cfr. P. SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale*, cit., 240.

⁽³³⁵⁾ Cfr. Corte eur., 28 giugno 2005, *Hermi c. Italia*, cit.

⁽³³⁶⁾ La giurisprudenza ha ritenuto che la richiesta di audizione da parte dell'interessato possa essere validamente avanzata, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 99 c.p.p., anche dal difensore. Tra le altre, cfr., Cass., 9 gennaio 2004, *C.*, in *C.E.D. Cass.*, 227114.

9. Lacune ed insufficienze della disciplina nazionale alla luce del “modello” europeo.

L'indagine compiuta ha evidenziato i punti deboli dell'attuale disciplina sul diritto all'interprete. Ulteriori perplessità emergono dal confronto con le coordinate previste dal “modello europeo”⁽³³⁷⁾.

Infatti, sotto il profilo generale, la direttiva n. 64/2010 muta l'approccio alla materia del diritto all'interprete e alla traduzione degli atti procedurali: l'art. 2, § 4, della fonte europea, come interpretato alla luce del *considerando* n. 21, inverte quello che finora è stato un principio chiaro in materia, e cioè che deve essere l'imputato (o indagato) a rendere nota la sua ignoranza della lingua ufficiale del procedimento penale, non potendosi presumere ciò in virtù della nazionalità estera dello stesso. Infatti, la direttiva pone a carico delle autorità competenti dello Stato membro il compito di accertarsi dell'eventuale ignoranza dell'imputato della lingua del procedimento, ponendo soltanto come una delle possibilità quella di effettuare l'accertamento interrogando l'interessato. Dunque, in presenza di un minimo sospetto, la direttiva impone alle autorità competenti dello Stato membro di compiere tutti gli opportuni accertamenti al fine di verificare la conoscenza della lingua ufficiale del procedimento da parte dell'imputato⁽³³⁸⁾. Peraltro, in attuazione dell'art. 7 della

⁽³³⁷⁾ Il riferimento è alla direttiva 2010/64/UE. V. *infra* cap. IV.

⁽³³⁸⁾ In questi termini G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato all'oglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, cit., 2424.

direttiva n. 29/2012⁽³³⁹⁾ – che riconosce per la prima volta il diritto all’interpretazione e alla traduzione alla vittima del reato -, tale accertamento andrebbe esteso anche alla persona offesa e a tutti i soggetti che intervengono nel procedimento (si pensi al testimone).

In attuazione degli artt. 2, § 5 e 3, § 5 della direttiva n. 64 andrebbe, poi, stabilita la facoltà per l’interessato di contestare immediatamente la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione. Non appare ragionevole lasciare all’impugnazione avverso la sentenza la contestazione relativa all’accertamento sulla sussistenza del presupposto per la nomina dell’interprete o del traduttore.

Inoltre, per quanto concerne il contenuto del diritto all’assistente linguistico uno dei profili più significativi della direttiva n. 64 è rappresentato dal richiamo espresso al requisito della qualità dell’assistenza linguistica: tanto con riguardo all’interpretazione (art. 2, § 8), che con riferimento alla traduzione (art. 3, § 9), la direttiva chiarisce che la riproduzione del testo in una lingua diversa da quella originale “deve essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa”. Se non c’è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica. Proprio per assicurare tale qualità la fonte europea in questione

⁽³³⁹⁾ Cfr. *infra* cap. V, § 2.

postula l'intervento di un esperto indipendente e preparato. Nel nostro Paese, invece, si garantisce il sostegno di mediatori linguistici, dotati di una qualche competenza linguistica. Pertanto, il legislatore nazionale dovrebbe prevedere l'obbligo per l'autorità procedente di rivolgersi a interpreti e traduttori qualificati. Sul punto, l'art. 5, § 2 della direttiva n. 64 stabilisce l'impegno degli Stati membri di istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati, al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato ed un accesso efficiente a tale servizio; sancisce, altresì, la direttiva che "se del caso", questo registro venga poi messo a disposizione dell'autorità e degli avvocati. Nel nostro Paese, non vi è un registro ufficiale di interpreti e traduttori ma solo elenchi ufficiosi tenuti presso gli uffici giudiziari⁽³⁴⁰⁾. Per di più, considerato che nella prassi, sono richieste spesso lingue minoritarie, si assiste all'impiego di immigrati madrelingua, del tutto sprovvisti di preparazione sulle tecniche di interpretazione e magari dotati di scarsa dimestichezza con la lingua italiana, soprattutto con quella impiegata nelle aule di giustizia. Ebbene, sulla base dei modelli più avanzati in Europa⁽³⁴¹⁾ sembra indispensabile sancire il vincolo alla nomina di un interprete inserito in questi registri.

Ulteriore piano di intervento concerne lo *status* professionale di interpreti e traduttori: la qualità può essere

⁽³⁴⁰⁾ V. *infra* cap. IV, § 6.

⁽³⁴¹⁾ Cfr. *infra* cap. III, § 5.

garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico. Come già più volte sottolineato l'ordinamento italiano non prevede un registro ufficiale apposito di interpreti e traduttori, ma solo l'albo dei periti di cui all'art. 67 disp. att. c.p.p., per l'iscrizione al quale non vi sono regole comuni sul territorio nazionale, oppure elenchi ufficiosi tenuti presso gli uffici giudiziari: pertanto, l'accertamento delle competenze professionali dell'interprete/traduttore viene lasciata alla discrezionalità del giudice, che non può avere le competenze per effettuare tale valutazione. Ne consegue che chiunque può essere chiamato a ricoprire il ruolo di interprete. Oltre all'assenza di una formazione specifica, sul livello del servizio incidono negativamente pure le tariffe, che risultano particolarmente basse se confrontate con quelle praticate in altri Paesi⁽³⁴²⁾.

Come è stato osservato non si tratta solo di un problema di prassi distorte ma di vera e propria negazione dei connotati essenziali del diritto: si assiste alla trasfigurazione del diritto all'interpretazione nel mero diritto alla presenza di un soggetto che, nella migliore delle ipotesi conosce la lingua dell'imputato, ma spesso parla un idioma soltanto simile⁽³⁴³⁾. La visione

⁽³⁴²⁾ In Italia, la remunerazione è di circa 7 euro l'ora, a fronte (solo per citare l'esempio spagnolo) dei 20 euro l'ora garantiti ad Ibiza e dei 50 euro giornalieri riconosciuti a Madrid.

⁽³⁴³⁾ Il riferimento è a M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 241.

tradizionale dell'interpretazione come mera trasposizione letterale del discorso in lingua straniera e dell'interprete come soggetto che deve limitarsi a tradurre in modo letterale senza interpretare ha condotto a sottovalutare il profilo della qualità dell'interpretazione. L'interprete, invece, deve essere un soggetto che interviene nell'interazione linguistica tra i soggetti del procedimento penale al fine di abbattere le barriere linguistiche e garantire l'obiettivo ultimo dell'interpretazione, ossia un'efficace comunicazione tra oratore e destinatari della comunicazione. Pertanto, l'attuazione della direttiva deve essere pure l'occasione per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario.

Inoltre, sul piano economico, è il caso di segnalare che le spese sostenute per l'interprete sono considerate ripetibili ai sensi dell'art. 5 lett. *d*) del d. P. R. 2002, n. 115, in quanto vengono ricondotte alle spese sostenute per “gli ausiliari del magistrato”: ciò significa che vanno poste a carico dell'imputato in caso di condanna (art. 205 d. P. R. n. 115/2002)⁽³⁴⁴⁾. Ne consegue che il lavoro da svolgersi in sede di attuazione della direttiva sarà davvero enorme, sia per il legislatore che dovrà istituzionalizzare la professione dell'interprete legale e prevedere garanzie processuali di indipendenza dell'ausiliario e di qualità della sua prestazione - nonché modificare la disciplina dell'art. 5 d. P. R. n.

⁽³⁴⁴⁾ Cfr. G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, cit., 2425.

115/2002, in materia di spese ripetibili - sia per il Ministero della Giustizia, che dovrà assicurare le cospicue risorse necessarie.

Con riguardo, invece, all'estensione del diritto all'assistenza linguistica, vanno segnalati due profili problematici. Il primo attiene all'interpretazione e la criticità concerne l'intermediazione linguistica nei colloqui con il difensore. Per porre rimedio al silenzio del legislatore la Corte costituzionale è intervenuta nel 2007 e ha legittimato una soluzione che ruota intorno all'interprete di fiducia, nominato dall'imputato: si tratta di un ausiliario della difesa, che andrà retribuito dallo Stato nelle sole ipotesi in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio per i non abbienti⁽³⁴⁵⁾. Purtroppo, sulla scorta della conclusione cui si è pervenuti con riguardo alla norma desumibile dagli artt. 2, § 2 e 4, della direttiva, si deve ritenere tale modello insoddisfacente. In sede di attuazione della fonte europea, il legislatore dovrà individuare i colloqui difensivi fondamentali nei quali va garantita l'assistenza linguistica gratuita e, al contempo, dovrà disciplinare la figura dell'interprete di fiducia, ossia del mediatore linguistico nominato dall'imputato perché lo assista durante il procedimento. Insomma, l'implementazione della direttiva dovrà essere sfruttata per regolamentare finalmente questa figura che presenta diverse difficoltà: i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, i rapporti con l'interprete "d'ufficio", la tutela della segretezza dei colloqui col difensore e così via.

⁽³⁴⁵⁾ V. Corte cost., 6 luglio 2007, n. 254, cit.

Il secondo profilo problematico attiene alla traduzione degli atti: sebbene a partire dalla storica sentenza n. 10/1993, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso il novero degli atti che vanno tradotti gratuitamente, rimane un rilevante difetto di tutela. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di un' apposita previsione dedicata specificamente alla traduzione⁽³⁴⁶⁾, nel quale, sulla scorta del modello europeo dovrebbero essere espressamente individuati gli atti da tradurre. Con riguardo agli atti restrittivi della libertà personale, andrebbe prevista quanto meno la traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare e delle successive decisioni a seguito di impugnazione o di richiesta di revoca, ma anche del provvedimento di fermo e dell'ordinanza di convalida della misura precautelare. Per quel che concerne gli atti contenenti l'imputazione, vanno senza dubbio tradotti quegli atti scritti di esercizio dell'azione penale indicati nell'art. 60 c.p.p. che sono destinati direttamente all'imputato, ossia l'atto di citazione diretta a giudizio e la richiesta di patteggiamento, nonché la richiesta di rinvio a giudizio e così via. Andranno, poi, tradotti gli atti di *vocatio in iudicium*, come il decreto che dispone il giudizio nei procedimenti con udienza preliminare. Peraltro, il concetto di "imputazione" non va inteso in senso tecnico, ma nel significato

⁽³⁴⁶⁾ In tal modo, si supererebbe l'ambiguità terminologica che caratterizza l'attuale disciplina contenuta nel codice di rito penale, ove, a differenza di quanto previsto nel codice di procedura civile (artt. 122 e 123), si sovrappongono la traduzione di atti scritti e l'interpretazione di atti orali. Sarebbe opportuno modificare dunque anche l'attuale intitolazione del titolo IV del codice di rito penale con "Interpretazione e traduzione degli atti".

ampio che assume nella giurisprudenza di Strasburgo, la quale considera tale anche l'atto contenente un addebito provvisorio, ossia l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio⁽³⁴⁷⁾ oppure l'informazione di garanzia⁽³⁴⁸⁾. Infine, andranno tradotte le sentenze. Accanto agli atti la cui traduzione va sempre assicurata si dovrebbero aggiungere altri atti che possono essere individuati come essenziali dalle autorità nazionali in relazione al caso concreto: occorrerà dunque sancire la possibilità per la difesa dell'imputato di presentare una richiesta motivata di traduzione di un atto ritenuto essenziale (art. 3, § 3) e la facoltà di presentare opposizione al rigetto. Ciò attiene alla traduzione a favore dell'imputato; ma occorrerebbe recepire – nella stessa o in altra norma – anche l'art. 7 della direttiva n. 29/ 2012, che riconosce la traduzione a favore della persona offesa: andrà infatti garantita la traduzione «almeno [del]la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, [del]la motivazione o [di] una breve sintesi della motivazione della decisione» (§ 3). Subito dopo aver riconosciuto espressamente il diritto alla traduzione, l'art. 3 della direttiva n. 64 contempla due significativi temperamenti, giustificati dai costi elevati della traduzione scritta. Il primo è rappresentato dalla possibilità di compiere una traduzione parziale dei documenti scritti: si prevede espressamente la possibilità di omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo

⁽³⁴⁷⁾ Cfr., proprio con riguardo a un caso italiano, Corte eur., 12 maggio 1999, *Ledonne (n. 1) c. Italia*, § 19.

⁽³⁴⁸⁾ Corte eur., 14 dicembre 1999, *De Blasiis c. Italia*, § 17.

scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico» (art. 3, § 4). Nell’inserire questo correttivo nella norma dedicata specificamente alla traduzione sarebbe auspicabile specificare che è l’autorità procedente a individuare le parti dell’atto da tradurre, sentito il traduttore e, laddove possibile, anche il difensore dell’imputato. Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto orale, a condizione che questi non pregiudichino l’equità del procedimento. Si tratta di quella che può essere definita come “regola della surrogabilità della traduzione con l’interpretazione”, la quale prefigura due ipotesi differenti: nell’una, alla traduzione scritta si sostituisce quella che tecnicamente si denomina *sight translation*, ossia l’interpretazione orale a prima vista di un testo scritto; nell’altra, la trasposizione per iscritto viene rimpiazzata con quella che si potrebbe chiamare *summary sight translation*. Si osserva come, consapevole della delicatezza di queste tecniche, il legislatore europeo le ha subordinate alla condizione che la traduzione orale o il riassunto orale non pregiudichino l’equità del procedimento. Nell’attuazione di questa clausola ampia, i legislatori nazionali sembrano aver adottato un approccio molto diverso: infatti, come si è segnalato, il legislatore tedesco ha stabilito che il rispetto dei diritti dell’imputato va presunto quando è presente un difensore (art. 187, par. 2, GVG), mentre quello croato pare aver circoscritto la possibilità di surroga dell’interpretazione orale ai

soli casi di traduzione di documenti su richiesta dell'imputato (art. 8, comma 6, ZKP); nella normativa francese di dettaglio si consente la surroga solo «à titre d'exception» e si valorizza la garanzia procedurale rappresentata dall'indicazione a verbale dell'avvenuta interpretazione a vista (art. D. 594-9). Si spera che il legislatore italiano consenta solo in via residuale l'interpretazione a vista e, a maggior ragione, quella a vista riassuntiva; in particolare, dovrebbe escluderle per l'atto di imputazione, la *vocatio in iudicium*, l'ordinanza cautelare e la sentenza. In relazione a questi atti fondamentali, le (pur comprensibili) esigenze di economia andranno soddisfatte con il ricorso al correttivo (più accettabile) della traduzione scritta parziale, tanto per l'imputato, quanto per la persona offesa.

Non si può che concludere con l'auspicio che il legislatore si adoperi per superare le rilevate criticità e per adeguare l'ordinamento italiano agli ambiziosi *standard* fissati dalla direttiva n. 64 con la consapevolezza che il diritto all'assistenza linguistica costituisce un diritto fondamentale al fine di assicurare non soltanto il diritto di difesa ma, altresì, la stessa equità del procedimento penale.

10. *Il recepimento nel sistema processuale penale della direttiva 2010/64/UE: a) la previsione del “diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali”.*

Con il D. Lgs. del 4 marzo 2014, n. 32⁽³⁴⁹⁾, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, alla quale gli Stati membri avevano tempo di adeguarsi entro il 27 ottobre 2013. Si tratta di un decreto emesso in forza della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96).

Lo schema di decreto, predisposto dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013, è stato sottoposto all’esame delle competenti commissioni parlamentari. Se la Commissione Giustizia del Senato aveva espresso parere favorevole senza formulare osservazioni⁽³⁵⁰⁾, il parere della Camera era assai più articolato e conteneva non solo rilievi critici ma numerose proposte tese a migliorare il testo governativo⁽³⁵¹⁾. Tali suggerimenti sono stati completamente ignorati dal Governo, che ha approvato un testo sostanzialmente identico allo schema originario di decreto.

Il provvedimento è entrato in vigore il 2 aprile 2014 e le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere “effettivo”, per gli indagati e gli imputati allogliotti che non parlano la lingua

⁽³⁴⁹⁾ Pubblicato in *G.U.* n. 64 del 18 marzo 2014.

⁽³⁵⁰⁾ Cfr. <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=732572>.

⁽³⁵¹⁾ Cfr. <http://documenti.camera.it/leg.17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/02/18/leg.17.bol0182.data20140218.com02.pdf>.

italiana, il diritto alla piena e consapevole partecipazione al processo.

Vale la pena ricordare come il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito nelle principali Carte dei diritti⁽³⁵²⁾ e che lo scopo della direttiva del 2010 è quello di assicurare questo diritto nella prassi al fine di garantire il diritto ad un processo davvero equo. In tale direzione la direttiva pone norme minime comuni (secondo quanto previsto dall'art. 82, § 2, lett. *b*) del TFUE che fa espresso riferimento ai “diritti della persona nella procedura penale”) da applicare con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri (*considerando* n. 12) e per facilitare l'applicazione di tale diritto “nella pratica” (*considerando* n. 14). Partendo da basi fondamentali come la tutela dell'equità del procedimento e l'esercizio del diritto di difesa, la stessa direttiva ha, poi, affrontato i temi dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica, della garanzia di un livello di qualità sufficiente, del controllo sull'adeguatezza da parte degli Stati membri, dell'istituzione obbligatoria di un registro degli interpreti e dei traduttori per terminare con il controllo e l'intervento sul piano della formazione di questi professionisti⁽³⁵³⁾.

⁽³⁵²⁾ Cfr. *infra* cap. I.

⁽³⁵³⁾ Cfr. *infra* cap. III.

E' il caso pure di ricordare che nel nostro ordinamento, ove vige un complesso normativo ispirato all'esclusività dell'uso della lingua nazionale⁽³⁵⁴⁾, un decisivo impulso verso un'effettiva tutela del c.d. "diritto alla comprensione" dell'imputato alloglotto nell'ambito del procedimento penale era seguito alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.⁽³⁵⁵⁾ Già prima, però, un importante contributo era stato fornito dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 12 gennaio 1993 n. 10⁽³⁵⁶⁾, che ha ritenuto l'art. 143 c.p.p. una "clausola generale", volta a garantire all'imputato che non intenda la lingua italiana, di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, concependo, in tal modo, la figura dell'interprete in modo innovativo ed in funzione della piena attuazione del diritto di difesa, ed imponendo la necessità di un interprete o di un traduttore "immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato, quanto se, in difetto, sia accertata dall'autorità procedente". La linea interpretativa segnata dalla Corte nella richiamata sentenza, che eleva il diritto all'interprete al rango di diritto soggettivo perfetto, tuttavia, non aveva eliminato ogni incertezza in argomento. In particolare, si registravano nell'opera della giurisprudenza orientamenti non sempre concordi sia sotto il profilo della configurazione di un

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. *infra* § 2.

⁽³⁵⁵⁾ Cfr. *infra* § 3.

⁽³⁵⁶⁾ Cfr. *infra* § 3.

onere dimostrativo gravante sul cittadino straniero circa la mancata conoscenza della lingua⁽³⁵⁷⁾, sia in merito alla estensione del diritto all'interprete anche alla "traduzione" degli atti scritti del procedimento e, nello specifico, della individuazione di quali tra questi comportino un obbligo di traduzione nella lingua dell'alloggiato⁽³⁵⁸⁾.

Il D. Lgs. n. 32/2014, in attuazione della direttiva 2010/64/UE, mira a garantire al cittadino straniero, che rivesta uno *status* qualificato all'interno di un procedimento penale, la precisa comprensione di cosa accade, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa.

Tale intervento risulta rilevante, innanzitutto, perché il legislatore ordinario recependo la direttiva a tutela dei soggetti linguisticamente più deboli ha il merito di avere conferito al diritto all'interprete e al traduttore una propria specifica dignità normativa. Infatti, nella rubrica dell'art. 143 c.p.p. la locuzione "Nomina dell'interprete" è stata sostituita con la dicitura "Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali" ed ai commi 5 e 6 della disposizione in questione, accanto alla figura dell'interprete, è stata introdotta quella del traduttore. Le modifiche risultano fondamentali atteso che il legislatore del 1988, nonostante la nomenclatura usata nel rubricare la materia ("Traduzione degli atti") continuava a non distinguere (a differenza del codice di procedura civile i cui artt. 122 e 123

⁽³⁵⁷⁾ Cfr. *infra* § 4.

⁽³⁵⁸⁾ Cfr. *infra* § 5.

fanno riferimento intenzionalmente ai due diversi ambiti operativi) la figura dell'interprete da quella del traduttore finendo per richiamare sempre la figura normativa dell'interprete affiancandogli entrambi i compiti, dalle traduzioni alle attività di interpretariato in senso stretto. Nel tempo la dottrina ha configurato varie costruzioni concettuali attorno a tale scelta pensando all'interesse ad "individuare il più neutralmente possibile"⁽³⁵⁹⁾ l'oggetto della normativa oppure a voler rimanere fedeli all'indirizzo sistematico adottato nel libro II nel quale si esaltano le funzioni a discapito dei soggetti che le svolgono⁽³⁶⁰⁾. Qualunque sia la ragione delle precedenti scelte normative, la riforma operata dal D. Lgs. n. 32/2014 appare di significato sostanziale incidendo sull'ambito di operatività della normativa posto che i compiti dell'interprete e quelli del traduttore differiscono sensibilmente tra loro per il diverso oggetto dell'attività di commutazione linguistica: il primo è chiamato a convertire nel linguaggio conosciuto le enunciazioni orali e le espressioni mimiche, il secondo invece deve tradurre le dichiarazioni rese per iscritto. Insomma, la riforma ha consentito il superamento di quella che è stata forse la *quaestio* più *vexata* nella interpretazione dell'art. 143 c.p.p.: la traduzione degli atti scritti, e non solo della interlocuzione orale. Inoltre, ha consentito una precisa limitazione delle sfere di competenze tra le figure di

⁽³⁵⁹⁾ Così G. UBERTIS, *Titolo IV – Traduzione degli atti*, in *Commentario*, cit., 142.

⁽³⁶⁰⁾ Di questo avviso E. LUPO, *sub art. 143 c.p.p.*, in *Commento*, cit., 182.

interprete e traduttore circoscrivendo l'attività di interpretazione in senso proprio (cioè di traduzione simultanea) ai soli atti orali. Ma si badi. Entrambe le attività sono finalizzate a superare uno stato di incomunicabilità linguistica processuale garantendo l'“unitario” diritto all'assistenza linguistica. La conferma si ricava, come altrove precisato⁽³⁶¹⁾, dalla direttiva n. 64 che al *considerando* n. 17 dichiara di voler assicurare “un'assistenza linguistica adeguata e gratuita”.

Inoltre, si evidenzia come l'innovazione appena rappresentata incide profondamente pure sul ruolo attribuito all'interprete e al traduttore nel processo penale, affiancando all'inquadramento tradizionale pubblicistico che li qualifica esclusivamente come periti in ausilio dell'autorità giudiziaria, un approccio di tipo soggettivistico che li intende come tecnici della difesa a tutela dei diritti fondamentali della persona accusata⁽³⁶²⁾.

Proseguendo nell'intento di tracciare il quadro completo dei riflessi sull'ordinamento interno originati dal recepimento della direttiva n. 64, si evidenzia che pure il testo (oltre la rubrica) dell'art. 143 c.p.p. è stato interamente sostituito. Nella nuova formulazione, si è inteso precisare che il diritto all'assistenza gratuita (in verità già contemplato dal vigente art. 143 c.p.p.) dell'interprete determina una spesa anticipata dallo Stato non ripetibile nel caso di condanna dell'imputato, come imposto dalla sopracitata direttiva. Per la stessa ragione si è inteso intervenire

⁽³⁶¹⁾ Cfr. *infra* cap. III, § 2.

⁽³⁶²⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 2.

sull'art. 5[L] del testo unico delle spese di giustizia, il d.p.R. n. 115 del 2002, specificando alla lettera *d*), che configura come ripetibili le spese anticipate dallo Stato con riferimento alle attività svolte dagli ausiliari del giudice (tra i quali rientrano gli interpreti e i traduttori, ai sensi dell'art. 3 del citato T.U.), l'esclusione delle spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all'art. 143 c.p.p.

Oltre a ciò, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, § 2, della direttiva 2010/64/UE, viene previsto per l'imputato il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i colloqui con il difensore, circoscrivendo tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlati alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Viene in tal modo elevata al rango di diritto la mera esigenza di comprendere gli eventi e di poter conferire col proprio avvocato.

Sulla stessa linea si colloca la modifica del decreto legislativo in esame apportata all'art. 104 c.p.p. Con l'introduzione del comma 4-*bis*, il legislatore ha esteso il diritto all'interprete per i colloqui con il difensore dell'imputato allogliato in stato di custodia cautelare, arrestato o fermato. Anche tale diritto è gratuito, completamente a carico dello Stato ed indipendente dalle condizioni economiche dell'imputato/indagato.

Inoltre, al comma 2 della nuova formulazione dell'art. 143 c.p.p., vengono indicati espressamente una serie di atti

processuali per i quali viene garantito il diritto alla traduzione, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Si tratta dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. Appare evidente che gli atti elencati sono caratterizzati dal fatto che contengono il capo di imputazione e l'indicazione di diritti della difesa.

Viene pure riconosciuto il diritto alla traduzione gratuita di ulteriori atti processuali che siano ritenuti dal giudice essenziali in quanto contenenti le accuse a carico, e, al fine di garantire l'effettività del diritto riconosciuto, viene precisato al comma 3 dell'art. 143 c.p.p., come sostituito, che tale decisione assunta dal giudice sulla necessità della traduzione di un atto processuale sia motivata ed impugnabile con la sentenza, in armonia con la disciplina generale di cui all'art. 586 c.p.p.

Onde evitare abusi e garantire un'assistenza linguistica di qualità non affidata al caso o all'improvvisazione dettata dall'urgenza ma ad esperti, è previsto, poi, nello spirito della direttiva n. 64, che l'interprete e il traduttore siano nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di

polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare⁽³⁶³⁾).

Altra prova della nuova sensibilità del legislatore ordinario nei confronti della condizione linguistica dei soggetti non italoglotti si desume dal comma 4 dell'art. 143 c.p.p., come sostituito, che rimette all'autorità giudiziaria l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto coinvolto nel procedimento disponendo una presunzione di conoscenza della stessa, fino a prova contraria, per chi sia cittadino italiano. Tale modifica inverte quello che finora è stato un principio chiaro in materia nonostante i "disorientamenti" di una parte della dottrina e della giurisprudenza⁽³⁶⁴⁾ e cioè che deve essere l'imputato (o indagato) a rendere nota la sua ignoranza della lingua ufficiale del procedimento penale, non potendosi presumere ciò in virtù della nazionalità estera dello stesso. Peraltro, come altrove precisato⁽³⁶⁵⁾, in attuazione dell' art. 7 della direttiva 29/2012/UE, l'accertamento sulla conoscenza della

⁽³⁶³⁾ Giova segnalare che tale previsione, in verità già prevista dall'art. 143, comma 3, c.p.p. pre-riforma, si pone in evidente contrasto con la formulazione dell'art. 13, comma 1, della L. n. 69/2005 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Tale disposizione, infatti, lascia intendere che, nella procedura passiva di consegna, il presidente della Corte d'Appello, nel corso del procedimento di convalida del mandato di arresto europeo, debba condurre l'audizione nella lingua propria dell'arrestato e solo in caso di necessità, qualora ciò non fosse possibile, procedere alla nomina di un interprete. Per tali riflessioni cfr. G. DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 713.

⁽³⁶⁴⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 4.

⁽³⁶⁵⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 9.

lingua italiana andrebbe esteso anche alla persona offesa e a tutti i soggetti che intervengono nel procedimento (si pensi al testimone) ma, per attrarre nell'area delle garanzie linguistiche contesti soggettivi estranei a quello della persona sottoposta al procedimento, occorre uno sforzo legislativo ulteriore attraverso il recepimento nell'ordinamento interno della richiamata fonte sovranazionale prevedendo specifici adattamenti appropriati alla posizione dell'offeso.

Infine, si è previsto l'inserimento negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.p.p., della figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo la disposizione contenuta nell'art. 5, § 2, della citata direttiva, che, infatti, sottolinea la necessità di istituire albi o registri allo scopo di assicurare un servizio indipendente e qualificato. A tal fine, viene previsto che il comitato di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p., competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione, attualmente non organizzata in ordini o collegi. Del resto tutti i meccanismi volti a garantire l'intervento dell'assistente linguistico per quanto espressamente disciplinati sarebbero vani se non fosse assicurato, altresì, il

conseguimento di un efficace servizio attraverso l'intervento di un professionista capace e qualificato⁽³⁶⁶⁾.

In tale contesto giova segnalare pure un altro intervento del legislatore ordinario a dimostrazione dei tentativi di offrire maggiore rilievo alla tutela linguistica del soggetto non italoglotto: si tratta dell'art. 10 del D. Lgs. n. 24/2014 attuativo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime⁽³⁶⁷⁾. L' articolo in questione che prevede disposizioni in tema di coordinamento tra le attività istituzionali delle amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta nonché quelle che hanno competenza in materia di asilo e il Questore, al comma 2 riconosce espressamente allo straniero potenziale destinatario del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998 di ricevere adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine a tale previsione.

Ebbene, si è pervenuti ad una svolta importante nella tematica delle garanzie linguistiche attinenti al processo penale: anch'esse, oggi, rientrano a pieno titolo tra i caratteri processuali ai quali si ispira il "rito" accusatorio. Nell'opera di

⁽³⁶⁶⁾ Di questo avviso è L. KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 354.

⁽³⁶⁷⁾ In *G.U.* n. 60 del 13 marzo 2014.

ricodificazione del rito penale l'attenzione del legislatore del 1988 si è principalmente rivolta alla figure ed ai ruoli processuali, ai rapporti tra le fasi del procedimento, alle modalità di assunzione della prova e alle misure cautelari senza guardare anche ad altri caratteri che, seppur considerati laterali perché non immediatamente essenziali alla determinazione di un particolare “modello” processuale, non per questo possono essere considerati secondari ai fini del complessivo grado di civiltà del processo penale⁽³⁶⁸⁾.

Con il recepimento della direttiva n. 64 il legislatore del 2014 ha affrontato con forza il problema che si profila non appena al processo partecipi un soggetto non italoglotto la cui ignoranza della lingua italiana rappresenti un serio ostacolo alla concreta realizzazione di tutto il complesso di garanzie “capitali” di cui gode normalmente l'imputato autoctono. E' evidente che non si è trattato di risolvere un problema di difficoltà di comunicazione interpersonale, quanto, invece, di tutelare la posizione del soggetto più debole del processo penale, il c.d. “individuo-imputato”⁽³⁶⁹⁾, messa in serio pericolo quando costui non abbia adeguata conoscenza della lingua del processo. Viene

⁽³⁶⁸⁾ Cfr. M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero*, cit., 113, che, più di ogni altro, sottolinea l'accentuata importanza della “tutela linguistica dello straniero” nel processo penale. L' autore, da un'elaborata ricostruzione dei precedenti normativi e delle fonti internazionali “...trae quanto basta per affermare che oramai la normativa processuale penale italiana non può non tener conto (...) di taluni principi in tema di uso processuale delle lingue” (p. 117).

⁽³⁶⁹⁾ Come è stato definito da V. GREVI, *Nemo tenetur se detegere: interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, 1972, 66.

facile immaginare quanto delicata ed instabile sia la situazione di quell'imputato che, per l'appartenenza ad una cultura linguistica diversa da quella della maggioranza, debba partecipare ad ogni atto processuale con il rischio di non intendere il senso e di non poter interloquire compiutamente con gli altri protagonisti della vicenda giudiziaria. Già importante di per sé, tale situazione, definibile in termini di tutela linguistica dello straniero nel processo penale, sta assumendo, in concreto, un rilievo sempre maggiore considerato il crescente numero di persone non italoglotte che, sempre meno occasionalmente, si trovano a dovere affrontare e subire un procedimento penale in Italia.

Così il D. Lgs. n. 32/2014 ha affrontato il problema introducendo una disciplina dai connotati largamente innovativi rispetto all'assetto normativo precedente, anche se con questo non si è affatto scalfito il vigore normativo contenuto nella regola generale sull'uso obbligatorio della lingua nazionale.

11. Segue: b) *le questioni ancora aperte tra limiti della disciplina nazionale e sollecitazioni dell'Unione europea.*

Considerata la posizione processuale di “svantaggio” che grava sullo “straniero” – ma anche sul cittadino, se non italoglotta – affinché la partecipazione della persona sottoposta al procedimento penale sia effettiva, occorre che essa sia salvaguardata rispetto al c.d. rischio linguistico.

Come rappresentato nel paragrafo precedente, il legislatore italiano ha tenuto conto del problema, anzi, in questo caso

potremmo addirittura affermare che i “rimedi linguistici” adottati rappresentano degli attributi indispensabili perché possa essere soddisfatta la prima garanzia alla cui salvaguardia il nostro processo penale è improntato: la difesa dell'imputato.

Tuttavia, si rende necessario comprendere se tali correttivi hanno colmato le lacune e le insufficienze della disciplina nazionale rispetto al modello europeo, altrove argomentate⁽³⁷⁰⁾ oppure permangono profili problematici che richiedono ulteriori sforzi normativi.

In *primis* vi è da prendere atto che pure la nuova formulazione dell'art. 143 c.p.p., nell'enunciare espressamente il diritto all'assistenza dell'interprete ed il diritto alla traduzione degli atti fondamentali del processo, usa esclusivamente il termine imputato, contrariamente ai riferimenti offerti dalla direttiva n. 64 (artt. 1, § 2; 2, § 1; 3, § 1). Occorre, pertanto, stabilire se la norma sia riferibile anche all'indagato alloglotto e, di conseguenza, alle attività relative alla fase delle indagini preliminari, come ad esempio l'interrogatorio, l'atto di perquisizione, l'ispezione o il sequestro compiuti dal magistrato del pubblico ministero ma anche dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità procedente. Molteplici sono le ragioni che inducono ad una soluzione positiva del quesito: innanzitutto, va richiamata la previsione di cui all'art. 61 c.p.p. che estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Inoltre, il comma 5 dell'art. 143 c.p.p.

⁽³⁷⁰⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 4-9.

si riferisce espressamente, oltre che al giudice, al pubblico ministero ed all'ufficiale di polizia giudiziaria, quali soggetti cui compete il dovere di nominare l'interprete o il traduttore. Qualche dubbio si pone - in ragione pure del comma 4 del riformulato art. 143 c.p.p. che affida l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana espressamente "all'autorità giudiziaria" - in relazione a quelle attività, relative alla fase delle indagini preliminari, che sono compiute dalla polizia giudiziaria "d'iniziativa", prima della formale apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica. Non sono rare, infatti, le ipotesi in cui, specie nell'imminenza del fatto-reato, la polizia giudiziaria ha un contatto con l'indagato senza la presenza dell'autorità giudiziaria, come accade, ad esempio, per le attività di sequestro e, in casi più rari, di perquisizione, nell'attività di raccolta e verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni dell'indagato nell'immediatezza del fatto e, soprattutto, nelle ipotesi di arresto e di fermo. Dalla direttiva emerge che il diritto all'interprete nasce quando "le persone siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato" e che, pertanto, dal momento in cui l'alloggiato riveste, in sostanza, tale qualifica egli ha diritto all'assistenza di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui e di seguire il compimento degli atti" (art. 1, § 2). Si può forse dubitare che tale situazione si verifichi nel momento di una perquisizione o di un sequestro eseguiti d'iniziativa della polizia

giudiziaria? Ove si accolga la soluzione positiva, deve ritenersi che, appena la mancata conoscenza della lingua da parte dell'indagato si palesi alla polizia giudiziaria, questa avrà l'obbligo di informarne il magistrato del pubblico ministero o l'autorità procedente affinché provveda "all'accertamento sulla conoscenza della lingua" e disponga, di conseguenza, la nomina di un perito.

Altra questione concerne l'estensione o meno del diritto all'assistenza linguistica anche al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione. Se si condividesse la premessa che l'art. 143 c.p.p. fa riferimento al soggetto "imputato" e che, in riferimento al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione, manca un'espressa disposizione di estensione delle garanzie come quella prevista dall'art. 61 c.p.p., ne conseguirebbe che la disciplina di cui al "nuovo" art. 143 c.p.p. dovrebbe essere estesa alle riferite tipologie procedurali solo in quanto risultino i presupposti per un'applicazione analogica⁽³⁷¹⁾. Ciò posto, con riferimento al procedimento di esecuzione, un argomento favorevole all'estensione potrebbe essere offerto dalla previsione della direttiva n. 64 che riconosce il diritto all'interpretazione e traduzione "alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato

⁽³⁷¹⁾ Per tali considerazioni cfr. la Relazione n. III/05/2014 predisposta dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione a proposito del D.Lgs. n. 32/2014, in http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_05_14.pdf.

membro...di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, inclusi l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso" (art. 1, § 2). Tuttavia, altrove ed in modo apparentemente più restrittivo, la fonte europea afferma che "lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo" (*considerando* n. 14). Inoltre, appare rilevante che la direttiva estende espressamente la disciplina dettata in tema di diritto all'assistenza linguistica anche ai "procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo" (art. 1, § 1) in quanto se avesse voluto riferirsi a tutti i procedimenti in senso lato penali, probabilmente non sarebbe stata necessaria la specificazione formulata con riguardo al mandato di arresto europeo. Oltre a ciò, rileva il consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale che ritiene sussistente l'obbligo di tradurre l'ordine di esecuzione di pena in favore dello straniero alloglotto⁽³⁷²⁾.

Problemi ancora diversi sorgono con riferimento all'applicazione delle garanzie del "nuovo" 143 c.p.p. nelle procedure di mandato di arresto europeo e di estradizione. Contrariamente alla fonte sovranazionale (artt. 1, § 1 ; 2, § 7; 3, § 6), nel D. Lgs. n. 32/2014 il diritto all'assistenza linguistica non trova attuazione nel procedimento di esecuzione del mandato di

⁽³⁷²⁾ Cfr. *infra* § 5.

arresto europeo. Al riguardo giova notare che, come altrove precisato⁽³⁷³⁾, l'art. 11, § 2, della decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri già stabilisce che “il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete”⁽³⁷⁴⁾, ma quanto alle modalità di tale assistenza rinvia alle legislazioni degli Stati membri, stabilendo che essa debba avvenire “conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione”. Pertanto, la direttiva n. 64 nel tentativo di armonizzare anche sotto tale profilo le normative nazionali “completa” la previsione di cui al citato art. 11 della decisione-quadro del 2002 ma il legislatore italiano non vi ha dato attuazione. Ad ogni modo, si segnala che per attuare tale sollecitazione europea, si dovrebbe intervenire sulla L. n. 69/2005 con la quale l'ordinamento italiano si è conformato alla suddetta decisione-quadro⁽³⁷⁵⁾. In verità, la legge già richiama la figura dell'interprete⁽³⁷⁶⁾ (artt. 12, comma 1; 13,

⁽³⁷³⁾ Cfr. *infra* cap. III, § 1.

⁽³⁷⁴⁾ Per un'ampia riflessione sulle garanzie riconosciute alla persona ricercata dalla decisione-quadro 2002/584/GAI cfr. G. DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, cit., 690 ss.

⁽³⁷⁵⁾ Il riferimento è alla L. 22 aprile 2005, n. 69 recante *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri* (in *G.U.* del 29 aprile 2005, n. 98)

⁽³⁷⁶⁾ Per un'approfondita analisi sui richiami operati dalla L. n. 69/2005 alla figura dell'interprete cfr. G. DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, cit., 706 ss.

comma 1; 14, comma 1; 15, comma 2); pertanto, il legislatore potrebbe limitarsi a stabilire che la nomina dell'interprete avviene in forza della norma del codice di procedura che dovrebbe vincolare ad affidare l'incarico ad un interprete qualificato, onde evitare che, nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, si continui ad utilizzare interpreti non professionisti. Con riguardo alla traduzione, invece, potrebbe essere sufficiente integrare l'art. 6, comma 7, della L. n. 69/2005 - relativo al contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna - stabilendo espressamente che, laddove la persona interessata non conosce la lingua italiana, né la lingua della quale è redatto l'originale mandato di arresto europeo, il provvedimento venga tradotto nella sua lingua madre oppure in una lingua veicolare, sempre che sia da lui adeguatamente conosciuta. Inoltre, la Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica evidenzia che la L. n. 69/2005, all'art. 9, comma 5, richiama le norme del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Attraverso questo rinvio si potrebbe probabilmente addivenire ad una soluzione estensiva del diritto all'interpretazione e traduzione anche in favore del destinatario del mandato di arresto europeo, in relazione a tale provvedimento evitando la violazione della direttiva che contiene puntuali prescrizioni in ordine a tale procedura. Analoga soluzione potrebbe essere sostenuta con riferimento ai provvedimenti che dispongono misure cautelari

coercitive nei procedimenti di estradizione, atteso che, pure in questo caso, l'art. 714, comma 2, c.p.p. richiama "in quanto applicabili le disposizioni in materia di misure coercitive, utilizzando un linguaggio pressoché identico a quello previsto dalla L. n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo⁽³⁷⁷⁾).

Altro profilo non considerato dal legislatore in sede di recepimento della fonte sovranazionale attiene ai procedimenti per "reati minori" che si svolgono davanti ad un autorità diversa dall'autorità giurisdizionale competente in materia penale. La direttiva n. 64 prescrive che in questi casi la garanzia linguistica sia assicurata solo qualora sia prevista l'impugnazione della decisione davanti all'autorità giurisdizionale penale (art. 1, § 3).

Inoltre, va osservato che sebbene la previsione che riconosce il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i colloqui indagato/imputato alloglotto col difensore, prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento sia una delle innovazioni più significative rispetto al passato, il perimetro e i contenuti della stessa sono di una genericità che preoccupa⁽³⁷⁸⁾. Infatti, la norma non prevede un numero massimo di colloqui né fornisce una tipizzazione delle attività difensive per le quali l'alloglotto ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete.

⁽³⁷⁷⁾ Per tali considerazioni cfr. la Relazione n. III/05/2014 predisposta dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione a proposito del D.Lgs. n. 32/2014, cit.

⁽³⁷⁸⁾ In questi termini R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, n.16, 2014, 64.

Occorrerà stabilire quali sono le richieste o memorie cui la norma fa riferimento poiché se nessun dubbio può porsi per gli interrogatori e che il riferimento alla “richiesta” va interpretato nel senso di ricomprendere il colloquio al fine di redigere l’atto di impugnazione (tanto cautelare, quanto principale) o di avanzare richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, molte altre memorie possono immaginarsi nel corso del procedimento ed il numero di colloqui assistiti dall’interprete potrebbe raggiungere un numero considerevole con notevole aggravio di costi. Per evitare possibili abusi e, soprattutto la lievitazione eccessiva dei costi, sarebbe stato preferibile seguire il modello francese e individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l’assistenza linguistica o si sarebbe potuto pensare di definire dei limiti, magari anche temporali, di quest’assistenza a spese dello Stato sul modello belga. Invece, il legislatore italiano ha voluto largheggiare, come spesso accade, sul piano delle previsioni astratte: poi si vedrà se le risorse stanziare saranno sufficienti a garantire un’assistenza effettiva⁽³⁷⁹⁾. La norma non prevede neppure una particolare procedura in merito. Può ritenersi che l’indagato/imputato, personalmente o per il tramite del suo difensore, dovrà rivolgere istanza all’autorità giudiziaria procedente la quale, valutata la sussistenza dei presupposti, dovrà

⁽³⁷⁹⁾ Per tale riflessione cfr. M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2014.

autorizzare l'assistenza gratuita dell'interprete al colloquio o rigettare l'istanza illustrandone i motivi.

Al fine di cogliere le carenze del recepimento nell'ordinamento interno della fonte eurounitaria si rileva pure che sebbene il comma 4 del "nuovo" art. 143 c.p.p. chiarisce che l'individuazione del presupposto condizionante la nomina dell'interprete e del relativo onere di dimostrazione spetta all'autorità giudiziaria, non sono state esplicitate le procedure e previsti i meccanismi diretti ad accertare se gli indagati o imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento e se hanno bisogno di un interprete (art. 2, § 4). E' necessario, quindi, individuare quali siano i confini di tale onere di verifica posto a carico dell'autorità giudiziaria, stabilendo, in particolare, se l'accertamento sulla competenza linguistica debba essere compiuto solo ove emergano, dagli atti del procedimento o da altre circostanze, elementi che fanno ritenere che l'imputato/indagato straniero non conosca la lingua italiana o se, invece, l'onere di accertamento debba spingersi oltre, nel senso che spetti comunque al giudice di attivarsi per verificare se l'imputato/indagato straniero conosca o meno la lingua del procedimento, indipendentemente da un'istanza di parte o dall'emergenza di elementi concreti in tal senso. Per tale ultima soluzione, potrebbe deporre la stessa lettura dell'art. 143 c.p.p. che, al comma 3, prevede che il giudice possa disporre d'ufficio la traduzione di atti o parte di atti, escludendo, pertanto, la necessità di specifica istanza dell'interessato. Anche la

previsione della direttiva che prescrive agli Stati membri di “disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento” (art. 2, § 4) sembra configurare a carico dell’autorità giudiziaria uno specifico onere che impone alla stessa di attivarsi predisponendo addirittura un procedimento apposito. L’indicazione espressa di “autorità giudiziaria” in luogo di quella di “autorità procedente”, sembrerebbe, inoltre, escludere che tale accertamento possa essere compiuto dalla polizia giudiziaria, ad esempio nelle fasi relative al fermo ed all’arresto d’iniziativa; la stessa, quindi, dovrebbe immediatamente contattare il magistrato del pubblico ministero perche fornisca indicazioni in merito. Per quanto concerne le concrete modalità dell’accertamento della competenza linguistica dell’imputato/indagato, la norma in esame non fornisce indicazioni, laddove, come prima segnalato, la direttiva impone agli Stati membri di “disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento” (art. 2, § 4). Sembra comunque ragionevole ritenere che quella sulla competenza linguistica sia un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se motivato in maniera corretta ed esaustiva, in linea con quanto afferma la più recente giurisprudenza⁽³⁸⁰⁾. La nuova disciplina, inoltre, non precisa se per “mancata conoscenza” della lingua italiana, al fine del riconoscimento del diritto all’interprete o al traduttore, debba intendersi anche un livello di conoscenza

⁽³⁸⁰⁾ Cfr. Cass., 17 aprile 2012, W., in *C.E.D. Cass.*, 253250.

insufficiente a seguire il procedimento o tale da permettere all'imputato la comprensione ma non la possibilità di esprimersi se non con grandi difficoltà. Peraltro, la nuova disciplina non fornisce indicazioni in merito alla scelta della lingua nella quale raccogliere le dichiarazioni dell'imputato o nella quale tradurre gli atti del procedimento. Per favorire una risposta a tali problemi appare utile richiamare la direttiva n. 64 laddove stabilisce che "l'interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento" (*considerando* n. 22). Dunque, si fa riferimento non solo alla lingua madre, ma anche alla c.d. "lingua veicolare", che sembra essere posta sullo stesso piano della prima, a condizione che la scelta della lingua sia tale da garantire un esercizio effettivo della difesa⁽³⁸¹⁾.

Orbene, si segnala che in riferimento al profilo appena rappresentato, il mancato recepimento delle sollecitazioni previste dalla direttiva n. 64 costituisce una zona d'ombra della riforma.

Sulla scia di quanto previsto dalla fonte sovranazionale, il comma 2 dell'art. 143 c.p.p., come sostituito dal D. Lgs. n. 32/2014, riconosce l'obbligo di tradurre una serie di atti fondamentali. Se da un lato l'elencazione operata dal legislatore

⁽³⁸¹⁾ Per tali considerazioni cfr. la Relazione n. III/05/2014 predisposta dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione a proposito del D.Lgs. n. 32/2014, cit.

agevola il compito dell'autorità giudiziaria nell'individuazione degli atti di cui è prevista l'obbligatorietà della traduzione, dall'altro non esaurisce tutti i dubbi interpretativi data la sinteticità dell'elencazione che è incentrata più sulla "categoria" che sul singolo provvedimento nominativamente indicato. Il riferimento è *in primis* ai "provvedimenti che dispongono misure cautelari": la norma fa riferimento esclusivo alle misure cautelari personali e non a quella patrimoniali che rimarrebbero escluse. Inoltre, il riferimento ai provvedimenti applicativi di misure cautelari personali sembra troppo ampio e va oltre quanto previsto dalla direttiva. Infatti la fonte europea si riferisce esclusivamente alle decisioni che "privano" l'indagato della libertà personale e non anche a quelle che "limitano" la libertà personale. In considerazione della necessità di contenere i costi di traduzione sarebbe stato preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari custodiali, inserendo le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte⁽³⁸²⁾. Occorre, poi, stabilire se tra i provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali rientrino soltanto l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare personale o se, per ragioni di coerenza sistematica e di comuni esigenze di garanzia, l'obbligo di traduzione vada esteso anche alle successive decisioni, a seguito di impugnazione o di revoca dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, all'ordinanza

⁽³⁸²⁾ Così M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, cit.

emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p., a conferma di precedente ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente dell'ordinanza del Tribunale del riesame che dispone la misura cautelare in accoglimento dell'appello del magistrato del pubblico ministero. Analogo dubbio si pone per le ordinanze applicative di misura cautelare emesse all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto e del fermo. Altro dubbio si pone in relazione alle misure precautelari.

Ulteriori problemi interpretativi si registrano in ordine alla traduzione scritta della sentenza: il legislatore non ha specificato se l'obbligo sia riferito solo alla sentenza di condanna o comunque a quella che l'imputato ha in astratto diritto a impugnare, come sembrerebbe ragionevole ritenere, atteso che l'esercizio del diritto di difesa nel caso della sentenza è correlato per l'appunto all'esercizio di quello di impugnazione. In particolare, va evidenziata l'operatività o meno dell'obbligo nel giudizio di legittimità. Da un lato, la parola "sentenza, tanto più impiegata al plurale e senza ulteriori specificazioni, sembra far riferimento a tutte le sentenze e, quindi, anche a tutte le sentenze della Corte di Cassazione. Inoltre, la facoltà di proporre avverso la sentenza della Suprema Corte il ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* c.p.p. e la circostanza che il comma 2 dell'art. 143 non fa riferimento alla sola sentenza di condanna in senso proprio intesa, sembrano confermare la necessità della traduzione. Peraltro, proprio la natura straordinaria del mezzo di impugnazione menzionato potrebbe lasciar intravedere spazi

interpretativi per limitare la traduzione alle sole sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e cioè quelle di annullamento con rinvio, la cui conoscenza appare effettivamente essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel nuovo giudizio di merito.

Una specifica valutazione va riservata alle sentenze della Corte relative alla materia cautelare. Per quanto concerne le sentenze che si riferiscono alle misure cautelari personali, una soluzione sembra sostenibile muovendo dal significato che si attribuisce alla locuzione “provvedimenti che dispongono misure cautelari personali” contenuta nel comma 2 dell'art. 143 c.p.p., laddove elenca gli atti di cui l'autorità procedente deve comunque disporre la traduzione scritta: se si ritiene che in questi ultimi rientrano anche i provvedimenti emessi in sede di riesame, che confermano la misura disposta dal primo giudice, alcun dubbio potrà esservi per quanto riguarda le sentenze della Corte di Cassazione; se, invece, si ritiene che l'obbligo di traduzione non ricorre per tali provvedimenti, potrebbe sembrare non convincente la prefigurazione del dovere di tradurre la successiva decisione del giudice di legittimità. Significativi argomenti, invece, sembrano escludere la necessità di traduzione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 325 c.p.p. in ordine alle misure cautelari reali: se, infatti, i provvedimenti che dispongono o riguardano tali misure, ivi compresi quelli emessi in sede di appello o di riesame, non rientrano nel novero degli atti “nominativamente” previsti dall'art. 143, comma 2, c.p.p. e sono

da tradurre gratuitamente solo se “ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico”, potrebbe apparire formalistica la soluzione che ravvisa l’obbligo di traduzione del solo provvedimento finale, non più impugnabile⁽³⁸³⁾. Emerge, pertanto, come l’individuazione degli atti per i quali deve ritenersi obbligatoria la traduzione sia suscettibile di significativi ampliamenti o restrizioni a seconda dell’interpretazione che si riterrà di dare della elencazione contenuta nella norma.

Va pure evidenziato che la scelta operata dal legislatore nel recepire la direttiva con riguardo alla traduzione degli “atti fondamentali” sembra essere stata quella di imporre in ogni caso la traduzione scritta, sottraendo al giudice qualsiasi valutazione sulla possibilità di raggiungere lo scopo informativo e di assicurare quindi la garanzia anche attraverso la traduzione orale come, invece, previsto dalla fonte europea (art. 3, § 7). Tale conclusione si ripercuote sulle prassi applicative riconosciute in passato dalla giurisprudenza di legittimità delle quali si è dato conto in tema di traduzione del decreto che dispone il giudizio o di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale emessa nei confronti di persona la cui mancata conoscenza della lingua italiana sia accertata soltanto nel corso dell’udienza o dell’interrogatorio di garanzia. Infatti, alla luce del tenore del dettato normativo, sembra arduo rinvenire spazi interpretativi che

⁽³⁸³⁾ Per tali riflessioni cfr. la Relazione n. III/05/2014 predisposta dall’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione a proposito del D.Lgs. n. 32/2014, cit.

consentano di ribadire quegli orientamenti secondo cui, nelle fattispecie evocate, l'imputato o l'indagato possono essere informati, per così dire, "all'impronta" sul contenuto del decreto o dell'ordinanza attraverso la traduzione orale dei menzionati atti da parte dell'interprete. Certo è che, nel caso dell'ordinanza cautelare, appare molto difficile coniugare l'obbligo della traduzione scritta coi tempi di esecuzione dell'interrogatorio di garanzia dettati dall'art. 294 c.p.p. quando l'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana non preceda l'adozione della misura. Pertanto, nel dubbio su quale sia la lingua parlata dall'indagato sembrerebbe opportuno procedere comunque alla traduzione scritta dell'ordinanza applicativa prima di procedere alla sua esecuzione⁽³⁸⁴⁾.

Ulteriori problemi interpretativi, inoltre si registrano per l'individuazione di quegli atti per i quali il comma 3 del "nuovo" art. 143 c.p.p., rimette al giudice, la decisione motivata della necessità di una loro traduzione. La valutazione dell'essenzialità dell'atto è censurabile con l'impugnazione della sentenza, in armonia con la disciplina generale di cui all'art. 586 c.p.p. Pure con riguardo a questo profilo occorre segnalare alcuni nodi lasciati irrisolti dal recepimento interno della fonte europea. Più precisamente, non si comprende perché tale facoltà è prevista solo per contestare la decisione che dichiara superflua la traduzione. Diversamente, la direttiva prevede tanto con

⁽³⁸⁴⁾ In questi termini R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, cit., 66.

riferimento all'interpretazione che alla traduzione il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua la garanzia linguistica e, nel caso sia stata fornita, il diritto di contestarne la qualità al fine di garantire un'assistenza linguistica effettiva nei singoli ordinamenti degli Stati membri (artt. 2 e 3, § 2). Anche sotto questo profilo il legislatore ha recepito in maniera "minimalista" le indicazioni provenienti dal modello europeo. Appaiono indiscutibili le conseguenze negative in termini di risultati: non c'è dubbio che un'assistenza linguistica efficace si consegue solo se ci si preoccupa di prevedere meccanismi che garantiscono l'esercizio della relativa funzione e consentono di controllarne l'esito.

Dunque, il legislatore ha lasciato un'apertura nella possibile individuazione di atti che, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 143, siano ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza ed alla comprensione delle accuse rivolte all'imputato alloglotto. Occorre evidenziare che la norma non rimette tale decisione all'"autorità procedente" (così come nella previsione di cui al comma 2), ma al "giudice". Tale scelta potrebbe essere interpretata nel senso di una precisa volontà del legislatore di limitare l'eventuale traduzione degli atti, non rientranti tra quelli obbligatori, alla sola fase del dibattimento. Tale interpretazione potrebbe essere avallata dal fatto che la norma prevede che la decisione sulla necessità della traduzione sia adottata "dal

giudice” con atto motivato, impugnabile “unitamente alla sentenza”. Tuttavia, non può escludersi che nella fase delle indagini preliminari possa concretamente presentarsi la necessità della traduzione di un atto i cui contenuti influiscano in concreto sulla possibilità per l’indagato di conoscere appieno le accuse a suo carico. Tale situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il GIP disponga l’applicazione di una misura cautelare o l’incidente probatorio e l’indagato alloglotto potrebbe rappresentare direttamente a tale giudice la richiesta di traduzione di un atto posto alla base della misura o rilevante per l’espletamento dell’incidente probatorio. Analoga richiesta potrebbe, poi, essere avanzata al Tribunale del riesame in fase di impugnazione della misura cautelare. Altra e diversa ipotesi è quella conseguente alla *discovery* effettuata dal magistrato del pubblico ministero con il deposito degli atti ai sensi dell’art. 415-*bis* c.p.p. Pure in tal caso è immaginabile che l’indagato alloglotto che riceva l’avviso della conclusione delle indagini preliminari e venga a conoscenza per la prima volta degli atti a suo carico, possa richiedere che alcuni di questi, per la loro concreta rilevanza sull’esercizio del diritto di difesa, siano tradotti nella sua lingua madre. Tale istanza potrà essere rivolta dall’indagato esclusivamente al magistrato del pubblico ministero, il quale potrebbe procedere alla traduzione ma, ove ritenga di rifiutarla, secondo il tenore della norma, dovrebbe inoltrare la richiesta al GIP per le sue determinazioni.

La disposizione in esame non prevede, a differenza di quanto si è visto con riguardo agli atti fondamentali tassativamente elencati nel comma 2 dell'art. 143, che la traduzione avvenga in forma scritta, dovendosene dunque dedurre che sia in tali casi consentita anche quella orale.

Inoltre, in relazione agli atti per i quali la traduzione è solo eventuale, il legislatore, in sintonia con la direttiva n. 64, prevede pure la possibilità di una traduzione solo "parziale".

Una considerazione a parte va effettuata in relazione agli atti formati al di fuori del procedimento ed utilizzati a fini probatori nel processo penale. Nel caso di documenti redatti in lingua italiana non conosciuta dall'imputato alloglotto, può ritenersi che questi rientrino nella previsione di cui al comma 3 del riformulato art. 143 c.p.p. e che, pertanto, di essi l'imputato alloglotto potrà richiedere, di volta in volta, la traduzione integrale o parziale ed il giudice dovrà pronunciarsi, motivando eventualmente il rigetto in un provvedimento "impugnabile unitamente alla sentenza". Situazione diversa, invece, non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa in esame, è quella relativa ai documenti redatti in lingua straniera, non comprensibile, quindi all'imputato/indagato cittadino italiano, nel qual caso la norma di riferimento diverrebbe, infatti, l'art. 242 c.p.p., dedicato ai mezzi di prova, il quale dispone che il giudice, in caso di acquisizione di un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, ne deve ordinare la traduzione se ciò è necessario alla loro comprensione.

La parte della riforma meno rispondente alle sollecitazioni della fonte sovranazionale è quella relativa alla “qualità dei servizi” di interpretazione e di traduzione. Al riguardo, si rammenta che uno dei profili più significativi della direttiva n. 64, soprattutto rispetto al portato della giurisprudenza di Strasburgo, è rappresentato dal richiamo espresso al requisito della qualità dell’assistenza linguistica. Il richiamo alla “qualità” in luogo di quello all’“adeguatezza” – compiuto generalmente dalla Corte EDU. – evoca uno *standard* più elevato rispetto a quello richiesto a livello di Grande Europa. Eppure il legislatore italiano non si è avvalso delle esperienze straniere e non ha sfruttato l’occasione della delega per affrontare in modo serio ed organico tale questione: è ampiamente dimostrato a livello internazionale che la qualità può essere garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e vincolato al rispetto di un codice etico. Purtroppo, sul versante decisivo della professionalizzazione dell’esperto linguistico, il legislatore delegato ha sprecato l’occasione della delega sostenendo una pseudosoluzione a basso costo⁽³⁸⁵⁾: la previsione che gli esperti in “interpretariato e traduzione” vengano inseriti nell’albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Apparentemente è un passo avanti, almeno gli interpreti e i traduttori vengono ufficialmente equiparati agli altri esperti. In

⁽³⁸⁵⁾ Testualmente M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano*, cit.

realtà, il cambiamento rischia di rivelarsi meramente formale. Molto dipenderà dal ruolo che sapranno giocare le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, il cui rappresentante andrà a far parte del comitato responsabile della formazione, a livello locale, dell'albo dei periti. Ove queste associazioni subordinassero l'inserimento nel registro ad una formazione effettiva e permanente, allora si potrebbe garantire un effettivo cambio di rotta.

Anche a voler essere ottimisti, sul punto si registra un ulteriore problema: il legislatore non ha stabilito che l'interprete ed il traduttore vanno nominati scegliendoli, almeno prioritariamente, tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 67 dip. att. c.p.p. così come è previsto per il perito dall'art. 221 c.p.p. Ci si aspettava che il D. Lgs. n. 32 modificasse l'art. 146 - che esprime un'idea superata di interprete giudiziario non professionale - in senso analogo, ossia per sancire espressamente il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo, salve esigenze peculiari che autorizzino a nominare altri soggetti. Ciò non è avvenuto col risultato che si potrà tranquillamente aggirare l'albo e continuare a rivolgersi non ad esperti professionisti ma ai tradizionali "conoscitori della lingua": l'immigrato di seconda generazione o il cameriere del ristorante etnico con conseguente abbassamento della qualità dell'assistenza linguistica. Come è stato già osservato⁽³⁸⁶⁾ la visione tradizionale dell'interpretazione come mera trasposizione

⁽³⁸⁶⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 9.

letterale del discorso in lingua straniera e dell'interprete come soggetto che deve limitarsi a tradurre in modo letterale senza interpretare ha condotto a sottovalutare il profilo della qualità dell'interpretazione. L'interprete, invece, deve essere un soggetto che interviene nell'interazione linguistica tra i soggetti del procedimento penale al fine di abbattere le barriere linguistiche e garantire l'obiettivo ultimo dell'interpretazione, ossia un'efficace comunicazione tra oratore e destinatari della comunicazione. Pertanto, l'attuazione della direttiva deve essere l'occasione per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario attraverso l'istituzione di un ordine professionale *ad hoc* regolato da una disciplina specifica che possa precisare i requisiti di accesso alla professione (con riguardo al titolo di studio e all'eventuale esame di Stato), quelli relativi alle tariffe, quelli legati alla deontologia.

Sempre nell'ottica di assicurare "l'efficacia e l'efficienza" dell'interpretazione e della traduzione, la direttiva n. 64 prevede la necessità di una formazione pure dei magistrati e del personale giudiziario sulla specificità della comunicazione assistita da un interprete ma pure tale aspetto non viene affrontato dal D. Lgs. n. 32/2014.

Peraltro, il legislatore delegato è stato inerte pure sul versante degli strumenti processuali finalizzati a garantire la "qualità dell'assistenza": poteva riformulare la norma sulla ricsuzione dell'interprete (art. 145 c.p.p.) ed inserire la possibilità di una contestazione preventiva della competenza

dell'interprete e della qualità del suo servizio, in linea con quanto stabilito dagli artt. 2, § 5 e 3, § 5 della direttiva. Allo “stato dell'arte” il presidio della qualità rimane affidato allo strumento della nullità di ordine generale di cui all'art- 178, lett. c), c.p.p. derivante dall'inosservanza delle norme sull'assistenza dell'imputato. Inoltre il legislatore poteva riformare la norma sull'incompatibilità dell'interprete (art. 144 c.p.p.) e sancire sia un'incompatibilità di ruolo, ossia dell'interprete d'ufficio rispetto all'interprete nominato dalla parte, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 222, comma 1, lett. e) c.p.p., per il perito ed auspicato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 254/2007⁽³⁸⁷⁾, sia un'incompatibilità di fase o meglio di funzione, tra l'interprete che ha assistito l'autorità inquirente nel corso delle indagini preliminari e l'interprete d'udienza⁽³⁸⁸⁾ in linea con quanto stabilito recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte⁽³⁸⁹⁾.

In tale contesto, merita pure di essere evidenziato che nell'articolato della direttiva il mancato rispetto del termine entro il quale assicurare l'esercizio della funzione dell'assistente linguistico non è sanzionato e l'omissione di tale previsione

⁽³⁸⁷⁾ Cfr. *infra* § 3.

⁽³⁸⁸⁾ Per tali riflessioni cfr. M. GIALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno)meditata*, cit., 15.

⁽³⁸⁹⁾ Il riferimento è a Cass., sez. un., 10 maggio 2011, cit. con nota di S. SAU, *Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2011, 4182-4192.

comporta inevitabilmente effetti negativi sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, sul piano delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata attuazione dell'assistenza linguistica nell'ordinamento interno permangono le soluzioni proposte sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza⁽³⁹⁰⁾ in ragione della mancanza nel codice di rito di un espresso apparato sanzionatorio: per quanto concerne le violazioni relative al diritto all'interprete, si continua ad ipotizzare la configurabilità di una nullità, quale conseguenza dell'inosservanza di una disposizione concernente "l'intervento" e "l'assistenza" dell'imputato, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. In questa prospettiva, potrebbe trovare ulteriore applicazione quell'orientamento che qualifica la nullità in questione come nullità di ordine generale, ma non assoluta, e, quindi, deducibile entro i termini previsti dall'art. 182 c.p.p., nonché suscettibile di sanatoria a norma degli artt. 183 e 184 c.p.p.

Si è giustamente osservato che le violazioni attinenti all'assistenza linguistica, in linea generale, sembrano incidere direttamente sull'atto al quale l'interprete deve partecipare e renderlo invalido: il diritto all'interprete, infatti, ha la finalità, tra l'altro, di consentire all'imputato o all'indagato "di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa". Tuttavia, nel caso in cui l'inosservanza attiene allo svolgimento dei colloqui tra l'indagato o l'imputato ed il difensore prima dell'interrogatorio, dovrebbe essere quest'ultimo

⁽³⁹⁰⁾ Cfr. *infra* cap. IV, § 6.

ad essere invalido. Inoltre, se la violazione riguarda un colloquio difensivo che dovrebbe precedere la presentazione di una istanza o di una memoria, si profila un problema non tanto di invalidità, quanto di proroga del termine entro il quale quell'attività dovrebbe essere compiuta⁽³⁹¹⁾.

Inoltre, ci si chiede se l'impossibilità di reperire un interprete possa ancora costituire evenienza di forza maggiore che consente all'autorità giudiziaria o di polizia di procedere comunque. Infatti, occorre considerare che, dopo l'entrata in vigore del d. Lgs. n. 32/2014 e la previsione di un'apposita categoria di esperti di interpretariato e traduzione nell'albo dei periti, potrebbe configurarsi un onere specifico e più stringente a carico dell'ufficio giudiziario di assicurare la tutela del diritto all'assistenza linguistica, anche predisponendo adeguati turni di reperibilità degli interpreti.

Per quanto concerne, invece, il diritto alla traduzione, la questione può trovare diversa soluzione. In effetti, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito di validità dell'atto da tradurre, si potrebbe ipotizzare una nullità di quest'ultimo per il mancato adempimento. Si potrebbe, però, sostenere che la traduzione non attiene alla struttura dell'atto, ma è funzionale al successivo esercizio dei diritti di difesa: in questo senso, del resto, sembra deporre il comma 2 del "nuovo" art. 143 c.p.p., laddove dispone che la traduzione in lingua comprensibile deve

⁽³⁹¹⁾ Per tali riflessioni cfr. la Relazione n. III/05/2014 predisposta dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione a proposito del D.Lgs. n. 32/2014, cit.

avvenire “entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa”. Ove si accolga questa impostazione, l’atto invalido non è mai quello da tradurre, bensì, eventualmente, quelli successivi alla mancata traduzione ed in funzione dei quali l’adempimento doveva essere compiuto. Inoltre, se la mancata traduzione impedisce il compimento di un atto dell’imputato o dell’indagato, come ad esempio la tempestiva presentazione di una impugnazione, il ricorso alla categoria della nullità appare del tutto incongruo, mentre proficuo sembra il richiamo all’istituto della restituzione del termine, esattamente come una parte significativa della giurisprudenza ha ritenuto fino ad oggi. In ogni caso, comunque, l’eventuale nullità conseguente alla violazione del diritto alla traduzione sembra sia qualificabile come nullità a regime intermedio: in questo senso, infatti, una indicazione sembrerebbe provenire anche dall’art. 3, § 8, della direttiva n. 64, il quale contempla la possibilità per l’imputato/indagato alloglotto di rinunciare alla traduzione, a condizione che la rinuncia sia informata, inequivocabile e volontaria.

In conclusione, va evidenziato che il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva n. 64 non contiene una disciplina transitoria. Pertanto, le regole applicabili dovranno essere individuate alla luce del generale principio “tempus regit actum”. Con riferimento al diritto all’interpretazione, eventuali problemi di diritto intertemporale sembrano quantitativamente minori: il diritto all’assistenza dell’interprete, nei casi e nei termini previsti

dal “nuovo” art. 104, comma 4-*bis*, e dal “nuovo” art. 143, comma 1, c.p.p., è configurabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 32/2014 (2 aprile 2014), e quindi in relazione agli atti ed alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale.

Questioni più complesse possono prospettarsi in riferimento al diritto alla traduzione. In linea di principio, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito dell’atto, non vi dovrebbe essere alcun dubbio che il diritto alla stessa può sorgere solo con riferimento agli atti venuti ad esistenza (formalmente depositati) a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo che ha modificato l’art. 143 c.p.p.⁽³⁹²⁾ Invece, se si reputa che la traduzione è un’attività esterna all’atto, ad esso successiva, e funzionale a “consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa”, questa soluzione potrebbe essere messa in discussione. Il problema è particolarmente significativo con riferimento alle sentenze, posto che in relazione alle stesse, come si è osservato in precedenza, nel regime normativo in via di superamento, secondo la prevalente giurisprudenza, non era configurabile un diritto alla traduzione. Ove si segua la tesi secondo cui il diritto alla traduzione sussiste in funzione della possibilità di esercitare le facoltà difensive, sarà comunque necessario individuare il limite di discriminazione temporale. Un’indicazione potrebbe essere desunta dall’art. 3, § 1, della direttiva n. 64, il quale precisa che il diritto alla traduzione si riferisce a “tutti i documenti che sono

⁽³⁹²⁾ Cfr. Cass., 18 giugno 2014, n. 26416, in *www.dejure.giuffrè.it*.

fondamentali per garantire (agli imputati o indagati) che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento". In effetti, se lo scopo della disposizione di garanzia è quello di assicurare "l'equità del procedimento" e, quindi, secondo le tipiche categorie della giurisprudenza della Corte EDU, il rispetto dei diritti fondamentali, un possibile criterio potrebbe essere quello della funzionalità della traduzione rispetto ad un diritto fondamentale ancora esercitabile. In questa prospettiva, in relazione ad una sentenza già impugnata (oltre che ovviamente in relazione ad una sentenza per la quale siano decorsi i termini di impugnazione) non sarebbe configurabile il diritto alla traduzione, perché il diritto all'impugnazione - nei limiti in cui lo si ritenga un diritto fondamentale - è stato esercitato.

Ebbene, nell'intento di tracciare un quadro completo sul diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali in seguito al recepimento della direttiva 64/2010/UE, appare evidente, al di là della discutibilità di alcune scelte e la perplessità in ordine a talune sollecitazioni europee non accolte, la volontà del legislatore delegato di rendere davvero "effettivo" tale diritto nell'ordinamento nazionale. Infatti, non si può fare a meno di notare la sensibilità per i vincoli europei dimostrata in sede di adeguamento interno alla prima "norma minima comune" per realizzare uno spazio giudiziario europeo "autentico" nel quale le regole procedurali possano fornire agli interessati identiche garanzie circa il fatto che verrà loro riservato un trattamento

equo, indipendentemente dalla nazionalità della giurisdizione investita. Tuttavia, emerge la consapevolezza che saranno necessari ulteriori interventi normativi per colmare margini di tutela rimasti lacunosi. Nel frattempo, spetta all'autorità giudiziaria trovare un corretto bilanciamento tra i diversi valori in gioco⁽³⁹³⁾. Ma questa non è certo una novità.

⁽³⁹³⁾ In quest'ottica cfr. le Raccomandazioni proposte dal Presidente del Tribunale di Milano, Dott.ssa Livia Pomodoro, ed il Presidente della Corte di Appello di Milano, Dott. Giovanni Canzio, al fine di assicurare la tendenziale uniformità delle migliori prassi applicative in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali, in *www.penalecontemporaneo.it*, 19 giugno 2014.

CAPITOLO V

L'ESTENSIONE ALLA "VITTIMA" DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I risultati conseguiti con la direttiva 2012/29/UE – 3. Verso la costruzione di uno “statuto europeo” delle garanzie difensive nei procedimenti penali.

1. Premessa.

L'indagine sul diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali, in sintonia con le istanze europee, impone un'analisi pure nella prospettiva “dalla parte della vittima” del reato⁽³⁹⁴⁾.

In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i “diritti delle vittime della criminalità” rientrano tra le materie in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (titolo V, capo IV, art. 82, § 2, lett. c)⁽³⁹⁵⁾.

⁽³⁹⁴⁾ Per una sintesi della nozione di vittima v., tra gli altri, M.V. DEL TUFO, *La vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 996 ss; A. CONFALONIERI, *L'identificazione della “vittima”*, in *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, cit.; A. A. SAMMARCO, *La tutela della “vittima” del reato*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 381 ss.

⁽³⁹⁵⁾ Analogamente, il Trattato costituzionale europeo del 2004, mai entrato in vigore, prevedeva i diritti delle vittime della criminalità tra le

Tuttavia, l'interesse da parte degli organismi europei per la tutela della vittima non nasce con il Trattato di Lisbona, ma è assai anteriore: risalgono, infatti, agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso i primi atti normativi europei in materia. Si tratta di un interesse riscontrabile in via generale nell'attività delle organizzazioni sovranazionali – sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione europea – le quali hanno svolto e continuano tuttora a svolgere un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, per secoli disinteressati alla vittima del reato⁽³⁹⁶⁾. Proprio in sede sovranazionale è stata data una prima

materie in cui la legge quadro europea avrebbe potuto stabilire norme minime di armonizzazione.

⁽³⁹⁶⁾ Quanto agli interventi dell'ONU in materia di tutela della vittima si devono ricordare: la dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime dell'abuso di potere del 1985 (Assemblea generale delle Nazioni Unite – Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985), che rappresenta indubbiamente il principale testo prodotto sinora in materia dall'ONU; la risoluzione n. 1997/33 sugli “Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: *standards* e norme”, approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 21 luglio 1997, che, prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, afferma l'importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima; la risoluzione n. 1998/23 sulla “Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative”, approvata dall'*Economic and social Council* dell'ONU del 28 luglio 1998, la quale raccomanda tra l'altro agli Stati membri di promuovere soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione tra reo e vittima; la risoluzione n. 1999/26 sullo “Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale”, approvata dall'*Economic and social Council* dell'ONU del 28 luglio 1999, che riafferma la necessità di promuovere la mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, facilitino l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi/attività utili

per la collettività; la dichiarazione di Vienna sul delitto e la giustizia: affrontando le sfide del XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000), in cui vengono trattati pure i temi dell’assistenza e dei diritti delle vittime; la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa a Palermo il 12-16 febbraio 2000, la quale dedica particolare rilevanza al tema della tutela delle vittime; la risoluzione n. 55/60 concernente “il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti”, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU del 4 luglio 2000; la risoluzione n. 2000/14 sui “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale”, approvata dall’*Economic and Social Council* dell’ONU del 27 luglio 2000; la risoluzione n. 56/261 concernente i “Piani d’azione per l’attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo”, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU del gennaio 2002, la quale, al cap. IX (Misure in favore dei testimoni e delle vittime della criminalità), sottolinea l’importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse; la risoluzione n. 2002/15 sui “Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia”, con cui, prendendo atto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, vengono incoraggiati gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso.

Quanto, poi, alle fonti del Consiglio di Europa, si devono ricordare: la risoluzione n. (77) 27, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 settembre del 1977, sul “Risarcimento alle vittime di reati violenti”; la raccomandazione n. (83) 7 concernente “La partecipazione della società alla politica criminale”, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 23 giugno 1983, nella quale viene previsto che tra gli obiettivi della politica criminale rientrano pure gli interessi e i bisogni delle vittime; la Convenzione Europea sul “Risarcimento alle vittime dei reati violenti”, emanata dal Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983; la raccomandazione n. (85) 4 sulle “Vittime delle violenze in ambito familiare”, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 26 marzo 1985; la raccomandazione n. (85) 11, concernente “La posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale”, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 28 giugno 1985, che rappresenta un “Primo statuto della vittima” nel processo; la raccomandazione n. (87) 21 “Sull’assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 settembre 1987; la raccomandazione n. (99) 22 concernente “Il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria”, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 30 settembre 1999, nella quale, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario, viene individuata la “Mediazione vittima-

concreta attuazione agli insegnamenti della vittimologia⁽³⁹⁷⁾, la quale, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, abbandonato l'iniziale approccio eminentemente teorico, ha cominciato a svolgere un'attività di rivendicazione politica e sociale, volta

delinquente/compensazione della vittima” tra le misure alternative alla detenzione; la raccomandazione n. (99) 19 relativa alla “Mediazione in materia penale”, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999; la raccomandazione n. (06) 8 in tema di “Assistenza alle vittime del crimine”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006, la quale è destinata a sostituire la succitata raccomandazione n. (87) 21; la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005. Attenzione per la vittima è stata mostrata pure nell'ambito della giustizia penale internazionale: infatti, nello Statuto di Roma (istitutivo della Corte penale internazionale) è stato riconosciuto alla vittima, seppure in maniera prudente, un ruolo partecipativo davanti alla Corte penale internazionale, rispetto al ruolo di mero testimone da proteggere che essa rivestiva innanzi ai Tribunali internazionali *ad hoc* (per la ex Jugoslavia e per il Ruanda); in argomento v., per esempio, L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese, Chiavario e De Francesco, Torino, 2005, 372; V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, 113.

Circa le fonti dell'Unione europea, rilevano, in particolare: la decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, la direttiva del Consiglio 2004/80/CE del 29 aprile 2004 “sull'indennizzo delle vittime di reato”, la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, emanata nel quadro delle azioni dell'Unione europea di rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime di reato previste dalla risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011.

⁽³⁹⁷⁾ Giova segnalare che la vittimologia è la disciplina che si occupa dello studio della vittima e delle relative problematiche. Al riguardo esiste una vastissima bibliografia: cfr., per esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, Milano, 2004; M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 314 ss.

all'ottenimento di veri e propri interventi concreti a sostegno delle vittime (c.d. vittimologia dell'azione)⁽³⁹⁸⁾. Infatti, prima dell'inizio della produzione di testi internazionali aventi ad oggetto la protezione delle vittime, gli interventi dei legislatori nazionali a favore di quest'ultime sono stati sporadici e perlopiù circoscritti ad un numero assai limitato di Paesi⁽³⁹⁹⁾.

L'attenzione delle organizzazioni sovranazionali per la vittima del reato si è, poi, nel corso degli anni intensificata, specie con il diffondersi di una criminalità di dimensioni transnazionali, la quale colpisce di frequente soggetti particolarmente vulnerabili e dunque, secondo gli insegnamenti della vittimologia, bisognosi di una particolare protezione ed assistenza⁽⁴⁰⁰⁾.

⁽³⁹⁸⁾ Con vittimologia dell'azione si fa riferimento al passaggio da un'attenzione meramente scientifica verso la vittima e le sue problematiche ad un vero e proprio atteggiamento di rivendicazione politica e sociale a favore di essa; al riguardo v. A. SAPONARO, *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, cit., 20 ss.

⁽³⁹⁹⁾ In questi termini M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2012, n. 3-4, 87.

⁽⁴⁰⁰⁾ Per un generale inquadramento delle fonti internazionali ed europee in materia di tutela della vittima v., per esempio, M. V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.; Id., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, 705 ss; Id., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009, 107 ss.; M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.; G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, 99 ss.; Id., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, 204 ss.

2. I risultati conseguiti con la direttiva 2012/29/UE.

Il riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica pure alla persona ritenuta vittima del fatto di rilevanza penale, al fine di assicurarle una partecipazione attiva e consapevole⁽⁴⁰¹⁾, rappresenta il risultato di un articolato *iter*⁽⁴⁰²⁾ che ha raggiunto l'apice nella prima "norma minima comune" riguardante i diritti delle vittime di reato. Il riferimento è alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime

⁽⁴⁰¹⁾ Per approfondimenti cfr., tra gli altri, L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2013, 3293 B ss.

⁽⁴⁰²⁾ Il riferimento è alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, in materia di "vittime di reati nell'Unione europea" (in *G.U.C.E.* n. C 67 del 1° marzo 2001, pp. 304-308, COM (1999) 349- C5-0119/1999-1999/2122 COS); alla decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) concernente il tema della posizione della vittima nel procedimento penale; al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, col quale si è pervenuti alla configurazione di uno "statuto della vittima", riconoscendo, in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, i "diritti delle vittime della criminalità" (titolo V, capo IV, art. 82, § 2, lett. c), nel più ampio quadro volto ad uniformare le legislazioni nazionali degli Stati membri mediante l'introduzione di "norme minime" comuni a tutela di tali diritti; alla Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (2011/C 187/01): Misura a): Direttiva che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; Misura b): Raccomandazione o raccomandazioni sulle misure pratiche e migliori prassi riguardo alla direttiva di cui alla misura a; Misura c): Regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione delle vittime in materia civile; Misura d): Riesame della direttiva 2004/80/ce del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; Misura e): Esigenze specifiche delle vittime.

di reato, adottata il 25 ottobre 2012⁽⁴⁰³⁾, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma⁽⁴⁰⁴⁾.

L'Unione è intervenuta in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, reputando non conseguibile in misura sufficiente dagli Stati membri l'obiettivo perseguito di garantire alle vittime di reato informazione, assistenza e protezione adeguate e possibilità di partecipazione ai procedimenti penali⁽⁴⁰⁵⁾. La direttiva stabilisce però solo norme minime, permettendo agli Stati di assicurare un livello di tutela più elevato di quello dalla stessa richiesto, senza incidere sulle direttive già in vigore che dettino norme particolareggiate a favore di alcune categorie di vittime, come

⁽⁴⁰³⁾ In *G.U.U.E.* del 14 novembre 2012 n. L 315, 57. Per approfondimenti, tra gli altri, cfr. A. IERMANO, *La tutela delle vittime di reato nello "Spazio procedural-processuale europeo": la direttiva 2012/29/UE*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 2013, n. 45, 125-152; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, n. 3, 2013, 613 ss.

⁽⁴⁰⁴⁾ Il Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, OJ C 115, 4.5.2010, 1, è espressamente richiamato dal *considerando* n. 2 della direttiva.

⁽⁴⁰⁵⁾ Cfr. l'articolo 1 §1 e il *considerando* n.67.

quelle sulla tratta degli esseri umani⁽⁴⁰⁶⁾ o sullo sfruttamento sessuale dei minori⁽⁴⁰⁷⁾.

Considerando il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso⁽⁴⁰⁸⁾, la direttiva stabilisce che i diritti in essa previsti andranno assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima, precisando che a tal fine potrà intendersi per "autore del reato" anche l'indagato o l'imputato, salva la presunzione d'innocenza⁽⁴⁰⁹⁾.

Per quanto concerne, invece, la definizione di "vittima", l'articolo 2, §1 comprende oltre che la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio.

Alle vittime di reato dovrà garantirsi adeguato accesso alla giustizia, anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel

⁽⁴⁰⁶⁾ Il riferimento è alla direttiva 2011/36/UE (in *G.U.U.E.* del 15 aprile 2011 n. L 101/1), concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

⁽⁴⁰⁷⁾ Si tratta della direttiva 2011/92/UE (in *G.U.U.E.* del 17 dicembre 2011 n. L 335/1), relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

⁽⁴⁰⁸⁾ Cfr. il *considerando* n. 9.

⁽⁴⁰⁹⁾ V. *considerando* n. 12.

territorio, dalla cittadinanza o nazionalità⁽⁴¹⁰⁾. Tuttavia, la direttiva riconosce che l'esercizio di alcuni diritti potrà essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e chiede, pertanto, agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l'esercizio.

Nel testo possono distinguersi diritti il cui esercizio prescinde dall'instaurazione di un procedimento penale, in particolare il diritto di informazione e assistenza linguistica, ed altri strettamente connessi ad esso.

Ai fini della nostra indagine, rilevano le previsioni volte a garantire la reale comprensione di quanto accade nel corso della vicenda procedimentale nonché il diritto di essere compreso (art. 3); il diritto ad essere informato, sin dal primo contatto con l'autorità, del proprio *status* e delle connesse prerogative, comprese le modalità di ricorso all'interpretazione e alla traduzione (art. 4), nonché del catalogo di comunicazioni riguardanti il proprio caso (art. 6). Inoltre, al fine di assicurare il pieno esercizio di una partecipazione consapevole ed effettiva, il diritto di ricorrere, ove necessario, all'assistenza linguistica (art. 5) attraverso l'intervento dell'interprete e la garanzia della traduzione (art. 7).

⁽⁴¹⁰⁾ Si precisa però che la denuncia o la partecipazione al procedimento non creano diritti in ordine alle condizioni di soggiorno; in proposito cfr. *considerando* n.10.

Per quanto concerne il presupposto per attivare l'intervento dell'intermediario linguistico a favore della vittima del reato occorre, come evidenziato per l'indagato e l'imputato, la non comprensione della lingua del procedimento penale o l'incapacità di parlarla. In più, la nuova fonte europea assicura a beneficio della vittima l'intervento gratuito dell'interprete durante l'intero procedimento penale in modo da consentirle una partecipazione "attiva" (art. 7). In questo caso, però, l'assistenza linguistica è subordinata ad un'espressa richiesta dell'interessato, preventivamente informato del suo diritto.

Va pure segnalato che l'esercizio del diritto in questione non è incompatibile, in astratto, con l'utilizzo di tecnologie che consentono la partecipazione "a distanza" della vittima, salvo che ne risulti pregiudicato in qualche modo il diritto di difesa.

Sempre in funzione della partecipazione attiva della vittima al procedimento penale, trova tutela il diritto alla traduzione dei documenti ritenuti fondamentali. E' disciplinata anche una traduzione orale o per riassunto a condizione che tale modalità "non pregiudichi l'equità del procedimento" (art. 7, § 6).

Come per il protagonista principale del procedimento penale, l'effettività della tutela linguistica è connessa alla valutazione dell'autorità procedente circa la necessità del ricorso all'intermediario linguistico e anche alla vittima è riconosciuto il diritto di impugnare la decisione con la quale sia considerato superfluo l'intervento dell'assistente linguistico (art. 7, § 7).

Degna di attenzione appare pure la disposizione secondo la quale l'esercizio del diritto in esame non deve prolungare "irragionevolmente il procedimento penale" (art. 7, § 8).

Se si considerano tutti questi elementi come una sorta di combinato disposto, la mancata estensione della tutela linguistica anche alla persona offesa dal reato assume l'ennesima lacuna significativa del nostro codice di rito che la comprensione dell'esegeta, tendente a giustificarla col timore di un aggravio dei costi materiali per la pubblica amministrazione, non è sufficiente a lenire⁽⁴¹¹⁾.

Pertanto, appare evidente la necessità di procedere a numerosi ritocchi del codice di procedura penale per adeguare il nostro ordinamento pure a tale fonte sovranazionale⁽⁴¹²⁾, previo necessario coordinamento con l'intervento di adeguamento conseguente all'attuazione della direttiva n. 64/2010.

In definitiva, emerge che una serie di riforme sono indifferibili, ricollegabili alla normativa sovranazionale, sempre più attenta a definire "norme minime comuni" affinché risulti assicurato uno *standard* di garanzie non rinunciabile a favore dei protagonisti del procedimento penale in ragione degli interessi in gioco. Altrettanto palesi sono le difficoltà dell'intervento da realizzare, al di là delle inevitabili riflessioni sulle ricadute

⁽⁴¹¹⁾ M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, cit. 346, nota 30.

⁽⁴¹²⁾ Giova rammentare che l'Italia, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea, è tenuta a recepire la direttiva 2012/29/UE entro il 16 novembre 2015.

determinanti una parziale cessione di sovranità nazionale, i costi da affrontare sono altissimi, ma si tratta di interventi, nel loro complesso, determinanti un salto di qualità assai significativo, destinato a lasciare il segno all'interno del sistema processuale penale⁽⁴¹³⁾.

3. Verso la costruzione di uno “statuto europeo” delle garanzie difensive nei procedimenti penali.

L'approvazione della direttiva 2010/64/UE e delle altre misure stabilite nelle Tabelle di marcia⁽⁴¹⁴⁾ confermano la

⁽⁴¹³⁾ Per tali conclusioni cfr. L. KALB, *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. pen e proc.*, n. 2, 2013, 131-132.

⁽⁴¹⁴⁾ Il riferimento è alla Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (cfr. *infra* cap. II, § 3) cd. Tabella di marcia di Stoccolma e alla Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (cfr. *infra* nota 364) cd. Tabella di marcia di Budapest. Si segnala che per quanto concerne la prima *roadmap* sono state adottate: la direttiva n. 64/2010 del 20 ottobre 2010 relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (in *G.U.U.E.* n. L 280 del 26 ottobre 2010), corrispondente alla Misura a); il Libro verde del 14 giugno 2011 relativo all'applicazione della normativa dell'Unione Europea sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011) 327 def.) e con tale documento, si è fatta partire una consultazione corrispondente alla Misura f); la direttiva 2012/13/UE del 27 aprile 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in *G.U.U.E.* n. L/142 del 1° giugno 2012), corrispondente alla misura b) (per approfondimenti cfr. D. FANCIULLO, Nota alla direttiva 2013/48/UE, in www.rivistaslsg.unisa.it, 2013, n. 0(42), 137-145) nonché la direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (in *G.U.U.E.* n. L 294/1 del 6 novembre 2013), corrispondente alle Misure c) e d). Per quanto concerne la seconda *roadmap* è stata adottata la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce

determinazione dell'Unione europea nel seguire un preciso approccio al tema delle garanzie difensive nei procedimenti penali. Ciò in ragione della stretta connessione fra la tutela del diritto di difesa e le dinamiche della cooperazione giudiziaria in materia penale⁽⁴¹⁵⁾: dove l'intervento dei poteri repressivi si fa più pressante – specie perché realizzato dagli organi giudiziari e inquirenti di diversi Stati membri – più avvertita diviene l'esigenza di dotare l'individuo, stretto in tale morsa, di congrui strumenti di garanzia⁽⁴¹⁶⁾. Ciononostante, tale commistione, inizialmente, non è stata adeguatamente considerata nelle

norme minime relative ai diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (in *G.U.U.E* n. L 315 del 14 novembre 2012), che corrisponde alla Misura a). In tale contesto giova pure segnalare che il 27 novembre 2013 è stata pubblicata la raccomandazione della Commissione europea sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02), in *G.U.U.E.* n. C 378 del 24.12.2013, 8 ss. Tale raccomandazione fa parte del pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 27 novembre 2013 per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali in ambito europeo. Con l'espressione “persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali” si intende fare riferimento a tutti coloro che “non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità”. Attraverso tale raccomandazione la Commissione europea sottolinea, inoltre, la necessità di identificare e riconoscere “prontamente” la vulnerabilità dell'indagato o dell'imputato, mediante una valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti (“polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria”). Particolarmente significativa appare, infine, la sezione 3 della raccomandazione *de qua*, che fornisce un elenco dei diritti delle persone vulnerabili: *inter alia*, non discriminazione, presunzione di vulnerabilità, diritto all'informazione, diritto di avvalersi di un difensore, diritto all'assistenza medica.

⁽⁴¹⁵⁾ Per un approfondimento sul tema cfr. G. DARAIO, *La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, cit., 503 ss.

⁽⁴¹⁶⁾ Sul punto v. T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea*, cit., 120.

dinamiche che hanno guidato il legislatore europeo. Proprio la mancanza di armonizzazione, in ordine al coagulo delle garanzie che dovrebbero orientare l'incedere della cooperazione giudiziaria secondo canoni di efficienza, ne ha inevitabilmente ostacolato lo sviluppo e rallentato il fisiologico processo evolutivo⁽⁴¹⁷⁾. E' noto come l'avvento del principio del mutuo riconoscimento ha dato un'evidente spinta propulsiva al potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria. L'operazione, per lungo tempo, non è stata condotta in modo consono: non si è prestata particolare attenzione all'esigenza di costruire un apparato condiviso di regole poste a tutela dei diritti "investiti" dalla procedura penale; non si è attentamente considerato, cioè, che "per essere pienamente efficace, il principio del riconoscimento reciproco dipende in gran parte dalla creazione di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, basata sulla fiducia reciproca, su principi comuni, sulla cooperazione e su un certo livello di armonizzazione"⁽⁴¹⁸⁾. D'altronde, non è difficile rendersi conto che "in un'Unione allargata la fiducia reciproca deve trovare fondamento nella certezza che tutti i cittadini europei abbiano accesso ad un sistema giudiziario rispondente a livelli di qualità elevati"⁽⁴¹⁹⁾ e

⁽⁴¹⁷⁾ Per tali considerazioni cfr. F. SIRACUSANO, *Una lenta progressione verso la costruzione di uno "statuto europeo" delle garanzie difensive*, in AA. VV., *Processo penale, lingua e unione europea*, cit., 77.

⁽⁴¹⁸⁾ Così la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio "Sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'UE" (2009/2012 INI) dell'8 aprile 2009.

⁽⁴¹⁹⁾ Cfr. Programma dell'Aja del 2004.

che gli *standard* di garanzie, di cui gli stessi possono fruire in un loro incontro con il circuito giudiziario, non debbano mutare a seconda del contesto nazionale in cui ciò si realizza.

In quest'ottica, grandi speranze avevano alimentato, tanto il Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea⁽⁴²⁰⁾, quanto la conseguente proposta di decisione-quadro in materia di determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea⁽⁴²¹⁾. Si trattava di due strumenti ambiziosi, che individuavano una serie di “super-diritti”⁽⁴²²⁾ processuali e miravano ad assicurare concretezza ed effettività nel territorio dell'Unione. Purtroppo, la proposta di decisione-quadro si tradusse in un clamoroso fallimento ed il legislatore europeo ha riaffrontato il tema dei necessari interventi nel circuito delle garanzie dell'indagato/imputato/vittima con una nuova modalità di approccio: non più, infatti, attraverso “iniziative di sistema, incentrate su una vasta gamma di prerogative difensive prese in considerazione congiuntamente, bensì tramite un'azione *step-by-step*, funzionale a conseguire, assai più realisticamente, una serie di obiettivi parziali in sequenza, collocando sullo sfondo il risultato finale di una macroriforma processuale organica di matrice garantista”⁽⁴²³⁾.

⁽⁴²⁰⁾ V. *infra* cap. II, § 2.

⁽⁴²¹⁾ Cfr. *infra* cap. II, § 2.

⁽⁴²²⁾ In questi termini M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 2, 2011, 9.

⁽⁴²³⁾ In questi termini S. CIAMPI, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, cit. 4.

Orbene, i cittadini di una comunità più ampia rispetto a quella nazionale sono portatori di diritti e doveri che possono incrociare, a vario titolo, la giustizia. E' evidente che il mutamento del contesto in cui tale incrocio si realizza non può comportare un'abdicazione dai diritti che a tali soggetti, entro i propri confini nazionali, vengono riconosciuti. Se così fosse, l'idea di uno spazio comune si sgretolerebbe e la "fiducia" riposta dalla comunità in esso e nelle regole che lo governano ne uscirebbe gravemente compromessa. Con questa consapevolezza si spera che con il nuovo approccio graduale si possa realizzare un reale implemento della fiducia dei cittadini europei nel sistema giudiziario al fine di rendere più solida l'affermazione del mutuo riconoscimento. Certo, il passaggio dalle petizioni di principio alla loro effettiva realizzazione appare irto di difficoltà considerato il confronto con i sistemi nazionali gelosi delle proprie peculiarità. Ad ogni modo, ciò che conta è constatare che il percorso è stato realmente intrapreso, attraverso la graduale costruzione di un nuovo contesto in cui l'indagato/imputato/vittima "non è più solo l'interlocutore occasionale del potere pubblico di accertamento"⁽⁴²⁴⁾.

⁽⁴²⁴⁾ Così F. RUGGERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, 4345.

Riflessioni conclusive

L'indagine condotta, lungi dal raggiungere risultati esaustivi, ha evidenziato che la tutela linguistica del soggetto alloglotto, a condizione che non conosca la lingua del processo, è iscritta in un complesso di guarentigie che riguardano l'individuo, l'uomo, in quanto tale e dunque i suoi diritti fondamentali, i quali gli vengono riconosciuti non secondo il criterio di una qualsivoglia forma di appartenenza, bensì per il fatto stesso della sua esistenza, non secondo le coordinate geografiche della sua residenza, bensì secondo le coordinate esistenziali del suo esserci. In questa prospettiva, la garanzia linguistica nei confronti dell'indagato/imputato/vittima che non conosce la lingua italiana si attua in quanto uomo: straniero o cittadino che sia, non sono previste forme o, peggio, livelli differenti di tutela.

Tuttavia, tale tutela non può limitarsi ad una rassegna normativa e giurisprudenziale in quanto, sebbene il riconoscimento del diritto sia importante, ancora più importante è la sua concreta attuazione. E, al riguardo, finora l'esperienza applicativa ha messo in luce numerosi problemi che hanno comportato la costante violazione del diritto all'assistenza linguistica. Ciò è riconducibile, fondamentalmente, a due motivi: per un verso, all'onerosità degli interpreti e delle traduzioni che, nel contesto economicamente disastroso del nostro Paese, induce a risparmiare anche a discapito dell'attuazione di garanzie fondamentali; per altro verso, alla mancata previsione della

figura professionale dell'assistente linguistico, all'assenza di un albo di interpreti e traduttori giudiziari, con regole uniformi di formazione, selezione ed ammissione. La scelta dell'interprete, dunque, è stata occasionale: ciascuno ha nominato il primo disponibile. E, gli inevitabili rischi che sono conseguiti a tale prassi attengono alla fedeltà dell'interpretazione o della traduzione, alla scarsa conoscenza del linguaggio tecnico-giuridico da parte dell'assistente linguistico, alla tendenza - spesso riscontrata - dell'interprete a sostituirsi al difensore, e, perfino, alla possibilità che l'interprete sia collegato ad ambienti criminali. Appare, *ictu oculi*, che, proseguendo in questa direzione, non solo si compromette seriamente il sacrosanto diritto di difesa ma, con esso, quello del corretto svolgimento del processo⁽⁴²⁵⁾.

Si spera, pertanto, che la recente ristrutturazione del codice di rito sia destinata a consentire una tutela indiscriminata dei diritti di tutti i soggetti alloglotti che partecipano al processo penale. La ricerca di soluzioni normative che in un certo qual modo diano corpo all'idea di una presenza incondizionata dell'interprete in tutti quei processi in cui vi è la partecipazione di un alloglotto, pare un problema col quale si dovrà confrontare

⁽⁴²⁵⁾ Per tali riflessioni sia consentito rinviare a I. IZZO, *Esigenze di «effettività» del diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti nel procedimento penale*, in *La gestione di flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico sicurezza interna ed integrazione europea. Atti del Convegno del Dipartimento di Diritto Pubblico e di Teoria e Storia delle Istituzioni. Università degli Studi di Salerno, 24 maggio 2012*, a cura di A. Di Stasi e L. Kalb, Napoli, 2013, 199-220.

ancora il legislatore del futuro, con l'obiettivo di non lasciare alcuna fase del procedimento sprovvista dell'opera di un tecnico in grado di tradurre quanto detto o scritto dal soggetto coinvolto in un procedimento penale⁽⁴²⁶⁾ e viceversa di tradurre a quest'ultimo tutto ciò che lo riguarda direttamente e che proviene dall'autorità giudiziaria. In tal senso, visti i limiti che ancora permangono nella normativa nazionale e quelli che inevitabilmente emergeranno nel concreto esperirsi della prassi giudiziaria sono immaginabili le resistenze e le difficoltà nelle quali ancora si inciamperà soprattutto per il costo che il nostro Paese dovrà affrontare per garantire il diritto all'assistenza linguistica. Si tratta, però, di un costo necessario per assicurare processi equi, diminuire il numero di ricorsi ed evitare errori giudiziari. Si tratta, pure del compimento di una "lunga marcia" per assicurare la presenza dell'assistente linguistico nel processo che da strumento tecnico a disposizione delle esigenze conoscitive dell'autorità giudiziaria è divenuto figura essenziale nel quadro delle attività e dei diritti della difesa.

⁽⁴²⁶⁾ Merita di essere segnalato che il *Progetto di Riforma Dalia* (il testo completo si può leggere in AA. VV., *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, Atti del Convegno di studi*, Catania, 18-19 novembre 2005, a cura di A. Pennisi, Milano, 2005), nel ristrutturare il vigente art. 143 c.p.p., mediante il corrispondente art. 160, prevede "espressamente" che il diritto all'interprete sia riconosciuto all'indagato e all'imputato che non conosce la lingua italiana.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Verso uno spazio giudiziario europeo*, Milano, 1997.

AA.VV., *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia*, Atti del Convegno di studi, Catania, 18-19 novembre 2005, a cura di A. Pennisi, Milano, 2005.

AA.VV., *Incontro di studio: "Il nuovo Trattato europeo"*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2008, 2, 617 ss.

AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.

ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in AA.VV., *Il trattato di Amsterdam*, Milano, 1999.

AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.

AMADEO, *Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni*, Milano, 2002, 214-229.

AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 1/2011, 105 ss.

ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, 99 ss.

ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, 204 ss.

BARONCINI- CAFARO- NOVI, *Le relazioni esterne dell'Unione europea*, Torino, 2012, 75 ss.

BARATTA, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, 2008, n. 1, 21 ss.

BARBA, *Lo straniero nel processo penale*, in *Diritto penale dell'immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali*, a cura di S. Centonze, Torino, 2010, 378.

BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 287 ss.

BARTOLE - CONFORTI - RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 243.

BATTARINO, *Sarebbe auspicabile che il legislatore affrontasse anche altre evidenti criticità*, in *Guida al dir.*, 2007, n. 32, 72.

BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Dir. Un. eur.*, 2010, 1047.

BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Orizzonti del Diritto Pubblico*, Maggioli, 2013, 159-180.

BILANCIA, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2004, 345 ss.

BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 2424.

BRICCHETTI - PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, n.16, 2014, 59-68.

CALUBINI, "Svista" della Suprema Corte: negato al difensore il diritto di eccepire la violazione dell'art. 143 c.p.p., in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 3, 68 ss.

CAPOTORTI, *Incidenza della condizione di straniero sui diritti dell'uomo internazionalmente protetti*, in *Studi in onore di G. Sperduti*, Milano, 1984, 449 ss.

CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, vol. I, *Soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2008, 11.

CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, 1946, 163.

CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, 238.

CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959, 263.

CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 292 ss.

CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 465 ss.

CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona, II, Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, 168.

CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino, 1988, 143.

CHIAVARIO, *La riforma del processo penale, II ed.*, Torino, 1990, 249.

CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 348

CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, 119.

CHIAVARIO, *Giustizia: il mandato di cattura europeo mette a nudo le contraddizioni italiane*, in *Guida dir.*, 2001, n. 49, 11.

CHIAVARIO, voce *Giusto processo*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Roma, 2001, 14.

CHIAVARIO, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 974.

CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, Roma, 2007, 247.

CIAMPI, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2012, 4.

CIAMPI, *Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva europea sul diritto all'informazione*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2013, 21.

CONFALONIERI, *I diritti dell'“accusato”*, in *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, 303.

CONTI, voce *Giusto processo* (dir. proc. pen.), in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, agg. 2001.

CORDERO, *Codice di procedura penale*, II ed., Torino, 1992, 170.

CORDERO, *Procedura penale*, VI ed., Milano, 2001, p. 324.

CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 329.

CURTOTTI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 478 ss.

CURTOTTI NAPPI, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 987 ss.

CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 233.

CURTOTTI NAPPI, *La spinta garantista della Corte costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente*, in *Cass. pen.*, 2007, 4441-4442.

DALIA - FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, VII ed., Padova, 2010, 158.

DANIELE, *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d'insieme*, in *Dir. Un. eur.*, n. 3, 2009, 645-652.

DARAIIO, *Le rogatorie internazionali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VI, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 719.

DARAIIO, *La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo*, in AA.VV., «*Spazio europeo di giustizia*» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 503 ss.

DE AMICIS - IUZZOLINO, *Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, in *Cass. pen.*, 2004, 3074.

DE FAZIO, voce *Interprete*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 220.

DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, in AA.VV., «*Spazio europeo di giustizia*» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 691 ss.

DEL TUFO, *La vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 996 ss.

DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.

DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, 705 ss.

DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009, 107 ss.

DI GENNARO, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 8, 1995, 986 ss.

DI PAOLO, “*Il processo penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE tra cooperazione giudiziaria e orizzonti sovranazionali*”, in *Cass. pen.*, 2009, n. 11, 4488-4497.

DI STASI, *Brevi osservazioni intorno alle “spiegazioni” alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in C. ZANGHÌ- PANELLA (a cura di), *Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità*, Torino, 2010, 425 ss.

DI STASI, *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale*, Torino, 2012, 177.

DI STASI, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e cooperazione giudiziaria in materia penale: il rispetto dei diritti fondamentali e della diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, 3 ss.

DI STASI, *Spazio europeo e diritti di giustizia. Il capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, Padova, 2014.

DI STASI, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (Cooperazione giudiziaria in materia penale)*, in *Digesto del processo penale on line*, Torino, 2012, 1-27.

DI STASI, *Rispetto dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia: a proposito del Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali*, in *I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del Diritto internazionale ed europeo*, a cura di L. Panella, Torino, 2013, 327-360.

DI TROCCHIO, *Traduzione dell'estratto contumaciale ed imputato straniero*, in *Giur. it.*, II, 1982, 403.

DOSI, voce *Interprete (dir. proc. pen)* in *Enc. dir.*, XXII, 1972, Milano, 326 ss.

FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, 113.

FANCHIOTTI, *Il processo davanti alla Corte penale internazionale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di G. Garuti, Torino, 2011, 27 ss.

FANCIULLO, Nota alla direttiva 2013/48/UE, in www.rivistaslsg.unisa.it, 2013, n. 0(42), 137-145.

FERRUA, *Il "giusto processo"*, II ed., 2007, Bologna, 90.

FERRUA, *Il "giusto processo"*, III ed., Bologna, 2012, 126.

GAITO, *L'adattamento del diritto interno alle fonti europee*, in AA. VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, 37 ss.

GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 2, 2011, 9.

GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 4, 2012, 434 ss.

GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in AA. VV., *Processo penale, lingua e unione europea*, a cura di F. Ruggeri- T. Rafaraci- G. Di Paolo- S. Marcolini- R. Belfiore, Padova 2013, 229.

GIALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre 2013, 1 ss.

GIALUZ, *La Corte di Cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, in *Cass. pen.*, 2013, n. 6, 2185.

GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2014.

GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 438.

GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 1857.

GRILLI, *Le notificazioni penali*, Milano, 1990, 299 ss.

IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 346.

IERMANO, *La tutela delle vittime di reato nello "Spazio procedural-processuale europeo": la direttiva 2012/29/UE*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, n. 45, 2013, 125-152.

IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo" - Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. *Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 315.

IZZO, *Esigenze di «effettività» del diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti nel procedimento penale*, in *La gestione di flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico sicurezza interna ed integrazione europea. Atti del Convegno del Dipartimento di Diritto Pubblico e di Teoria e Storia delle Istituzioni. Università degli Studi di Salerno, 24 maggio 2012*, a cura di A. Di Stasi e L. Kalb, Napoli, 2013, 199-220.

KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in AA.VV., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, Bologna, 2013, 450.

KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"- Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 345.

KALB, *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. pen e proc.*, n. 2, 2013, 131-132.

KALB, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir. 2010/64/UE*, in *Giur. It.*, n. 3, 2014, 717.

KOSTORIS., *La rappresentanza dell'imputato*, Milano, 1986, 236 ss.

LEANZA, *La creazione di uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di E. Rozo Açuna, Padova, 2004, 1 ss.

LISO, *La traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e l'analisi della sua efficacia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, p. 480.

LUPO, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Torino, 1990, 184.

LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, 52.

LUZI, *I diritti della persona innanzi alla Corte*, in AA.VV., *La corte penale internazionale*, a cura di G. Lattanzi-V. Monetti, Milano, 2006, 1041.

GREVI, *Nemo tenetur se detegere: interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, 1972, 66.

GUIDI, *Sulla questione dell'obbligo di interpretazione conforme di una direttiva rispetto al termine della sua entrata in vigore*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, 409 ss.

MALINVERNI, *Il Patto delle Nazioni Unite e la protezione dei diritti dell'uomo in Europa: un confronto*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1990, 189 ss.

MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, III, *Gli atti del processo penale*, Roma, 1956, 397.

MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. agg. da G. Conso e G.D. Pisapia, vol. III (a cura di G.D. Pisapia), Torino, 1970, p. 500 ss.

MARANDO, *Il diritto all'interprete nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 1502-1503.

MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2012, 46.

MARCHETTI, *Imputato alloglotta e diritto all'interprete*, in *Giust. cost.*, 1982, 163

MARINELLI, *La tutela linguistica dell'imputato alloglotto*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2002, 1401.

MELILLO, *Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2006, 272.

MELONI, *Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2010, 3683 ss.

MORISCO, *Imputato alloglotto e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2007, 468 ss.

MORISCO, *Imputato alloglotto e traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 c.p.p.*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 10, 2010, 1213 ss.

MUSACCHIO, *Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in *Riv. pen.*, 2008, 471 ss.

NASCIMBENE, *Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 4, 2000, 524.

PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 650 ss.

PALAZZO, voce *Presunzione (dir. priv)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 265 ss.

PARLATO, *La partecipazione della persona offesa al procedimento per le indagini preliminari*, in *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Torri del vento, 2012, 203-209.

PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2013, 3293 B ss.

PEDRAZZI, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione*, in *Scritti in onore di Ugo Draetta*, a cura di N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi, Napoli, 2011, 520.

PISTOIA, *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008, 4355.

PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 314 ss.

RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea*, in AA. VV., *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, 119.

RAFARACI, *The Right of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings*, Springer, 2013, 331-343.

RAPISARDI, *Dell'interprete nei giudizi penali*, Firenze, 1988, 3 ss.

REPETTO, *L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l' "obbligo del condizionale"*, in *Giur. cost.*, 2007, 2524 e ss.

RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, 1999, Milano, 226.

RUGGERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, 4345.

SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, in *Cass. pen.*, 2000, 1114-1131.

SAMMARCO, *La tutela della “vittima” del reato*, in AA.VV., «*Spazio europeo di giustizia*» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, in AA.VV., «*Spazio europeo di giustizia*» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, L. Kalb (a cura di), Torino, 2012, 381 ss.

SAPONARO, *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, Milano, 2004.

SAU, *L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 12, 1661.

SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, 122.

SAU, *Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2011, 4182-4192.

SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, 3, 2013, 613 ss.

SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese, Chiavario e De Francesco, Torino, 2005.

SELVAGGI, *Il decreto penale...tra presente e futuro*, in *Giur. cost.*, 1993, 1661 ss.

SECHI., *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, in *Giur. cost.*, 2007, 2524 e ss.

SIRACUSANO – GALATI – TRANCHINA - ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2011, 240.

SIRACUSANO, *Una lenta progressione verso la costruzione di uno "statuto europeo" delle garanzie difensive*, in AA. VV., *Processo penale, lingua e unione europea*, AA. VV., *Processo penale, lingua e unione europea*, a cura di F. Ruggeri- T. Rafaraci- G. Di Paolo- S. Marcolini- R. Belfiore, Padova 2013, 77.

SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale*, Milano, 2008, 236.

TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, VI ed., Padova, 2010, 111.

TORRENTE - SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XVI ed., Milano, 1999, 91.

TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Proc. pen. e Giustizia*, n. 1, 2014, 109-123.

TIZZANO, *Il Trattato di Amsterdam*, Padova, 1998, 57.

TROGU, *Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2, 2012, 241-250.

TUFANO, *La cooperazione giudiziaria penale e gli sviluppi del "terzo pilastro" del Trattato sull'Unione europea*, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2, 2001, 1030-1050.

UBERTIS, *Titolo IV – Traduzione degli atti*, in *Commento del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 141.

VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. contemporaneo*, n. 3-4, 2012, 87.

VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II, a cura di P. Corso ed E. Zanetti, 2010, 617 ss.

VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in AA.VV., *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di M. Chiavario, Torino, 1995, 346.

ZAFFALON, *Il diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato*, in *Riv. pen.*, 1996, 1253 ss.